



# L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

**Sindacale**  
Importi indennità  
vacanza contrattuale



**Welfare**  
Fondo Tesoreria  
obblighi contributivi



**Sicurezza sul  
lavoro  
e ambiente**  
Deposito temporaneo  
di rifiuti



**Tributario**  
Iva: invio telematico  
dei corrispettivi




**Legale**  
Liberalizzazioni  
misure approvate



**Bandi e  
finanziamenti**  
Bando sicurezza  
al via le domande




**Formazione**  
Formazione continua  
progetti quadro



**Commercio  
estero**  
Rilevanza territoriale  
e provvigioni



**Economico**  
Monza: economia  
della nuova provincia



Sindacale

## Indice

### LEGGI DECRETI CIRCOLARI

#### Contratti di lavoro

- ▶ Ccnl Terziario. Gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale **Pag. 1**

#### Rapporti di lavoro

- ▶ Abrogazione della vidimazione del registro infortuni. . . . . **Pag. 2**
- ▶ Congedo di paternità e autocertificazione. . . . . **Pag. 2**
- ▶ Apprendistato. Abolizione del certificato di idoneità sanitaria per gli apprendisti maggiorenni. . . . . **Pag. 3**
- ▶ Apprendistato per l'alta formazione. Parere di conformità. . . . . **Pag. 13**
- ▶ Apprendistato e malattia. Chiarimenti **Pag. 14**

### GIURISPRUDENZA

#### Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Demansionamento professionale . . . . . **Pag. 15**

#### Rapporto di agenzia e rappresentanza

- ▶ Contratto di agenzia. Caratteristiche . . **Pag. 15**

distribuzione e dei servizi scaduto il 31 dicembre 2006. Nelle tabelle allegate si riportano unicamente i valori dell'Ivc da corrispondere mensilmente per il primo periodo di vacanza contrattuale. ▼

▶ NOTA della Confcommercio n. prot. 00934 del 13 aprile 2007. **Rinnovo Ccnl Terziario - Indennità di vacanza contrattuale.**

Indichiamo con la presente i valori dell'indennità di vacanza contrattuale che dovranno essere corrisposti a partire dal mese di aprile a copertura del periodo di carenza del rinnovo contrattuale del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi scaduto il 31 dicembre 2006.

Nelle tabelle allegate si riportano unicamente i valori dell'Ivc da corrispondere mensilmente per il primo periodo di vacanza contrattuale.

Sarà nostra cura, ove non si arrivasse alla conclusione dell'accordo di rinnovo del Ccnl entro i prossimi tre mesi, fornire i nuovi importi dell'Ivc da corrispondere a partire dal mese di luglio.

Si ricorda, infine, che tale indennità cesserà di essere corrisposta al momento in cui entrerà in vigore l'aumento dei minimi derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale.

#### Allegato 1

#### Importi da corrispondere a titolo di indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal mese di aprile 2007

Lavoratori qualificati	Euro
Quadri	11,28
I livello	10,46
II livello	9,46
III livello	8,52
IV livello	7,77
V livello	7,31
VI livello	6,87
VII livello	6,32
Operatori di vendita	
la categoria	7,55
IIa categoria	6,83

#### Allegato 2

	<b>Inflazione programmata 2007-2011</b>			
2007	2008	2009	2010	2011
2,0	1,7	1,5	1,5	1,5

fonte: Dpef 2007-2011; Rpp 2007

**IN PRIMO PIANO**

## CONTRATTI DI LAVORO

### Ccnl Terziario

#### Gli importi dell'indennità di vacanza contrattuale (Ivc)

Riportiamo la nota della Confcommercio con i valori dell'indennità di vacanza contrattuale che dovranno essere corrisposti a decorrere dal mese di aprile a copertura del periodo di carenza del rinnovo contrattuale del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della



Sindacale

## RAPPORTI DI LAVORO

### La Regione Lombardia abroga l'obbligo di vidimazione del registro infortuni da parte delle Asl

La legge regionale n. 8 del 2 aprile 2007 (art. 2), contenente disposizioni in materia di attività sanitarie e socio sanitarie pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 1° So del 6 aprile 2007, nell'ambito di un processo di razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi ha previsto l'abolizione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni da parte delle Asl. La vidimazione del registro previsto dal Dm 12 settembre 1958 resta comunque obbligatoria per le aziende tenute alla presentazione del medesimo in altre regioni. (Il testo della legge regionale si può leggere a pag. 3 di questo stesso numero dell'Informatore).

### Congedo di paternità e congedo parentale L'Inps chiarisce i limiti dell'autocertificazione degli eventi

L'Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alla documentazione amministrativa che le Sedi, anche in attuazione di quanto previsto dal Dpr 445/2000 in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, possono richiedere al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di legge in presenza delle quali è possibile riconoscere il diritto al congedo di paternità ed il diritto, fino a 10 mesi, al congedo parentale nell'ipotesi di genitore solo.

► MESSAGGIO INPS del 4 aprile 2007, n. 8774. **Congedo di paternità e congedo parentale - Documentazione amministrativa - Chiarimenti.**

Si ritiene opportuno fornire chiarimenti in merito alla documentazione amministrativa che le sedi, anche in attuazione di quanto previsto dal Dpr 445/2000 in materia di semplificazione della documentazione amministrativa, possono richiedere al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di legge in presenza delle quali è possibile riconoscere il diritto al congedo di paternità ed il diritto, fino a 10 mesi, al congedo parentale nell'ipotesi di genitore solo. Secondo il disposto di cui all'art. 28 del Dlgs 151/2001 (Tu delle norme a tutela della maternità e paternità), il padre lavoratore può fruire del congedo di paternità allorché si veri-

# L'Informatore

giugno 2007

## Leggi decreti circolari

fichi una delle seguenti situazioni:

- morte o grave infermità della madre,
- abbandono del figlio da parte della stessa,
- affidamento esclusivo del bambino al padre.

Circa l'estensione, fino a 10 mesi, del periodo fruibile a titolo di congedo parentale, con circolare n. 8/2003 è stato precisato che l'ipotesi di genitore solo prevista dall'articolo 32 lettera c dello stesso Testo unico, ricorre qualora si verifichi la morte dell'altro genitore, l'abbandono del figlio da parte del padre o della madre, oppure l'affidamento esclusivo ad un solo genitore.

Sul piano di interesse, il padre che intenda avvalersi del congedo di paternità oppure il genitore solo che richieda gli ulteriori mesi di congedo parentale è tenuto a produrre, unitamente alla domanda, la certificazione attestante la sussistenza di una delle predette situazioni che rendono possibile l'esercizio dei diritti in questione. Tale onere, com'è noto, può essere assolto dal genitore interessato attraverso specifica certificazione rilasciata dalla competente amministrazione, oppure, ove non escluso, attraverso l'autocertificazione: dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal richiedente, se trattasi di stati, qualità personali e fatti elencati nell'art. 46 del Dpr 445/2000 (data e luogo di nascita, stato di famiglia, nascita del figlio, ecc.); dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà se trattasi di stati, qualità e fatti, non inclusi nell'elenco di cui al citato art. 46, ma che siano a diretta conoscenza dell'interessato (art. 47, Dpr 445/2000).

Si rileva, ad ogni buon conto, che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere resa secondo quanto disposto dall'art. 38 del Dpr 445/2000: è necessario, cioè, che la dichiarazione sia sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

In particolare, riguardo alla documentazione da richiedere in relazione alle singole ipotesi sopra individuate, si precisa quanto segue.

Nell'ipotesi di morte dell'altro genitore, il richiedente deve produrre il relativo certificato di morte. In luogo di tale certificato, l'interessato può sottoscrivere dichiarazione sostitutiva di certificazione, se trattasi del decesso del coniuge, ovvero, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, se trattasi di genitore non legato al richiedente da vincolo matrimoniale. Riguardo all'ipotesi di abbandono del figlio da parte dell'altro genitore, occorre distinguere a seconda che questi abbia riconosciuto o meno il bambino; in particolare, in caso di mancato riconoscimento, il genitore interessato deve rendere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il mancato riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore; dalla predetta dichiarazione deve, altresì, risultare che il figlio è soggetto alla potestà del richiedente e non è in affidamento presso terzi.

In caso di abbandono successivo al riconoscimento, l'interessato, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve presentare copia del provvedimento con il quale il giudice si è pronunciato in merito alla decadenza della potestà dell'altro genitore, ai sensi degli artt. 330 e 333



Sindacale

cod. civ.; in attesa di tale provvedimento, può essere validamente presentata copia dell'istanza, inoltrata dal genitore interessato, diretta ad ottenere il provvedimento di cui sopra. Nell'ipotesi di affidamento esclusivo del figlio, il genitore interessato è tenuto a presentare copia del provvedimento con il quale il giudice ha disposto l'affidamento stesso. Con particolare riguardo alla sentenza di separazione, la circostanza che il figlio venga genericamente affidato al padre o alla madre (ai sensi dell'art. 155 cod. civ.) non integra l'ipotesi dell'affidamento esclusivo; occorre, infatti, accertare che l'affidamento sia disposto in favore di un solo genitore - nella fattispecie, il richiedente - secondo quanto disposto dall'art. 155 bis del cod. civ. (introdotto dalla L. 54/2006 c.d. legge sull'affidamento condiviso).

In caso di grave infermità - fermo restando che la legge non prevede ipotesi tipiche integranti la fattispecie in esame, né la necessaria ospedalizzazione della madre inferma - il padre che intenda fruire del congedo di paternità è tenuto, in ogni caso, a fornire specifica certificazione medica; detta certificazione dovrà essere trasmessa ed esaminata dal medico di sede, il quale dovrà valutare la compatibilità dell'infermità in rapporto all'assolvimento dei compiti di cura ed assistenza del neonato. Si fa presente che, nella fattispecie, i certificati medici rientrano tra i documenti che non sono suscettibili di auto-certificazione (art. 49, Dpr 445/2000).

## Apprendistato La Regione Lombardia abroga il certificato di idoneità fisica per l'assunzione degli apprendisti

La legge regionale 2 aprile 2007, n. 8, nell'ambito della razionalizzazione del sistema sanitario regionale e della semplificazione amministrativa, abroga il certificato di idoneità fisica per l'assunzione degli apprendisti (art. 2, allegato A, lettera d)). Il certificato è rilasciato ai soli soggetti tenuti alla presentazione in altre Regioni.

► **LEGGE REGIONALE 2 aprile 2007 - n. 8. Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato.**

### Articolo 1

*Finalità e ambito di applicazione*

1. La Regione con la presente legge persegue la finalità della semplificazione degli adempimenti connessi alla tutela della salute ed una più elevata tutela della salute dei cittadini, mediante la disciplina di un sistema integrato di prevenzione e controllo basato sull'appropriatezza e sull'evidenza scientifica, sull'efficacia e sulla semplificazione dell'azione amministrativa e sulla razionalizzazione del sistema sanitario regionale.

# L'Informatore

giugno 2007

## Leggi decreti circolari

### Articolo 2

*Abolizione di certificazioni sanitarie*

1. Sono aboliti, con la sola eccezione di cui al comma 2, i certificati, i documenti e gli adempimenti di cui all'allegato A.
2. I certificati e i documenti di cui all'allegato A sono rilasciati ai soli soggetti tenuti alla loro presentazione in altre regioni.
3. Sono aboliti i certificati di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonché il libretto di idoneità sanitaria di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 4 agosto 2003, n. 12 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica).
4. Nei percorsi di formazione di cui al paragrafo 5.5.3, punto 4) della deliberazione del Consiglio regionale 26 ottobre 2006 n. VIII/257 (Piano socio sanitario regionale 2007-2009) sono inseriti i contenuti formativi di cui all'articolo 4, comma 1 della Lr 12/2003.

### Articolo 3

*Abolizione di nulla osta*

1. È abolito il nulla osta all'esercizio di attività lavorative e depositi di cui al paragrafo 3.1.9. Nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi del regolamento locale di igiene tipo (deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 1989 n. 4/45266).  
Il nulla osta è sostituito da una dichiarazione di inizio attività produttiva.

### Articolo 4

*Abolizione dell'autorizzazione per alcune strutture sanitarie e per le unità d'offerta socio-sanitarie*


1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sue integrazioni con le attività dei servizi sociali) è sostituito dal seguente:  
«1. Nel territorio della Regione l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e sociosanitaria è richiesta per le strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché per i centri di procreazione medicalmente assistita e per la residenzialità psichiatrica. Tutte le altre strutture sanitarie e le unità d'offerta sociosanitarie, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, devono presentare una denuncia di inizio attività alla Asl competente per territorio. Entro sessanta giorni dal ricevimento della denuncia, l'Asl provvede alle verifiche di competenza».

### Articolo 5

*Abolizione di autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari e di adempimenti in materia di sanità pubblica veterinaria*

1. Sono abolite le autorizzazioni e gli adempimenti di cui all'allegato B.
2. In conformità ai regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare, regolamento (Ce) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene

SINDACALE



Sindacale

# L'Informatore

giugno 2007

## Leggi decreti circolari

dei prodotti alimentari, regolamento (Ce) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, regolamento (Ce) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, regolamento (Ce) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, gli operatori del settore notificano alle Aziende sanitarie locali (Asl), ai fini della registrazione, ciascuno stabilimento che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, oppure, nel caso in cui sussista l'obbligo del riconoscimento, presentano alle Asl la relativa istanza.

3. Gli spostamenti in ambito regionale degli animali per ragioni di pascolo vagante, alpeggio e transumanza sono soggetti all'obbligo di comunicazione preventiva al dipartimento di prevenzione veterinario dell'Asl di partenza che provvede ad informare la Asl di destino ed eventualmente la Asl interessate dal tragitto.

### Articolo 6

*Disposizioni in materia di attività di prevenzione, vigilanza e controllo*

1. Alla Lr 31/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 1 è aggiunta la seguente:

«d bis) le linee di indirizzo del sistema regionale integrato di prevenzione secondo criteri di efficacia e appropriatezza»;

b) al comma 7 dell'articolo 2 le parole: «sulle attività istituzionali-amministrative e gestionali delle unità di offerta, pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie accreditate o autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «sulle strutture sanitarie e sulle unità d'offerta socio-sanitarie.»;

c) al comma 7 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: «I funzionari delle Asl incaricati di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo, su indicazione delle direzioni generali regionali competenti, operano anche al di fuori del territorio dell'azienda di appartenenza. Le Asl garantiscono alla giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti il periodico aggiornamento sullo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma.»;

d) il comma 7 bis dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«7 bis. In situazioni di particolare rilevanza e impatto sul sistema sanitario o socio-sanitario regionale, le direzioni generali regionali competenti possono esercitare direttamente le funzioni di controllo di cui al comma 7 avvalendosi di propri funzionari, eventualmente affiancati da personale delle Asl o da professionisti, anche di area sanitaria o sociosanitaria, in possesso di comprovata competenza ed esperienza»;

e) al comma 7 ter dell'articolo 2:

1) è soppressa la parola: «eccezionale»;

2) le parole: «Direzione generale sanità» sono sostituite dalle

seguenti: «direzioni generali competenti».

2. La giunta regionale, nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d bis) della Lr 31/1997, come aggiunta dal comma 1, lettera a) del presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua idonee misure operative per definire, in particolare:

a) il ruolo e il contributo dei soggetti del sistema integrato della prevenzione, anche relativamente alle attività di controllo e vigilanza e di sviluppo degli strumenti di informazione e comunicazione;

b) gli eventuali specifici interventi settoriali in ragione di eventi e situazioni particolari o eccezionali;

c) gli indicatori di efficacia ai fini della valutazione degli interventi di prevenzione e delle misure di controllo e vigilanza e ogni ulteriore elemento riferito alla rilevazione degli effetti e dei benefici delle misure adottate;

d) i programmi di formazione del personale interessato;

e) le campagne di informazione e comunicazione, con il concorso delle Asl, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa), delle autonomie locali, di altri enti e istituzioni;

f) i flussi informativi tra comuni, Asl e Arpa, con particolare riguardo all'attività degli sportelli unici;

g) i criteri di gestione integrata e le modalità di coordinamento degli interventi di prevenzione, controllo e vigilanza da parte delle Asl e dell'Arpa.

3. Con frequenza annuale, le direzioni generali competenti in materia di sanità e ambiente e l'Arpa redigono un rapporto congiunto sui risultati conseguiti a seguito dell'attività di raccordo. Il rapporto è comunicato alla giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti.

### Articolo 7

*Disposizioni di razionalizzazione del sistema sanitario regionale*

1. Alla Lr 31/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 quater dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«3 quinquies. Per la nomina a direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico trasformati in fondazioni è richiesta, oltre ai requisiti di legge, l'iscrizione all'elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle Asl e delle aziende ospedaliere lombarde»;

b) dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Ai fini della nomina a direttore amministrativo è riconosciuta altresì l'attività di direzione tecnica o amministrativa svolta in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, anche non operanti in ambito sanitario, purché la durata complessiva dell'attività sia stata di almeno cinque anni, abbia comportato l'assunzione di responsabilità dirigenziale e/o manageriale in ordine ai risultati dell'ente, struttura o azienda di riferimento e siano state acquisite comprovate esperienze di natura giuridico-amministrativa.

Ai fini della nomina a direttore sanitario si fa riferimento agli



Sindacale

articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) ed è di conseguenza necessario il possesso della specializzazione in una delle discipline dell'area della sanità pubblica di cui al medesimo Dpr 484/1997 o un titolo equipollente di cui alla tabella B del decreto del ministro della Sanità 30 gennaio 1998 (Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) oppure la specializzazione della medicina legale. Possono essere comunque nominati direttori sanitari, indipendentemente dalla specializzazione, coloro che nei cinque anni precedenti alla nuova nomina abbiano già svolto tale incarico»;

c) al primo e al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 12, le parole: «strutture ospedaliere» sono sostituite dalle seguenti: «strutture sanitarie»;

d) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 12, dopo le parole:

«è condizione» sono inserite le seguenti: «necessaria, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 bis,»;

e) il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«La giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, approva lo schema-tipo in base al quale le Asl stipulano gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies dei decreti di riordino.»;

f) dopo il comma 9 dell'articolo 12 bis è aggiunto il seguente: «9 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie soggette all'obbligo di presentazione della denuncia di inizio attività che operino in mancanza dei requisiti richiesti o comunque in violazione delle vigenti norme. Nell'ipotesi di esercizio di attività sanitaria carente della denuncia di inizio attività si applica la sanzione minima di cui al comma 1, lettera a)»;

g) il comma 15 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«15. Ai fini della realizzazione o ampliamento di strutture di ricovero e cura, ovvero ai fini della trasformazione in strutture di ricovero e cura, non è richiesta l'acquisizione, da parte dei comuni, della verifica di compatibilità dei progetti con la programmazione sanitaria regionale.»;

h) il comma 15 bis dell'articolo 15 è abrogato.

### Articolo 8

*Modifica alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 21*

1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e delega alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«5 bis. All'interno degli aeroporti internazionali è consentita

# L'Informatore

giugno 2007

## Leggi decreti circolari

l'apertura di una farmacia in aggiunta a quelle previste sul territorio comunale su cui insiste l'aeroporto.».

### Articolo 9

*Disposizioni finali*

1. I comuni e le province adeguano, laddove necessario, i propri regolamenti e provvedimenti a quanto previsto dalla presente legge, entro sei mesi dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale della Regione.

### Articolo 10

*Entrata in vigore*

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

### Allegato A

#### Elenco dei certificati, dei documenti e degli adempimenti aboliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1


- Certificato sanitario per ottenere sovvenzioni contro cessione del quinto dello stipendio;
- certificato medico di non contagiosità richiesto agli alimentaristi dopo l'assenza per malattia oltre i cinque giorni;
- certificato di idoneità psico-fisica all'attività di giudice onorario o di pace;
- certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti;
- certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all'esercizio dell'attività di autoriparazione;
- certificato di possesso dei requisiti fisici per l'idoneità a direttore o responsabile dell'esercizio di impianto di risalita;
- tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici;
- certificato di idoneità all'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;
- obbligo di vidimazione del registro degli infortuni di cui al decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni).

### Allegato B

#### Elenco delle autorizzazioni e degli adempimenti aboliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1

- Autorizzazioni sanitarie alla vendita e al commercio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti);
- autorizzazione sanitaria per gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata prevista dall'articolo 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni) e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 (Disciplina sanitaria della produzione e

SINDACALE



Sindacale

del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina);

c) autorizzazione per l'esercizio di ricoveri di animali, stalle di sosta, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);

d) obbligo di domanda al sindaco ed adempimenti conseguenti previsti dall'articolo 41 per gli spostamenti in ambito regionale e autorizzazione per il pascolo vagante delle greggi prevista dall'articolo 43 del Dpr 320/1954;

e) obbligo della controfirma del veterinario ufficiale sul certificato sanitario o sul documento commerciale previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), paragrafo 2 del decreto del ministro della Salute 16 ottobre 2003 (Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili), per il trasporto in ambito regionale di carcasse di animali della specie bovina di età inferiore ai ventiquattro mesi e delle specie ovina e caprina di età inferiore ai diciotto mesi e diversi dai soggetti di cui all'articolo 4 paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) del regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

f) autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) ed agli articoli 25, 26 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della l. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

► **REGOLAMENTO regionale 3 aprile 2007 - n. 3. Incentivi e contributi per il servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 50, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26**

### Articolo 1

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i criteri di accesso, le priorità di concessione e le modalità di erogazione di incentivi e contributi che la Regione Lombardia, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 50, concede al fine di favorire le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di realizzazione di opere infrastrutturali e di ricerca e studio attinenti al servizio idrico integrato.

### Articolo 2

*Definizioni*

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) "Legge": legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

b) "servizio idrico integrato": servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 47 della Legge;

c) "gestori": soggetti cui compete la gestione delle reti e degli impianti strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato in conformità all'articolo 2, comma 4, della Legge;

d) "Autorità": Autorità d'ambito di cui all'articolo 48, comma 1, della Legge;

e) "Piano d'ambito": programma degli interventi infrastrutturali necessari, accompagnato da un piano finanziario, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera d), della Legge;

f) "Finlombarda spa": società finanziaria regionale di cui all'articolo 11 della Legge;

g) "soggetti concedenti": Regione Lombardia e Finlombarda spa, cumulativamente.

### Articolo 3

*Modalità di intervento*

1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede, nel rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza e dell'ambiente e nell'interesse dei consumatori, incentivi e contributi di cui all'articolo 1, anche avvalendosi, ai sensi dell'articolo 11 della Legge, di Finlombarda spa, sulla base di apposito atto che la Regione Lombardia e Finlombarda spa definiranno concordemente.


2. In particolare, in relazione alle finalità di contributi e incentivi indicate all'articolo 1:

a) Finlombarda spa opera a favore dei gestori, mediante concessione di finanziamenti, prestazione di garanzie e assunzione di partecipazioni, secondo quanto indicato al comma 4, per la realizzazione di attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e di realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato;

b) la Regione Lombardia opera a favore delle autorità, mediante concessione di incentivi e contributi per ricerche e studi attinenti al servizio idrico integrato, gli studi devono essere attinenti al miglioramento della qualità ed efficienza del servizio ricompresi nell'ambito dell'Autorità richiedente.

3. Regione Lombardia e Finlombarda spa, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 50 della Legge, procedono, rispettivamente ai sensi del comma 2, lettere b) ed a), alla concessione di incentivi e contributi, verificato il rispetto dei criteri di accesso di cui all'articolo 4 e a seguito di istruttoria avente ad oggetto l'applicazione delle priorità di concessione di cui all'articolo 5, nonché, limitatamente alle iniziative di cui al comma 2, lettera a), di una valutazione di natura economico-finanziaria, condotta da Finlombarda spa al fine di verificare la fattibilità e la sostenibilità di ciascuna iniziativa.

4. Finlombarda spa, nel rispetto dei principi di sana e pru-



Sindacale

# L'Informatore

giugno 2007

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

dente gestione, impiega la dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), provvedendo all'erogazione di finanziamenti, prestazioni di garanzie o assunzioni di partecipazioni, escluse le partecipazioni di maggioranza e comunee di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

5. Con appositi atti i soggetti concedenti disciplinano gli ulteriori profili relativi a ciascuna specifica iniziativa, ivi incluse le puntuali modalità di erogazione.

### Articolo 4

*Criteri di accesso agli incentivi e contributi*

1. I criteri di accesso disciplinati dal presente Regolamento costituiscono i requisiti minimi per la presentazione delle richieste volte all'ottenimento di incentivi e contributi di cui all'articolo 1.

2. La richiesta per l'ottenimento di incentivi e contributi può essere presentata nel rispetto dei seguenti criteri di accesso:

- relativamente alle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), presentazione della richiesta da parte dei gestori;
- relativamente alle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), presentazione della richiesta da parte delle Autorità;
- assenza, risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente, di cause interdittive, di incapacità o di divieti, anche temporanei, a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, previsti dalla legge o prestabiliti e resi pubblici, nel rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza e di non discriminazione fra imprese, dai soggetti concedenti in occasione delle singole procedure di concessione di incentivi e contributi;
- relativamente alle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), rispondenza degli interventi proposti con la programmazione contenuta nel piano d'ambito approvato, attestata dall'autorità.

3. In occasione delle singole procedure di concessione degli incentivi e contributi, i soggetti concedenti possono prestabilire e rendere pubbliche, nel rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza e di non discriminazione fra imprese, ulteriori prescrizioni specifiche.

### Articolo 5

*Priorità di concessione degli incentivi e contributi*

1. I soggetti concedenti assegnano incentivi e contributi, nel rispetto dell'ordine di priorità sotto individuato, alle richieste che abbiano ad oggetto:

- programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti realizzati direttamente da gestori che siano società pubbliche rappresentative dell'ambito;
- programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti che devono essere eseguiti in seguito, oppure in attuazione, della fusione o aggregazione dei soggetti proprietari;
- programmi di miglioramento ed adeguamento di impianti e delle reti esistenti progettati e/o ristrutturati per prestazioni di eccellenza, con soluzioni progettuali tecnologicamente esten-

sibili ad altri ambiti e bacini, con l'obiettivo di ridurre la dispersione delle acque potabili e la contaminazione dovuta a sversamenti di reti fognarie, con particolare riferimento al tele controllo di reti e delle loro tratte principali in attuale servizio;

- relativamente alle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), rispondenza dell'intervento proposto con la programmazione adottata a livello di bacino idrografico;
- programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti che devono essere eseguiti in seguito, oppure in attuazione, di affidamenti congiunti interambito;
- programmi di ricerca o riattivazione di pozzi o sorgenti potabili anche di scarsa entità con lo scopo di formare una rete di pozzi o sorgenti, riserve idriche strategiche per ogni ambito;
- attivazione di risorse pubbliche con l'impiego di strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;
- impiego di tecnologie ad elevato contenuto innovativo che perseguano anche il risparmio idrico.

### Articolo 6

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

► **REGOLAMENTO regionale 3 aprile 2007 - n. 4. Standard qualitativi e modalità di gestione per l'erogazione dei servizi locali di interesse economico generale e criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare. Standard relativi al servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 2, comma 10, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.**

## TITOLO I

### Disposizioni comuni

### Articolo 1

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), disciplina:

- gli standard qualitativi e le modalità di gestione per l'erogazione dei servizi locali di interesse economico generale;
- i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle gare per l'affidamento dei servizi locali di interesse economico generale.

### Articolo 2

*Definizioni*

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- "Legge": la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse econo-





**Sindacale**

- mico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
- b) "standard": l'insieme dei criteri e procedure che rappresentano modello predefinito da seguire al fine di definire la qualità dei servizi;
- c) "indicatore": un descrittore qualitativo/quantitativo o numerico idoneo a verificare in che misura è stato raggiunto l'obiettivo;
- d) "servizi": i servizi locali di interesse economico generale di cui all' articolo 1 della Legge;
- e) "erogatori": i soggetti cui compete esclusivamente l'erogazione del servizio in conformità all'articolo 2, comma 5, della Legge;
- f) "gestori": i soggetti cui compete esclusivamente la gestione delle reti e degli impianti strumentali all'erogazione del servizio in conformità all'articolo 2, comma 4, della Legge;
- g) "operatori": cumulativamente i soggetti di cui alle precedenti lettere e) ed f), nonché i soggetti che svolgono congiuntamente l'attività di gestione delle reti e quella di erogazione del servizio;
- h) "Garante": il Garante dei servizi locali di interesse economico generale di cui all'art. 3 della Legge;
- i) "Osservatorio": l'osservatorio regionale risorse e servizi di cui all'articolo 4 della Legge;
- j) "ente locale": la controparte contrattuale dei contratti di servizio e, quando si tratti di affidamento congiunto di cui all'articolo 9 della Legge, gli enti locali aggregati secondo le forme consentite dalla legge, ivi incluse le Autorità d'ambito di cui all'articolo 48 della Legge;
- k) "contratto di servizio": il vincolo giuridico tra ente locale e soggetto erogatore di cui all'articolo 6 della Legge;
- l) "carta dei servizi": il documento adottato dal soggetto erogatore ai sensi dell'articolo 7 della Legge.

### **Articolo 3**

*Disciplina degli standard di qualità e delle modalità di gestione*

1. Gli standard di qualità e le modalità di gestione dei servizi disciplinati nel presente regolamento concorrono alla determinazione dei parametri qualitativi di riferimento necessari per la soddisfazione dei bisogni degli utenti.
2. Il presente regolamento disciplina gli standard qualitativi dei servizi correlandoli alle seguenti aree di riferimento:
  - a) area tecnico-ingegneristica;
  - b) area economico-finanziaria-tarifaria;
  - c) area di soddisfazione dell'utenza;
  - d) area gestionale interna;
  - e) area ambientale.
3. Gli standard di qualità relativi a ciascuna delle aree di cui al comma 2, da individuare per ciascuno dei servizi mediante allegati tecnici al regolamento, costituiscono gli elementi analiticamente e unitariamente considerati al fine di definire la qualità dei servizi.
4. L'allegato A, parte integrante al presente regolamento, individua gli standard relativi al servizio idrico integrato.
5. Entro sei mesi dall'approvazione del regolamento, la Giunta regionale, mediante proprie deliberazioni e sentito il

# **L'Informatore**

giugno 2007

## **Leggi decreti circolari**

parere della competente Commissione consiliare, definisce, per ciascuno dei servizi e con riguardo a ciascuna delle aree di riferimento, gli indicatori e individua le eventuali variabili correttive o esplicative. Con i medesimi provvedimenti sono individuati gli indicatori applicabili esclusivamente al gestore e quelli applicabili solo all'erogatore.

6. La giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dell'articolo 1, comma 7, lettera f), della Legge, assicura la partecipazione attiva delle associazioni di tutela dei consumatori e degli erogatori dei servizi. A garanzia del pieno rispetto degli impegni assunti dall'erogatore nella carta dei servizi, con particolare riferimento al rispetto degli standard e degli indicatori e al rimborso forfettario per il mancato rispetto degli impegni assunti, la giunta regionale istituisce appositi comitati degli utenti.


### **Articolo 4**

*Criteri di ammissibilità e aggiudicazione*

1. I criteri di ammissibilità, definiti ai sensi del presente regolamento, costituiscono i requisiti essenziali per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi.
2. I criteri di aggiudicazione definiti nel regolamento costituiscono requisiti essenziali per l'affidamento dei servizi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di concorrenza e libero mercato.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici conformano i bandi di gara per l'affidamento dei servizi alla disciplina di cui al Titolo III del regolamento.
4. Il regolamento disciplina i criteri di ammissibilità alle gare correlandoli alle seguenti aree di riferimento:
  - a) area tecnico-professionale;
  - b) area delle garanzie;
  - c) area procedurale.
5. Il regolamento disciplina i criteri di aggiudicazione correlandoli alle seguenti aree di riferimento:
  - a) area tecnica;
  - b) area economica.
6. Ciascuna delle aree di cui ai commi 4 e 5 si compone di una serie di criteri che sono individuati dagli allegati tecnici B e C al regolamento e che costituiscono gli elementi che le stazioni appaltanti assumono come parametri, rispettivamente, per l'ammissione alle gare e per l'aggiudicazione delle medesime.
7. Entro sei mesi dall'approvazione del regolamento, la Giunta regionale, mediante proprie deliberazioni e sentito il parere della competente Commissione consiliare, specifica, per ciascuno dei servizi e con riguardo a ciascuna delle aree di riferimento, gli indicatori relativi ai criteri individuati dagli allegati tecnici B e C e stabilisce le eventuali variabili correttive o esplicative. Con i medesimi provvedimenti sono individuati i criteri applicabili alle gare per il gestore e quelli applicabili alle gare per l'erogatore.

### **TITOLO II**

**Standard di qualità e modalità di gestione**



**Sindacale**

**Articolo 5**

*Conformità delle modalità di gestione agli standard di qualità*

1. Gli standard di qualità costituiscono il livello minimo di prestazione che gli operatori garantiscono.
2. L'erogazione dei servizi si svolge secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 9 della Legge e, in particolare, essa si conforma agli standard di qualità definiti ai sensi del presente regolamento, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 9, lettera g), della Legge.

**Articolo 6**

*Vincoli degli standard di qualità*

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della Legge, le carte dei servizi recepiscono gli standard di qualità della prestazione complessivamente definiti ai sensi del regolamento. A tal fine, le deliberazioni della giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, specificano quali degli indicatori devono essere inclusi nelle carte dei servizi, con riguardo a quelli che presentano specifico rilievo per gli utenti.
2. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della Legge, il livello e la qualità delle prestazioni costituiscono parte integrante del contratto di servizio. A tal fine, le deliberazioni della giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, determinano quali degli indicatori devono essere inclusi nel contratto di servizio.

**Articolo 7**

*Rispetto degli standard di qualità*

1. Il rispetto degli standard di qualità costituisce per gli operatori del settore dei servizi uno specifico obbligo giuridico, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, lettera g), dall'articolo 6, comma 1, lettera c) e dall'articolo 7, comma 1, lettera d), della Legge.
2. Il Garante, investito dall'articolo 3 della Legge del compito di vigilanza sull'applicazione della Legge medesima in funzione della tutela degli utenti, assume le opportune misure in ordine al mancato rispetto dei predetti standard da parte degli operatori, segnalando tale comportamento nei documenti informativi o negli atti trasmessi ad altre istituzioni o adottando al riguardo specifiche determinazioni attinenti la funzione di vigilanza, in armonia con i poteri conferitigli dalla normativa vigente.
3. In ogni caso il Garante valuta il rispetto degli standard di qualità in relazione alle informazioni che trasmette alla Regione in ordine al rilascio agli operatori dell'attestazione annuale di eccellenza di cui all'articolo 8, comma 4, della Legge.

**Articolo 8**

*Controllo sul rispetto degli standard di qualità*

1. Gli enti locali vigilano sul rispetto degli standard di qualità stabiliti ai sensi del regolamento.

2. L'Osservatorio esercita, nell'ambito dei compiti attribuitigli dall'articolo 4 della Legge, il monitoraggio ed il controllo sul rispetto degli standard di qualità, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi di cui al comma 2, lettera a), del suddetto articolo 4.
3. I risultati dell'attività di monitoraggio e controllo di cui al comma 2, oltre ad essere inviati al Garante, confluiscono nel rapporto annuale da inviare al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della Legge.

**Articolo 9**

*Mancato rispetto degli standard di qualità*

1. Il mancato rispetto degli standard di qualità costituisce violazione delle disposizioni della Legge richiamate.
2. In particolare, il mancato rispetto degli standard di qualità recepiti nel contratto di servizio costituisce inadempimento contrattuale rispetto al medesimo contratto e determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), della Legge, l'applicazione delle clausole che dettano le conseguenze degli inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale.
3. Il mancato rispetto degli standard di qualità, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, costituisce violazione delle condizioni contenute nelle carte dei servizi e determina, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della Legge, il rimborso forfetario previsto per il mancato rispetto degli impegni assunti.

**TITOLO III**

**Criteri di ammissibilità e aggiudicazione**

**SEZIONE I**

**Criteri di ammissibilità**

**Capo I - Area tecnico-professionale**

**Articolo 10**

*Criteri di legittimazione*

1. I criteri di legittimazione sono i parametri idonei a garantire il possesso dei requisiti da parte dei soggetti concorrenti, ivi compresa l'insussistenza di cause ostative, impeditive o interdittive, necessari allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.

**Articolo 11**

*Criteri di capacità tecnica e professionale*

1. I criteri di capacità tecnica e professionale sono i parametri idonei a garantire la titolarità in capo ai soggetti concorrenti delle dotazioni e dei requisiti tecnici necessari allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica, nonché a garantire l'idoneità dei soggetti concorrenti, da verificarsi rispetto alle attività già svolte e ai risultati acquisiti, all'assunzione e gestione dei compiti professionali connessi allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi medesimi.



**Sindacale**

## Capo II - Area delle garanzie

### Articolo 12

*Criteria generali di garanzia*

1. I criteri di garanzia sono i parametri idonei ad assicurare l'espletamento, da parte dei soggetti concorrenti, di tutti gli adempimenti normativi prodromici o comunque connessi allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.

### Articolo 13

*Criteria di garanzia finanziaria*

1. I criteri di garanzia finanziaria sono i parametri idonei ad assicurare la prestazione delle garanzie finanziarie connesse alla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto di tale procedura.

## Capo III - Area procedurale

### Articolo 14

*Criteria di rispetto degli oneri informativi*

1. I criteri di rispetto degli oneri informativi sono i parametri idonei ad accertare l'adempimento, da parte dei soggetti concorrenti, degli oneri d'informazione e di conoscenza connessi allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.

### Articolo 15

*Criteria di rispetto degli oneri procedurali*

1. I criteri di rispetto degli oneri procedurali sono i parametri idonei ad accertare l'adempimento, da parte dei soggetti concorrenti, delle formalità procedurali connesse alla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi.

## SEZIONE II

### Criteria di aggiudicazione

#### Capo I - Area tecnico

### Articolo 16

*Criteria di compatibilità ambientale*

1. I criteri di compatibilità ambientale sono i parametri idonei a valutare i livelli di rispetto e salvaguardia dell'ambiente offerti dalle soluzioni tecniche ed organizzative proposte, dai soggetti concorrenti, per lo svolgimento dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.

### Articolo 17

*Criteria di soddisfazione degli obiettivi*

# L'Informatore

giugno 2007

## Leggi decreti circolari

1. I criteri di soddisfazione degli obiettivi sono i parametri idonei a valutare il grado del raggiungimento, o dell'eventuale miglioramento, degli obiettivi e degli standard previsti dagli strumenti pianificatori posti a base della procedura ad evidenza pubblica offerta dalle soluzioni tecniche ed organizzative proposte per lo svolgimento dei servizi.

### Articolo 18

*Criteria di valutazione tecnico-organizzativa*

1. I criteri di valutazione tecnico-organizzativa del concorrente sono i parametri idonei a valutare le caratteristiche tecniche e organizzative dell'offerta proposta per lo svolgimento dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica, nonché a valutare l'organizzazione gestionale e operativa della struttura che verrà adibita a tale svolgimento.

## Capo II - Area economica

### Articolo 19

*Criteria di valutazione economica*

1. I criteri di valutazione economica dell'offerta sono i parametri idonei a valutare i miglioramenti che le soluzioni tecniche e organizzative offrono rispetto ai profili economico-finanziari relativi allo svolgimento dei servizi posti a base della procedura a evidenza pubblica.

## TITOLO IV

### Disposizioni transitorie e finali

### Articolo 20

*Disciplina transitoria*

1. Gli operatori del settore dei servizi sono vincolati al rispetto degli standard di qualità decorsi sei mesi dalla pubblicazione delle deliberazioni della giunta regionale di cui agli articoli 3 e 4.

2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, si applicano integralmente le disposizioni in materia di vincolatività, rispetto e conseguenze per il mancato rispetto degli standard di qualità di cui agli articoli 6, 7 e 9. A decorrere dal medesimo termine gli enti locali, il Garante e l'Osservatorio esercitano le proprie funzioni in ordine al monitoraggio ed al controllo sul rispetto degli standard ed all'adozione delle conseguenti determinazioni.

### Articolo 21

*Aggiornamento e revisione*

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 3 e 4 sono periodicamente soggette ad aggiornamento e revisione, tenuto conto delle risultanze delle iniziali fasi applicative nonché del confronto con gli enti locali, gli operatori e gli utenti al fine di soddisfare gli obiettivi a cui si informa il presente regolamento.

2. Gli operatori e gli utenti che intendano promuovere aggiorn-



Sindacale

namento o revisione degli indicatori definiti dalle deliberazioni della giunta regionale di cui all'articolo 3 possono inoltrare, anche formulando puntuali proposte di modifica, apposita segnalazione al Garante, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni e a seguito delle dovute istruttorie, trasmette le eventuali indicazioni per l'aggiornamento e la revisione alla giunta regionale.

#### Allegato A

##### Standard di qualità relativi al servizio idrico integrato

###### I - Area tecnico-ingegneristica

1. Costituiscono elementi di valutazione dell'andamento delle attività svolte dagli operatori, con riferimento all'area tecnico-ingegneristica:

- realizzazione e rispetto del programma degli interventi in termini di tempi e di costi;
- misure volte a favorire il risparmio idrico;
- controlli delle reti e della qualità dell'acqua;
- dotazione di contatori a norma e modalità di verifica periodica;
- alimentazione idrica;
- smaltimento fanghi;
- copertura del servizio;
- perdite complessive;
- continuità del servizio.

###### II - Area economico-finanziaria-tariffaria

1. Costituiscono elementi finalizzati alla valutazione dell'andamento delle attività svolte dagli operatori con riferimento ai relativi risvolti economico-finanziari e tariffari:

- rapporto fra i costi sostenuti e le entrate ottenute;
- scostamento fra costi e ricavi preventivi e consuntivi per servizio;
- individuazione del valore dei singoli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale;
- composizione del patrimonio aziendale;
- correlazione tra elementi del passivo e dell'attivo patrimoniale;
- redditività della gestione;
- incidenza delle singole voci di costo;
- durata dei finanziamenti;
- ciclo lettura;
- ciclo fatturazione dei conguagli;
- corretta applicazione dell'articolazione tariffaria.

###### III - Area di soddisfazione dell'utenza

1. Costituiscono elementi finalizzati alla misurazione del grado di soddisfazione dell'utenza, in termini di qualità erogata e percepita:

- accesso agli sportelli;
- organizzazione della struttura di relazione con il pubblico, ivi compresi gli strumenti per l'accesso degli utenti e l'ampiezza dei relativi orari;
- continuità del servizio;
- efficacia delle informazioni e delle comunicazioni effettuate;
- comunicazione delle interruzioni;
- preavviso per le interruzioni programmate;
- funzionalità ed efficacia del servizio informazioni telefoni-

co (call center);

- efficacia ripristini forniture in caso di morosità;
- rispetto di modalità e termini predeterminati nelle relazioni con gli utenti;
- adeguatezza facilitazioni utenze particolari;
- rispetto appuntamenti;
- sospensioni di servizio;
- tipologia di pagamento garantita.

###### IV - Area gestionale interna

1. Costituiscono elementi finalizzati alla valutazione dell'andamento della gestione interna:

- organizzazione del servizio di analisi;
- organizzazione del telecontrollo;
- piano interruzioni del servizio;
- tenuta registri per dati quali-quantitativi;
- sistema di qualità;
- distribuzione sportelli;
- contabilità analitica per centri di costo;
- procedura gestione reclami;
- servizio ricerca perdite;
- registri inventari;
- verifica perdite;
- pronto intervento;
- produttività del personale;
- outsourcing;
- controllo di gestione;
- valutazione dell'efficacia della spesa.

###### V - Area ambientale

1. Costituiscono elementi finalizzati a misurare le attività svolte dagli operatori dal punto di vista ambientale:

- qualità dell'acqua erogata;
- laboratorio di analisi certificato;
- servizio analisi: realizzazione e risultati;
- quantità di fanghi riutilizzati rispetto alla quantità smaltita;
- interruzioni degli impianti di depurazione;
- scostamento degli scarichi rispetto alle concentrazioni di legge.

#### Allegato B


##### Criteri di ammissibilità

###### I - Area tecnico-professionale

###### Criteri di legittimazione

1. Costituiscono criteri di legittimazione:

- lo stabilimento della sede legale di ciascun concorrente o, in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio, di ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati, in uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea;
- l'insussistenza di qualsivoglia procedura o provvedimento, giudiziale o amministrativo, che risulti ostativo, impeditivo o interdittivo della facoltà di partecipare e/o di risultare aggiudicatario di procedure ad evidenza pubblica e/o di svolgere, in tutti i loro segmenti o componenti, i servizi posti ad oggetto di tali procedure, da appurare con riferimento alla situazione amministrativa, penale, fiscale, tributaria, previdenziale e societaria di ciascun concorrente;
- la sussistenza dei requisiti di conformità alle norme di leg-



Sindacale

ge, regolamentari ed autorizzatorie di carattere generale e speciale necessarie e/o funzionali allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica;

d) l'insussistenza di cause ostative alla partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, ivi incluso il rispetto dei divieti di partecipazione previsti dalle discipline di settore in caso di operatori che benefici no di affidamenti diretti;

e) il formale impegno a sottoscrivere il patto di integrità;

f) il formale impegno ad ottenere la certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 in un tempo congruo.

#### *Criteri di capacità tecnica e professionale*

1. Costituiscono criteri di capacità tecnica e professionale:

a) il possesso di requisiti di natura tecnica, economica, finanziaria e professionale atti a dimostrare che ciascun concorrente, in forma singola o associata, è in possesso di risorse, mezzi, dotazioni, capacità ed esperienze pregresse in grado di assicurare, in caso di aggiudicazione, lo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.

#### **II - Area delle garanzie**

##### *Criteri generali di garanzia*

1. Costituiscono criteri di garanzia:

a) il formale impegno assunto da parte di ciascun concorrente, singolo o associato, in ordine al puntuale rispetto, in caso di aggiudicazione della procedura, di qualsivoglia disposizione normativa, regolamentare o autorizzatoria di carattere generale e speciale necessaria e/o funzionale alla corretta gestione dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.

##### *Criteri di garanzia finanziaria*

1. Costituiscono criteri di garanzia finanziaria:

a) la costituzione, secondo importi, tipologie, termini e modalità predefinite dall'ente locale, delle garanzie cauzionali provvisorie necessarie per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica;

b) il formale impegno a costituire, secondo importi, tipologie, termini e modalità predefinite dall'ente locale, le garanzie cauzionali definitive necessarie per lo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica.

#### **III - Area procedurale**

##### *Criteri di rispetto degli oneri informativi*

1. Costituiscono criteri di rispetto degli oneri informativi:

a) la presa visione, l'esatta conoscenza, nonché la completa accettazione di tutte le condizioni generali e speciali di espletamento e di aggiudicazione della procedura, ivi inclusi i luoghi e l'ambito territoriale interessati dai Servizi posti in aggiudicazione, le modalità di prestazione degli stessi, le caratteristiche della gestione e gli atti programmatici posti a base della procedura ad evidenza pubblica, nonché le condizioni contrattuali e regolamentari che presidono allo svolgimento, in tutti i loro segmenti o componenti, dei servizi;

b) il formale impegno alla riservatezza in merito alle informazioni rese e/o acquisite nel corso della procedura ed il rilascio del consenso al trattamento dei propri dati da parte dei sog-

getti partecipanti.

##### *Criteri di rispetto degli oneri procedurali*

1. Costituiscono criteri di rispetto degli oneri procedurali:

a) il rispetto delle modalità, delle formalità e dei termini di presentazione delle offerte;

b) il formale impegno a mantenere valida ed irrevocabile l'offerta presentata per un periodo di tempo predeterminato dall'ente locale;

c) il rispetto dei divieti, dei vincoli e degli oneri previsti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, ivi incluse le clausole che prescrivono l'insussistenza di rapporti di controllo o di collegamento con altri partecipanti o, in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio, l'individuazione dei soggetti raggruppati o consorziati, con specificazione dei relativi ruoli, o le clausole che attribuiscono all'ente locale la facoltà di sospendere o di revocare la procedura, di procedere ad aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida e di sostituire l'aggiudicatario inadempiente mediante scorrimento della graduatoria di gara secondo modalità, termini e condizioni predeterminati dall'ente locale.

#### **Allegato C**

##### **Criteri di aggiudicazione**

#### **I - Area tecnica**

##### *Criteri di compatibilità ambientale*

1. Costituiscono criteri di compatibilità ambientale:

a) il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente nel corso dello svolgimento dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica, da attuare mediante riduzione dell'impatto ambientale;

b) la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, quale fattore premiante;

c) il possesso di un bilancio ambientale, inteso come il documento informativo nel quale sono descritte le principali relazioni tra l'impresa e l'ambiente, pubblicato volontariamente allo scopo di comunicare direttamente con il pubblico interessato, quale fattore premiante.

##### *Criteri di soddisfazione degli obiettivi*

1. Costituiscono criteri di soddisfazione degli obiettivi:

a) l'anticipazione nel raggiungimento o il miglioramento, sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo, degli obiettivi e degli standard di erogazione del servizio previsti dagli strumenti programmatici posti a base della procedura ad evidenza pubblica;

b) il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti e della salute e tutela dei lavoratori coinvolti nello svolgimento dei servizi posti ad oggetto della procedura ad evidenza pubblica;

c) il possesso di un bilancio sociale, inteso come il documento di rendicontazione mirante a delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte aziendali, pubblicato volontariamente dall'impresa allo scopo di comunicare direttamente con il pubbli-



Sindacale

# **L'Informatore**

giugno 2007

## **Leggi decreti circolari**

**SINDACALE**

co interessato, quale fattore premiante;  
d) il possesso dell'attestazione annuale di eccellenza, che premia l'impegno dell'impresa nel campo della soddisfazione dell'utente, rilasciata dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge, quale fattore premiante.

### *Criteria di valutazione tecnico-organizzativa*

1. Costituiscono criteri di valutazione tecnico-organizzativa:
  - a) la previsione di innovazioni tecnologiche e l'adozione di modelli gestionali ed organizzativi tali da apportare miglioramenti agli standard tecnici e gestionali previsti dagli strumenti programmatori posti a base della procedura ad evidenza pubblica;
  - b) la qualifica, le caratteristiche, le esperienze e le competenze pregresse riferibili al personale di vertice proposto da ciascun concorrente per l'organizzazione e la gestione del servizio;
  - c) il possesso della certificazione di qualità del sistema di gestione aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001, quale fattore premiante;
  - d) le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento alla qualità del piano di riqualificazione, formazione e utilizzo del personale proveniente dalle gestioni precedenti, quale fattore premiante;
  - e) l'applicazione di clausole contrattuali di tipo sanzionatorio per inadempimenti gravi della prestazione verificatisi in occasione di precedenti gare, quale fattore penalizzante.

### **II - Area economica**

#### *Criteria di valutazione economica*

1. Costituiscono criteri di valutazione economica:
  - a) i miglioramenti dei profili economico-finanziari e la riduzione dei costi di esercizio che caratterizzano lo svolgimento dei servizi posti a base della procedura ad evidenza pubblica;
  - b) la bancabilità e la redditività dell'investimento, in termini di convenienza del tasso di remunerazione del capitale proposto, da valutare sulla base delle caratteristiche dell'offerta presentata;
  - c) il possesso della certificazione contabile del bilancio, quale fattore premiante.

## **Apprendistato per l'alta formazione Attivate le procedure per il rilascio del parere di conformità**


Il 23 aprile tra l'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano e le organizzazioni dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil è stato sottoscritto un accordo per la definizione delle procedure per il rilascio del parere di conformità, da parte della Commissione apprendistato presso l'Ente bilaterale del terziario - Ebiter, per i progetti di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione in attuazione dell'art. 50 del Dlgs n. 276/2003. L'accordo dà attuazione a

quanto sottoscritto a livello regionale con l'accordo quadro del 6 febbraio 2007 (Lavoronews n. 8 del 12.2.2007). Ai fini del rilascio del parere di conformità si applicano le disposizioni contenute nel verbale di accordo del 15 febbraio 2005 e nel verbale di accordo del 7 giugno 2006 (Lavoronews n. 31 del 10.7.2006) per quanto compatibili con la specifica tipologia del contratto.

### ► VERBALE DI ACCORDO del 23 aprile 2007.

Tra l'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della provincia di Milano, rappresentata dal segretario generale dr. Gianroberto Costa, la Filcams-Cgil rappresentata da Pasquale Tempesta, la Fisascat-Cisl rappresentata da Paolo Mirando, la Uiltucs-Uil rappresentata da Giovanni Gano, premesso che

- l'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 definisce il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e che il successivo articolo 50 individua la regolamentazione di tale tipologia di apprendistato;
- il ministero del Lavoro con circolare del 14 ottobre 2004, n. 40 ha delineato gli aspetti principali del nuovo istituto;
- il ministero del Lavoro e la Regione Lombardia hanno stipulato il 3 novembre 2004 un protocollo d'intesa per la sperimentazione di percorsi formativi nella via alta dell'apprendistato;
- la Regione Lombardia con delibera di giunta n. VII/20747 del 16 febbraio 2005 ha approvato le linee di indirizzo per la sperimentazione dell'art. 50 del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione";
- con decreto del direttore generale della Dg Istruzione, formazione e lavoro del 21 luglio 2005 è stato approvato il dispositivo regionale "Sperimentazione percorsi di alta formazione in apprendistato" in attuazione del citato protocollo d'intesa;
- con decreto della direzione generale Istruzione, formazione e lavoro del 23 novembre 2006 è stato approvato il dispositivo per la sperimentazione di percorsi formativi nella via alta dell'apprendistato in attuazione dell'art. 50 del Dlgs 276/2003 - Seconda fase;
- i progetti ammissibili al finanziamento devono essere promossi da associazioni di rappresentanza di imprese, territoriali e/o di categoria localizzate in Lombardia ed inserite nel sistema \*rappresentanza camerale o del Cnel;
- in data 6 febbraio 2007 è stato sottoscritto tra l'Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi e la Filcams - Cisl Lombardia, la Fisascat - Cisl Lombardia e la Uiltucs - Uil Lombardia un Accordo quadro regionale per la regolamentazione dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione in attuazione dell'art. 50 del Dlgs n. 276/2003;
- in tale Accordo quadro si è convenuto sull'opportunità di istituire presso gli enti bilaterali territoriali della Lombardia una Commissione paritetica competente per il rilascio del parere di conformità previsto dall'art. 47 del Ccnl per i dipendenti da



Sindacale

# L'Informatore

giugno 2007

## Leggi decreti circolari

MOD. APPROV. TA F. 001/07

**EBiTer** ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI MILANO  
CORSO BUENOS AIRES, 77 - 20124 MILANO  
TEL. 02 66797 201 FAX 02 66797 239  
info@ebitermilano.it - www.ebitermilano.it

COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE - APPRENDISTATO

Richiesta di parere di conformità, ai sensi dell'art. 21 ter del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004, per l'assunzione con contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ Matricola INPS \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

Numero dipendenti in forza presso l'azienda	Alla data di presentazione della domanda	Nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda
Dirigenti		
Quadri		
Impiegati		
Operai		
<b>TOTALE</b>		

CFU/Inserimento \_\_\_\_\_  
Contratti a termine \_\_\_\_\_  
Apprendisti \_\_\_\_\_

Unità da assumere con contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione per la seguente qualifica:

N° \_\_\_\_\_ Livello FINALE \_\_\_\_\_ Full Time  Part Time N° ore \_\_\_\_\_

di cui N° \_\_\_\_\_ appartenenti alle categorie protette (L. 68/99)

Sede di lavoro \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Unione \_\_\_\_\_ CGIL \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Visti

- gli artt. 47 e segg. del D. Lvo n. 276/2003 in materia di apprendistato;
- il Titolo V - Apprendistato - del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2/7/2004;
- il Protocollo d'intesa per la sperimentazione di percorsi formativi nella via alta dell'apprendistato sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e la Regione Lombardia il 3 novembre 2004;
- la delibera della Regione Lombardia n. VII/20747 del 16 febbraio 2005 che ha approvato le linee di indirizzo per la sperimentazione dell'art. 50 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione";
- il decreto del Direttore Generale della D.G. Istruzione, formazione e lavoro del 21 luglio 2005 che ha approvato il dispositivo regionale "Sperimentazione percorsi di alta formazione in apprendistato" in attuazione del citato Protocollo d'intesa;
- il decreto della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro del 23 novembre 2006 che ha approvato il dispositivo per la sperimentazione di percorsi formativi nella via alta dell'apprendistato in attuazione dell'art. 50 del D. gs. 276/2003 - Seconda fase;
- l'Accordo quadro del 6/2/2007 per la regolamentazione dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione sottoscritto tra l'Unione Regionale Lombardia del Commercio, del Turismo e dei Servizi e la Filcams-C.G.I.L., Fisascat-C.I.S.I.L., Uiltras-U.I.L. Regionali;
- i verbali di accordo del 15/2/2006 e del 7/6/2005 tra l'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano e Filcams-C.G.I.L., Fisascat-C.I.S.I.L., Uiltras-U.I.L. relativi alla costituzione e al funzionamento della Commissione Paritetica Territoriale Apprendistato;

chiede

a codesta Commissione Paritetica Territoriale il rilascio del parere di conformità ai sensi dell'art. 21 ter del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004, per l'assunzione di rapporti di lavoro con contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

a tale scopo dichiara che

- alla presente domanda viene allegato il progetto formativo relativo alla qualifica professionale richiesta;
- applica e rispetta integralmente, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 30/2003, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisi e Uiltras-Uil;
- versa e si impegna a versare i contributi di assistenza contrattuale previsti dall'art. 40 - Contributi di assistenza contrattuale del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 2/7/2004 e allega idonea documentazione;
- versa e si impegna a versare i contributi a favore dell'Ente Bilaterale Territoriale EBiTer Milano previsti dall'art. 21 Finanziamento Enti Bilaterali territoriali del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 2/7/2004 e allega idonea documentazione;
- di non avere in atto sospensioni dal lavoro ai sensi dell'art. 2 della Legge 12.8.1977, n. 675 e che non sono state effettuate, nei sei mesi precedenti, riduzioni di personale concernenti lavoratori con la qualifica di cui alla presente richiesta;
- di consegnare copia del presente parere di conformità agli apprendisti assunti unitamente alla lettera di assunzione e contestualmente di trasmettere alla Commissione copia del modello C/ASS.;
- di rispettare la proporzione numerica e la percentuale di conferma relativa ai contratti di apprendistato scaduti nei 24 mesi precedenti così come previste dal vigente CCNL.

data \_\_\_\_\_ Timbro e firma \_\_\_\_\_

**FORMULA DI CONSENSO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa, ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lvo. 196/2003, consente ad EBiTer Milano il loro trattamento nella misura necessaria per il conseguimento del parere di conformità per l'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, così come previsto dalla vigente legislazione, dagli accordi territoriali e dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e per tutte le attività ricondotte alla gestione, al monitoraggio ed all'analisi del contratto di apprendistato. Consente altresì la comunicazione ed il trattamento dei dati personali alle Organizzazioni costituenti EBiTer Milano per le finalità di cui sopra.

data \_\_\_\_\_ Timbro e firma \_\_\_\_\_

**Commissione Paritetica Territoriale - Apprendistato**

L'UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Si attesta che la presente domanda è conforme in rapporto alle norme previste in materia di apprendistato del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 2 luglio 2004 ed alle regolamentazioni sopra richiamate.

FILCAMS - CGIL FASACAT - CSI UILTRAS - UIL

Il presente parere di conformità ha validità di tre mesi dalla data del rilascio. Durante tale periodo resta valido fino ad eventuale modifica degli elementi e dei requisiti aziendali necessari per l'assunzione con contratto di apprendistato indicati nella presente domanda.

aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi del 2 luglio 2004;

concordano quanto segue

1. La Commissione paritetica territoriale apprendistato istituita con verbale di accordo del 15 febbraio 2005 è competente per il rilascio del parere di conformità previsto dall'art. 47 del Ccnl per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004.

2. Ai fini del rilascio del parere di conformità si applicano le disposizioni contenute nel verbale di accordo del 15 febbraio 2005 e nel verbale di accordo del 7 giugno 2006 per quanto compatibili con la specifica tipologia del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione in attuazione dell'art. 50 del Dlgs n. 276/2003.

3. I privati datori di lavoro che partecipano al dispositivo regionale del 23 novembre 2006 per la sperimentazione di percorsi formativi nella via alta dell'apprendistato, richiederanno il parere di conformità utilizzando il modello allegato al presente verbale di accordo.

## Il trattamento di malattia degli apprendisti nel Ccnl Terziario

A seguito delle indicazioni Inps sul trattamento di malattia da corrispondere agli apprendisti in attuazione delle novità introdotte dalla legge Finanziaria 2007 (Lavoronews n. 10 del 26.2.2007), Confcommercio fornisce alcuni chiarimenti che consentono di individuare con esattezza le modalità applicative riguardanti la corresponsione del trattamento di malattia spettante agli apprendisti a cui si applica il Ccnl Terziario. Com'è noto, il rinnovo del 2 luglio del 2004 ha introdotto un trattamento di malattia specifico per i lavoratori apprendisti prevedendo una indennità a carico del datore di lavoro, differenziata a seconda che si trattasse di semplice malattia o di ricovero ospedaliero.

► **NOTA Confcommercio Prot. 01054 del 27 aprile 2007. Ccnl Terziario: trattamento malattia degli apprendisti.**

Si fa riferimento alla nota confederale del 13 aprile u.s., n. 46 del settore legislazione previdenziale e sociale, di commento del messaggio Inps n. 8615 del 3.4.2007, per fornire alcuni ulteriori chiarimenti in ordine al trattamento di malattia spettante agli apprendisti cui si applica il Ccnl Terziario. Com'è noto, infatti, il rinnovo del 2 luglio del 2004 ha introdotto un trattamento di malattia specifico per i lavoratori apprendisti prevedendo una indennità a carico del datore di lavoro, differenziata a seconda che si trattasse di semplice malattia o di ricovero ospedaliero.



Sindacale

	Indennità datore lavoro (come da Ccnl 2 luglio 2004)	Indennità Inps (come da legge Finanziaria)
<b>Malattia</b>		
primi 3 giorni	60% della retribuzione cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro <sup>1</sup>	Il periodo non è indennizzato
dal 4 al 20° giorno	Il periodo non è indennizzato	50% della retribuzione
dal 21° giorno	Il periodo non è indennizzato	66,66% della retribuzione
<b>Ricovero ospedaliero</b>		
primi 3 giorni	60% della retribuzione cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro	Il periodo non è indennizzato
dal 4 al 20° giorno	Integrazione dell'indennità Inps fino a raggiungere il 60% della retribuzione	20% della retribuzione
dal 21° giorno	Integrazione dell'indennità Inps fino a raggiungere il 60% della retribuzione per tutto il periodo di ricovero fino al termine del rapporto ex art. 167 Ccnl	26,66% della retribuzione
<sup>1</sup> "limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno" cfr. art. 54 Ccnl 2 luglio 2004		

Successivamente, dall'1.1.2007, la legge finanziaria ha esteso agli apprendisti l'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps, secondo la disciplina prevista per tutti gli altri dipendenti.

Il necessario intervento chiarificatore dell'Inps ci consente di individuare con esattezza le modalità applicative riguardanti la corresponsione del trattamento di malattia spettante agli apprendisti del nostro settore, riassunto nella tabella sopra.

## Giurisprudenza

### COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

#### Demansionamento professionale

► CASSAZIONE Sez. lav. 26 giugno 2006, n. 14729 (da Dir. & Prat. Lav. n. 7/07, pag. 492). **Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione - Demansionamento professionale del lavoratore - Conseguente diritto al risarcimento del danno - Prov del danno - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Liquidazione in via equitativa - Ammissibilità - Criteri presuntivi - Utilizzabilità.** In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qua-

lità ae quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Rigetta, App. Messina, 9 dicembre 2003).

### RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA

#### Contratto di agenzia Caratteristiche

► CASSAZIONE Sez. lav. 7 luglio 2006, n. 15484 (da Dir. & Prat. Lav. n. 8/07, pag. 561). **Controversie del lavoro - Prove - Contratto di agenzia - Prova - Conferimento dell'ulteriore facoltà di riscuotere somme - Libertà delle forme - Sussistenza - Prova per presunzioni - Ammissibilità.** In tema di agenzia, l'attribuzione all'agente della facoltà di riscuotere può essere concessa in qualunque forma e provata con ogni mezzo di prova, anche per presunzioni (Art. 1742, 1744, 2722, 2723, 2729 c.c.).





Sindacale

# 'Informatore

giugno 2007

## Amministrazione del personale

### TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

#### Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1339,34+180,76	540,37	25,46
I	1206,49	537,52	24,84
II	1043,60	532,54	22,83
III	892,00	527,90	21,95
IV	771,46	524,22	20,66
V	696,98	521,94	20,30
VI	625,75	519,76	19,73
VII	535,73+5,16	517,51	19,47

##### Apprendisti

Livello	Paga base (1/9/2006)	Contingenza (1/9/99)
	Euro	Euro
II Prima metà	730,52	424,47
II Seconda metà	887,06	428,67
III Prima metà	624,40	420,77
III Seconda metà	758,20	424,93
IV Prima metà	540,02	417,83
IV Seconda metà	655,74	421,97
V Prima metà	487,89	416,31
V Seconda metà	592,43	420,13
VI Prima metà	438,02	414,28
VI Seconda metà	531,89	418,38

Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

#### Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

#### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

# L'Informatore

giugno 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.149,63

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.033,43

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.930,14

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.723,56

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.455,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.245,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		3.120,00

1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

# L'Informatore

giugno 2007

## Amministrazione del personale

### Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/9/2006) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	728,23	530,04	15,49
II	611,39	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.185,73+46,48	542,70	5,18	1.780,09	14,69
Q.B	1.062,59+41,32	537,59	5,18	1.646,68	13,60
I	954,20	536,71	4,18	1.495,09	12,67
II	831,07	531,59	7,43	1.370,09	11,58
III	756,90	528,26	3,36	1.288,52	10,92
IV	687,65	524,94	3,72	1.216,31	10,31
V	614,92	522,37	3,63 *	1.140,92	9,67
VI S	572,92	520,64	5,97	1.099,53	9,30
VI	557,55	520,51	5,97	1.084,03	9,16
VII	491,78	518,45	6,87	1.017,10	8,59

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi simili - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV					
Livello	Paga base (1/7/2005) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro	Ivc (3) Euro
Q.A	1.180,05+46,48	542,19	5,18	1.773,90	14,64
Q.B	1.057,43+41,32	537,12	5,18	1.641,05	13,55
I	949,04	536,24	4,18	1.489,46	12,62
II	826,68	531,20	7,43	1.365,31	11,54
III	753,03	527,91	3,36	1.284,30	10,89
IV	684,29	524,64	3,72	1.212,65	10,28
V	611,82	522,09	3,63 *	1.137,54	9,64
VI S	570,08	520,38	5,97	1.096,43	9,27
VI	554,71	520,25	5,97	1.080,93	9,14
VII	489,20	518,22	6,87	1.014,29	8,56

\* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

**N.B.** La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

(3) A partire da aprile 2006 e per i 6 mesi successivi è stato fissato l'elemento provvisorio della retribuzione da erogare a copertura a seguito della formula disdetta Ccnl Turismo di settembre 2005. Da luglio 2006 l'importo è stato incrementato nelle cifre inserite in colonna.



Sindacale

# L'Informatore

giugno 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	{ datore di lavoro lavoratore (1)	23,81	23,81	23,81	23,81
		9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	{ datore di lavoro lavoratore	0,60	-	0,60	0,60
		0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2007 a € 40.083,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

### TABELLE CONTRIBUTI

#### Minimali

	Inps (1/1/2007)		Inail (1/1/2007)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 41,43 giorn. € 1077,18 mensili	€ 6,21 orari	Impiegati / operai € 42,74 giorn. € 1068,55 mensili	€ 6,41 orari
Dirigenti	€ 112,38 giorn. € 2921,88 mensili	€ 16,86 orari	Dirigenti (1) € 79,38 giorn. € 1984,50 mensili	€ 9,92 orari

(1) Dal 1° luglio 2006

### Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2007)	Limite massimo (1/1/2007)	Riduzione contributiva (1/1/2007)
Fino a € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 844,06 mensili	5,84%
Oltre € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1014,48 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

# L'Informatore

giugno 2007

## Amministrazione del personale

### Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

### Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.340,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

# L'Informatore

giugno 2007


## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro. Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.



Sindacale

# L'Informatore

giugno 2007

## Amministrazione del personale

### Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 28 febbraio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: [www.quas.it](http://www.quas.it) - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. \*Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

### Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00


Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: [www.fondorest.it](http://www.fondorest.it) - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

### Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione <sup>(1)</sup>	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia 9/E - P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma - C/C n. 48410/14 - ABI 8327 - CAB 032003 - Intestato al Fondo Pensione FON.TE  
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: [fonte@previnet.it](mailto:fonte@previnet.it) - sito internet: [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

# L'Informatore

giugno 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Banca Intesa Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006
<b>Quadri</b>	2,82	<b>Apprendisti 2a metà (1)</b>	
1	2,62	2	1,97
2	2,36	3	1,77
3	2,13	4	1,62
4	1,94	5	1,52
5	1,83	6	1,43
6	1,72	<b>Operatori di vendita</b>	
7	1,59	1a categoria	1,89
<b>Apprendisti 1a metà (1)</b>		2a categoria	1,71
2	1,73		
3	1,57		
4	1,44		
5	1,36		
6	1,28		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

### Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3

Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria Lusso, I e II categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.774,91	3,55	3,55	7,10
Quadro B	1.641,50	3,28	3,28	6,57
1	1.490,91	2,98	2,98	5,96
2	1.362,66	2,73	2,73	5,45
3	1.285,16	2,57	2,57	5,14
4	1.212,59	2,43	2,43	4,85
5	1.137,29	2,27	2,27	4,55
6s	1.093,56	2,19	2,19	4,37
6	1.078,06	2,16	2,16	4,31
7	1.010,23	2,02	2,02	4,04
4 (min. 18 anni)	1.188,33	2,38	2,38	4,75
5 (min. 18 anni)	1.114,54	2,23	2,23	4,46
6s (min. 18 anni)	1.071,68	2,14	2,14	4,29
6 (min. 18 anni)	1.056,49	2,11	2,11	4,23
7 (min. 18 anni)	990,02	1,98	1,98	3,96

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente  
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro  
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato





Sindacale

# L'Informatore

giugno 2007

## Amministrazione del personale

### Ente Bilaterale territoriale pubblici esercizi Tabelle quote adesione - Ccnl 22 gennaio 1999 art. 20 comma 3


Calcolate sulla base dell'importo complessivo di paga base e contingenza in vigore alla data dell'1/7/2005 per 14 mensilità da versare a mezzo bonifico bancario Banca Intesa Spa Ag. 52 Milano c/c 53041/61 - Abi 3069 - Cab 1798 o con bollettino postale sul c/c 40355208

Categoria III e IV categoria				
Livelli	Paga base + contingenza	Quota azienda 0,20	Quota dipendente 0,20	Totale quota
Quadro A	1.768,72	3,54	3,54	7,07
Quadro B	1.635,87	3,27	3,27	6,54
1	1.485,28	2,97	2,97	5,94
2	1.357,88	2,72	2,72	5,43
3	1.280,94	2,56	2,56	5,12
4	1.208,93	2,42	2,42	4,84
5	1.133,91	2,27	2,27	4,54
6s	1.090,46	2,18	2,18	4,36
6	1.074,96	2,15	2,15	4,30
7	1.007,42	2,01	2,01	4,03
4 (min. 18 anni)	1.184,75	2,37	2,37	4,74
5 (min. 18 anni)	1.111,23	2,22	2,22	4,44
6s (min. 18 anni)	1.068,65	2,14	2,14	4,27
6 (min. 18 anni)	1.053,46	2,11	2,11	4,21
7 (min. 18 anni)	987,27	1,97	1,97	3,95

Nota bene: per gli importi inferiori a 50,00 euro il pagamento potrà essere effettuato trimestralmente  
- per i rapporti di lavoro part-time l'importo va riproporzionato sulla base dell'effettivo orario di lavoro  
- per il personale apprendista valgono i criteri del personale a tempo indeterminato

### Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		Indennità base più indennità integrativa %
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

# L'Informatore

giugno 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
<b>Limite scaglione mensile</b>					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

# 'Informatore

giugno 2007

## Amministrazione del personale

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	1,20
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	1,20
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

### Deduzioni per familiari a carico

#### A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

#### B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

##### Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X} (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \text{ X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

##### Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali). Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

##### Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

# L'Informatore


giugno 2007

## Amministrazione del personale

### MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D	Mat. fac. L. 104/92	L 053	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92	L 054	Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92	L 056	Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 057	Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92	L 058	Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile.
	D	Ind. cong. art. 80 L. 388/2000	L 070	Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000.
	B e C	Cong. straord.	C S01	Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro".
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C	Retrib. dicembre	A 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Retrib. dicembre	D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".

SINDACALE



Sindacale

# L'Informatore

giugno 2007

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.008,00 mensili e € 36.093,00 annuali per il 2002). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo.
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PLO0 - SLO0 - SV00 - UN00	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	X 000	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DECONTRIBUZIONE	B e C	Ctr. Sol. D.L. 295/96	M 930	Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l'ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella "numero giornate".
	B e C	Cong. Contr. 10%	M 931	Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà.
	D	Rec. Contr. 10%	L 931	Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto.
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.



Sindacale


# L'Informatore

giugno 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1777,53.
	D	Prestampata	53	Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1777,53 per l'anno 2006.
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa.
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1777,53.
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1777,53.
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. L. 407/90	159	Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	259	Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. DI 398/92	286	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	275	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.



Sindacale

# L'Informatore

giugno 2007

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti. Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
LAVORO STRAORDINARIO	B e C	Lav. Str. 5%	S 005	Interessa e aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Art. 9 bis L. 166/91	M900	Numero dipendenti, somme a carico dell'azienda versate o accantonate presso cassa, fondi o gestioni, da assoggettare al contributo di solidarietà (10%).



Sindacale

# 'Informatore

giugno 2007

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.





Sindacale

# L'Informatore

giugno 2007

## Amministrazione del personale

### TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
<b>ANNO 1994</b>	Dicembre	110,3	4,057	4,543
<b>ANNO 1995</b>	Dicembre	116,7	5,802	5,852
<b>ANNO 1996</b>	Dicembre	104,9	2,564	3,423
<b>ANNO 1997</b>	Dicembre	106,5	1,525	2,644
<b>ANNO 1998</b>	Dicembre	108,1	1,502	2,627
<b>ANNO 1999</b>	Dicembre	110,4	2,128	3,096
<b>ANNO 2000</b>	Dicembre	113,4	2,717	3,538
<b>ANNO 2001</b>	Dicembre	116,0	2,293	3,220
<b>ANNO 2002</b>	Dicembre	119,1	2,672	3,504
<b>ANNO 2003</b>	Dicembre	121,8	2,267	3,200
<b>ANNO 2004</b>	Dicembre	123,9	1,724	2,793
<b>ANNO 2005</b>	Dicembre	126,3	1,937	2,953
<b>ANNO 2006</b>	Dicembre	128,4	1,662	2,747
<b>ANNO 2007</b>	Gennaio	128,5	0,078	0,183
	Febbraio	128,8	0,311	0,483
	Marzo	129,0	0,467	0,725

(\*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

### Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

# L'Informatore

giugno 2007

Previdenza

WELFARE

## Indice

### PREVIDENZA

- ▶ Obblighi contributivi nei riguardi del Fondo di Tesoreria. Ulteriori precisazioni. Flusso EMens: esposizione delle informazioni. . . . . **Pag. 33**
- ▶ Esonero dagli obblighi Enpals per determinate prestazioni lavorative. Circolare Enpals n. 6/2007 . . . . . **Pag. 34**
- ▶ Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: rivalutazione annuale . . . . . **Pag. 35**
- ▶ Veicoli concessi in uso promiscuo. Trattamento previdenziale e fiscale. **Pag. 36**
- ▶ Libri obbligatori. Lr 2 aprile 2007 n. 8. **Pag. 36**

### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ▶ FonTe. Procedura Tf<sup>®</sup> as per gestione Tfr. **Pag. 37**

### ASSISTENZA

- ▶ L'indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata. Circolare Inps n. 76/2007. . . . . **Pag. 38**
- ▶ Rivalutazione degli assegni per le famiglie numerose a carico dei Comuni. . . . . **Pag. 41**
- ▶ Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni di riferimento per l'anno 2007. . . . . **Pag. 41**
- ▶ Quintuplicazione delle sanzioni Inail. **Pag. 44**

**IN PRIMO PIANO**

## Obblighi contributivi verso il Fondo di Tesoreria Ulteriori precisazioni Flusso EMens: esposizione delle informazioni

L'Inps, con il messaggio n. 10577/07 del 26 aprile 2007, in [www.inps.it](http://www.inps.it), fa seguito a quanto già reso noto in materia di obblighi contributivi nei riguardi del Fondo di Tesoreria, fornendo le seguenti precisazioni e integrazioni. ▶

### 1. Pluralità di posizioni e obbligo contributivo.

Ai fini della determinazione del requisito occupazionale (almeno 50 dipendenti) che fa sorgere l'obbligo contributivo nei riguardi del Fondo di Tesoreria, occorre tenere conto della struttura aziendale complessivamente considerata, a prescindere dal numero di unità o filiali in cui la stessa è articolata.

### 2. Versamento del contributo riferito ai lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006.

Per i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2006, il contributo al Fondo di Tesoreria deve essere versato a partire dal mese successivo (vale a dire dal periodo di paga successivo) alla consegna da parte del lavoratore del modello Tfr2, per un importo corrispondente alla quota di Tfr maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata della somma aggiuntiva a titolo di rivalutazione relativamente alle mensilità antecedenti a quella dell'effettivo versamento.

Considerato, tuttavia, che per detti lavoratori il contributo in parola, per i periodi pregressi, è comunque dovuto a prescindere dalla scelta operata, i datori di lavoro obbligati possono eseguire il versamento mensilmente, dalla data di assunzione del lavoratore, anche prima della ricezione del modello Tfr2. Va da sé che in detta ipotesi e con riferimento alla contribuzione riferita al periodo di paga corrente (da esporre sul modello DM 10 con il codice CF01), non dovrà essere versato l'importo a titolo di rivalutazione del 2,74%.

### 3. Decorrenza degli effetti delle scelte compiute in merito al conferimento del Tfr

Sulla scorta delle direttive Covip, per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti del conferimento è dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del modulo) e il versamento avviene dal mese di luglio 2007.

Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, la decorrenza degli effetti è sempre dal periodo di paga in corso al momento della scelta e il versamento avviene dal mese successivo (peraltro per i lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, resta inteso che il versamento del Tfr non potrà essere effettuato prima del mese di luglio 2007). Da quanto sopra deriva che, ai fini dell'individuazione dei periodi oggetto di versamento totale o parziale delle quote di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, assume rilievo la data di compilazione dei modelli Tfr1/Tfr2.

Pertanto:

per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, che abbiano conferito una quota di Tfr alla previdenza complementare, il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale, relativamente alle quote maturate dal 1° gennaio 2007 e fino al mese precedente quello della scelta (compilazione del Tfr1), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del Tfr1) il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale; nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l'intero Tfr maturando a forme pensionistiche complementari; per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 che, entro



Welfare

# L'Informatore

giugno 2007

Previdenza

sei mesi dalla data di assunzione, manifestano - espressamente o tacitamente - la propria volontà di destinare l'intero Tfr a forme pensionistiche complementari, il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria è comunque dovuto per il periodo di paga decorrente dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta espressa (compilazione del Tfr2), ovvero fino al periodo di paga precedente quello di decorrenza del silenzio assenso. In tal senso devono intendersi le istruzioni riportate nella parte seconda della circolare n. 70/2007 al punto 4, lett. b. 2); per gli stessi lavoratori che entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano la propria volontà di destinare una quota di Tfr alla previdenza complementare il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale, relativamente alle quote maturate dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta (compilazione del Tfr2), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del Tfr2) il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale.

#### 4. Conguaglio delle prestazioni per le quote di competenza del Fondo di Tesoreria.

La liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo.

Nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del Tfr ovvero delle anticipazioni, le aziende provvedono al conguaglio delle quote di Tfr corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità:

contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;

in caso di incapienza, contributi obbligatori dovuti all'Istituto (contributi lvs e altri minori).

A tale ultimo riguardo si precisa che i contributi oggetto di conguaglio sono tutti quelli presenti nel quadro "B-C" del DM10/2, ad eccezione delle quote associative.

#### 5. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

Le operazioni connesse al primo versamento al Fondo di Tesoreria potranno essere utilmente effettuate dai datori di lavoro entro il 16 luglio 2007, termine di scadenza della contribuzione corrente riferita al periodo di paga "giugno 2007". Il versamento potrà riferirsi a tutti i periodi pregressi, fino al mese di maggio 2007, sempre che entro tale data i lavoratori abbiano comunicato le scelte al datore di lavoro con la prevista modulistica (Tfr1-Tfr2). Ove la consegna della predetta modulistica avvenga entro il 30 giugno 2007 (Tfr1) ovvero entro il semestre (Tfr2), il primo periodo utile è quello di luglio 2007 (scadenza 16 agosto 2007) ovvero il periodo di paga successivo alla consegna (Tfr2), comprensivo degli arretrati. Resta ferma l'applicazione del tasso di rivalutazione del 2,74% fino alla data di effettivo versamento.

#### 6. Esposizione delle informazioni nel flusso EMens.

La struttura del flusso EMens è stata integrata con una nuova sezione <GestioneTfr> dove sono inserite le informazioni individuali relative al Fondo di Tesoreria e dove troveranno posto anche le informazioni relative alla scelta di destinazione del Tfr, attualmente in corso di definizione.

Il nuovo elemento <GestioneTfr> inserito nella sezione <DenunciaIndividuale> in sequenza al nodo <Tfr> nel quale

continuerà ad essere esposto l'importo di Tfr accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente quello della denuncia EMens, è suddiviso in <DestinazioneTfr> e <MeseTfr>.

Il primo di tali elementi (in corso di definizione) conterrà le informazioni sulla scelta di destinazione del Tfr, mentre il secondo le informazioni mensili individuali.

L'elemento <MeseTfr> è così composto:

<BaseCalcoloTfr> che contiene l'importo mensile preso a base per il calcolo del Tfr del mese;

<MeseTesoreria> a sua volta suddiviso in:

2a <Contribuzione> dove trovano posto gli importi versati al Fondo di Tesoreria;

2b <Prestazione> dove trovano posto gli importi recuperati in seguito a liquidazione o anticipazione di Tfr.

L'elemento <Contribuzione> è ulteriormente suddiviso in <ImportoCorrente> e <ImportoPregresso> corrispondenti, a livello individuale, rispettivamente a quanto esposto nel quadro BC del mod.DM10 con i codici CF01 e CF02. Nel flusso EMens non vengono invece evidenziate eventuali somme dovute a titolo di maggiorazione indicate nel mod. DM10 con il codice CF11.

Analogamente l'elemento <Prestazione> è ulteriormente suddiviso in <ImportoLiquidazione> che contiene, a livello individuale, la somma dei recuperi per liquidazione del Tfr, esposti nel quadro D del mod. DM10 con i codici PF10 e/o PF20, e <ImportoAnticipazione> che contiene, a livello individuale, la somma dei recuperi per anticipazione del Tfr, esposti con i codici PA10 e/o PA20.

Il flusso EMens sarà attivo a decorrere dalla seconda metà del mese di maggio onde consentire la trasmissione delle denunce in competenza aprile 2007 che prevedano il versamento al Fondo di Tesoreria. Qualora la predisposizione delle procedure informatiche non consentisse l'aggiornamento del flusso EMens contestualmente a quello DM10 e quindi vi fossero importi versati con il mod.DM10 e non documentati a livello individuale nel flusso EMens, questi potranno essere esposti nella prima denuncia EMens utile nell'elemento <Contribuzione> <ImportoPregresso>, pur se esposti nei precedenti DM10 con il codice CF01.

## Esonero dagli obblighi Enpals per determinate prestazioni lavorative

La legge Finanziaria 2007 ha disposto l'esclusione degli obblighi formali e di versamento contributivo in relazione a talune prestazioni lavorative. L'Enpals, con la circolare citata, fornisce chiarimenti circa i soggetti destinatari del beneficio e le relative condizioni di applicazione.

#### Circolare Enpals n. 6/2007

Il comma 188 art.1, della L. n. 296/2006 ha previsto l'esenzione dagli adempimenti informativi e contributivi, per le prestazioni lavorative rese nell'ambito di spettacoli musicali finalizzati alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche,



da giovani fino a diciotto anni, studenti, pensionati e coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, a condizione che la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non superi l'importo di 5.000 euro.

### Soggetti agevolati

- giovani fino a diciotto anni;
- studenti di scuola media superiore e studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e quinquennale dell'ordinamento scolastico nazionale;
- pensionati;
- coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria.

Riguardo a quest'ultima tipologia di lavoratori, si identificano coloro che, per i periodi assicurativi coincidenti, sono già tenuti all'obbligo contributivo ad una gestione pensionistica obbligatoria diversa dal Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.

Si precisa che, preliminarmente alla definizione dei relativi impegni contrattuali e, comunque, prima dello svolgimento degli spettacoli musicali di cui si tratta, i rispettivi datori di lavoro o committenti dovranno accertare, tramite acquisizione di idonea documentazione, la sussistenza dei requisiti comprovanti l'appartenenza dei lavoratori alle citate tipologie di soggetti, con particolare riguardo a quella degli studenti.

### Tipologia di prestazioni lavorative

Per beneficiare del regime di esenzione contributiva previsto dalla norma in oggetto è necessario tenere in considerazione l'ambito di svolgimento della prestazione lavorativa e la retribuzione annua lorda percepita per tali prestazioni.

Poiché la finalità del divertimento è, come noto, una delle condizioni connaturate all'esistenza stessa dello spettacolo in tutte le sue forme, si può ritenere che l'elemento effettivamente in grado di connotare e qualificare lo "spettacolo musicale", di cui al comma 188, rimane il riferimento alle "celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche".

### Limite reddituale

La norma prevede inoltre che il compenso lordo percepito, dai citati soggetti, per le esibizioni negli spettacoli di cui si tratta, non superi, nel corso dell'anno solare, l'importo di 5.000 euro. Al riguardo, si sottolinea che, ove nel corso dell'anno solare si sia superato il predetto limite reddituale, i rispettivi datori di lavoro o committenti saranno tenuti ad assolvere, per la quota di reddito eccedente il limite di 5.000 euro, agli adempimenti contributivi ed informativi conformemente alle norme ordinarie. In tal caso, si ricorda che i termini di scadenza per la presentazione delle denunce contributive e per il versamento dei contributi dovuti, coincidono, rispettivamente, con il giorno 25 ed il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si verifica il superamento del limite reddituale di 5.000 euro annui.

Si ricorda, infine, che, ove il datore di lavoro o committente non risulti immatricolato presso l'Enpals, si dovrà preliminarmente procedere all'iscrizione presso la sede Enpals competente per territorio o presso le locali agenzie Siae, ottenendo il rilascio del Pin necessario all'identificazione dell'impresa

stessa, nell'ambito delle nuove procedure di denuncia on line in uso presso l'ente. Inoltre, laddove uno o più lavoratori non risultino essere iscritti a questo ente, la loro immatricolazione sarà effettuata, sempre nell'ambito delle operazioni di denuncia contributiva, utilizzando le funzionalità previste dalle citate procedure telematiche.

Esenzione dagli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del Dlgs Cps n. 708/1947

Le esenzioni riguardano sostanzialmente tutti gli obblighi informativi e contributivi previsti dalla normativa previdenziale del settore dello spettacolo.

In particolare, per i soggetti interessati che si esibiscono in spettacoli musicali finalizzati alla celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche, sempre che la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non superi l'importo di 5.000 euro, i relativi datori di lavoro o committenti non sono tenuti all'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del Dlgs Cps n. 708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni.

La disapplicazione delle norme di cui si tratta, determina, nel dettaglio, le seguenti conseguenze:

- viene meno l'obbligo dell'iscrizione all'Enpals
- non vige l'obbligo del possesso del certificato di agibilità
- non sussiste l'obbligo di presentare all'Enpals la denuncia dei lavoratori occupati e le relative variazioni
- non si applicano le disposizioni riguardanti il rilascio del certificato di agibilità

L'esenzione non riguarda gli altri obblighi di legge che restano, pertanto, operativi e che concernono, tra l'altro, la sicurezza sociale, la tutela del lavoro minorile, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la sicurezza sul lavoro, il versamento della contribuzione assistenziale all'Inps (Ds, Ssn, etc.).

## Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale Rivalutazione annuale

L'Inail ha reso nota la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, che deve essere applicata a decorrere dal 1° luglio 2006.

Con la circolare n. 18 del 13 aprile 2007 vengono distintamente illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni ed alla riliquidazione delle prestazioni in corso.

### Liquidazione delle prestazioni

Rendite per inabilità permanente

Per quanto riguarda il settore del commercio, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 61,06. In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, operano le misure retributive di seguito indicate:



Welfare

Retribuzione annua minima Euro 12.822,60  
Retribuzione annua massima Euro 23.813,40

#### Riliquidazione delle prestazioni in corso

Rendite per inabilità permanente  
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono quelli riportati di seguito:

Per l'anno 2004 e precedenti: 1,0170  
Per l'anno 2005 e I° semestre 2006 1,0000

#### Integrazione di rendita

Per quanto riguarda i casi di integrazione rendita relativi all'anno 2006, che non sono stati definiti entro la data in cui si è proceduto ad effettuare la rivalutazione (16 febbraio 2007), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

#### Assegno per assistenza personale continuativa

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite ed ammonta ad euro 422,19.

#### Assegni continuativi mensili

Gli importi degli assegni continuativi vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:

inabilità (%)	Settore industriale
Da 50 a 59	Euro 236,95
Da 60 a 69	Euro 332,42
Da 80 a 89	Euro 617,14
Da 90 a 100	Euro 950,76
Da 100 + a.p.c.	Euro 1.373,51

#### Comunicazione del provvedimento di riliquidazione e indagine anagrafica

L'Inail invierà agli interessati la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario dovrà comunicare alla sede competente i propri dati anagrafici aggiornati, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei moduli sopra citati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

## Veicoli concessi in uso promiscuo Trattamento previdenziale e fiscale

L'articolo 2, comma 71, lettera a), del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, aveva modificato l'art. 51, comma 4, lettera a), del Tuir, in tema di valutazione del fringe benefit, derivante dalla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di un veicolo impiegato dal dipendente non solo per l'attività di lavoro ma anche per fini personali (così detto uso promiscuo), imponendo che ai fini della determinazione del reddito in natura, si assumesse non più il 30 per cento, come previsto dalla pre-

# L'Informatore

giugno 2007

## Previdenza

vigente formulazione dell'art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir, bensì il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall'Acì.

Lo stesso articolo, al comma successivo, aveva inizialmente previsto che le nuove disposizioni dovessero trovare applicazione già a partire dal periodo di imposta 2006. Successivamente, l'articolo 1, comma 324, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito che, ai soli fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'aumento del coefficiente forfetario dal 30 al 50 per cento, fosse applicato a partire dall'anno 2007. Di fronte alle vibranti proteste, anche da parte nostra, il Governo ha inteso lo scorso mese di modificare in senso favorevole ai contribuenti la disciplina fiscale dei veicoli subordinandola all'autorizzazione dell'Unione europea a fissare una misura ridotta della percentuale di detrazione Iva per gli acquisti dei beni di cui all'art.19-bis del Dpr 633/72 e relative spese.

In base a tali considerazioni, con circolare n. 21/E del 17 aprile 2007, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che il datore di lavoro/committente deve continuare a calcolare le ritenute relative all'anno 2007 considerando il precedente coefficiente del 30 per cento da applicare all'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall'Acì.

Tenuto conto dell'unificazione della base imponibile previdenziale e di quella fiscale apportata dal Dlgs n. 314 del 1997, le medesime considerazioni trovano applicazione anche nei confronti della determinazione dell'imponibile previdenziale. Conseguentemente, anche in sede di trattenute previdenziali, il datore/committente dovrà calcolare la base imponibile previdenziale del fringe benefit relativo all'utilizzo promiscuo del veicolo, calcolando il coefficiente del 30 per cento.

Le maggiori ritenute eventualmente effettuate nei primi mesi del 2007 (calcolate applicando il coefficiente del 50 per cento) possono essere recuperate nel corso del 2007, ovvero, qualora ciò comporti difficoltà operative per il sostituto d'imposta, in sede di conguaglio di fine anno.

Per le medesime ragioni sopra esposte, anche con riferimento ai soggetti cessati in corso dell'anno 2007, ma ante 17 aprile 2007 (data della circolare fiscale), il sostituto d'imposta effettuerà il conguaglio utilizzando il coefficiente del 30 per cento. Nelle annotazioni al Cud, dovranno essere riportati distintamente il valore del reddito in natura riferito all'utilizzo promiscuo del veicolo e le modalità di valorizzazione.

## Libri obbligatori Lr n. 8 del 2 aprile 2007

La Regione Lombardia, con la legge 2 aprile 2007, n. 8 recante "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio sanitarie", pubblicata sul Bur del 6 aprile 2007, nel razionalizzare e sem-



Welfare

plificare alcuni adempimenti amministrativi, all'articolo 2 comma 2, allegato A lettera i) ha abolito l'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni, di cui al Dm 12 settembre 1958. Resta l'obbligo per le aziende di aggiornare il Registro in parola e conservarlo sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza, così come imposto dall'art. 4 del Dpr 547/55 e successive modifiche.

## FonTe Procedura Tf<sup>®</sup>as per gestione Tfr

Il fondo pensione FonTe - in collaborazione con Previnet spa mette a disposizione delle aziende un servizio web, denominato Tf<sup>®</sup>as (Tfr Administration System). Tf<sup>®</sup>as è un servizio gratuito che, senza richiedere conoscenze specifiche di tipo giuridico o di tipo informatico, consente a ciascuna azienda di gestire in modo guidato e sicuro tutti gli obblighi derivanti dalla vigente normativa.

In particolare, il servizio prevede l'assegnazione all'azienda di un profilo di accesso riservato ad un portale web all'interno del quale, in un apposita area riservata, ciascun'azienda potrà registrare le scelte effettuate dai propri dipendenti in ordine al conferimento del Tfr, gestire gli adempimenti informativi che ne conseguono e comunicare in modo automatizzato le informazioni relative ai dipendenti che conferiranno (con modalità esplicite o tacite) il proprio Tfr al fondo pensione.

### Cos'è

Tf<sup>®</sup>as è un sistema web che consente alle aziende di attendere correttamente e con tempestività agli adempimenti amministrativi e agli obblighi informativi gravanti sui datori di lavoro derivanti dall'introduzione della nuova normativa attraverso una gestione "guidata" di tutte le attività necessarie.

### Cosa fa

L'utilizzo di Tf<sup>®</sup>as consente l'utilizzo delle seguenti funzionalità:

- gestione dipendenti
- contatore dipendenti non ancora optanti
- contatore giorni mancanti al concretizzarsi del silenzio-assenso (per ciascun dipendente)
- gestione automatizzata delle scelte sulla destinazione del Tfr produzione automatizzata modulistica ministeriale e modulistica del fondo pensione
- produzione automatizzata documentazione informativa prevista dalla normativa vigente
- trasmissione automatizzata al fondo pensione delle informazioni relative ai dipendenti per i quali risultati già verificato il conferimento (esplicito o tacito) del Tfr

### Vantaggi

Assicura all'azienda un significativo alleggerimento delle incombenze operative ed informative derivanti dall'applica-

# L'Informatore

giugno 2007

Previdenza

Con circolare n. 11/San/2007 della giunta regionale lombarda si chiarisce che l'abrogazione dell'obbligo si inserisce all'interno del contesto che tende al superamento delle verifiche di tipo formale a vantaggio di quelle sostanziali: la verifica è infatti "sostituita dall'analisi documentale che entra nel merito delle tutele correlate alla puntuale registrazione degli eventi infortunistici (come denunciati all'ente assicuratore e all'autorità giudiziaria)".

WELFARE

## Previdenza complementare

zione delle nuove disposizioni in materia di previdenza complementare, attraverso una completa automatizzazione dei meccanismi connessi al conferimento del Tfr.

### Integrazione con il sistema di raccolta dei contributi

Mediante l'utilizzo di Tf<sup>®</sup>as sarà, inoltre, possibile inviare periodicamente al fondo pensione le liste di contribuzione relative ai dipendenti iscritti attraverso l'utilizzo dell'applicazione gratuita di raccolta dei flussi contributivi Wus(r) (Web Uploader System(r)) o mediante l'utilizzo di un flusso di output rispondente agli standard richiesti dal Fondo Pensione.

### Costi

L'utilizzo di Tf<sup>®</sup>as, come quello del Wus<sup>®</sup>, è completamente gratuito.

### Garanzie e misure di sicurezza

Il portale web è "ospitato" e mantenuto da Previnet spa presso i propri server web al fine di garantire la massima riservatezza dei dati inseriti da parte dei consulenti e l'applicazione di misure di sicurezza adeguate. Pertanto, benché l'accesso al portale web avvenga mediante l'utilizzo di un link presente sul sito del fondo pensione, il fondo pensione non può accedere né visionare in alcun modo i dati inseriti nelle sezioni "riservate" alle aziende. In particolare la riservatezza dei dati inseriti nell'area di ciascuna azienda è garantita sia dall'autenticazione dell'utente che vi accede, sia dal protocollo di trasmissione dei dati (protocollo Ssl v. 3 con chiavi a 1024 bit) che rende la trasmissione dei flussi non intellegibile ai soggetti non autorizzati. Il portale web utilizzato per la fornitura del servizio Tf<sup>®</sup>as è stato sviluppato al fine di garantire la piena rispondenza alle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico Allegato "B" al Dlgs n. 196/03.

### Interfacciamento con i sistemi paghe ed aggiornamento dati

L'azienda potrà procedere all'importazione dei dati relativi ai propri dipendenti attraverso un'importazione dei dati estratti dalla propria procedura paghe mediante l'utilizzo di un file in formato .xls o .txt.

### Modalità di accesso

Tf<sup>®</sup>as è un portale web disponibile per tutti i fondi pensione. È possibile accedere al servizio dal sito web del fondo o all'indirizzo [www.riforma-tfr.it](http://www.riforma-tfr.it).

### Assistenza e manutenzione

La manutenzione di Tf<sup>®</sup>as viene svolta remotamente da parte di Previnet spa. Sono inoltre state attivate una linea telefonica ed una caselle mail dedicate per l'erogazione dell'assistenza agli utenti del portale.



## L'indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata

La Finanziaria 2007 ha introdotto, a favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, a decorrere dal 1° gennaio 2007, una speciale indennità giornaliera di malattia. Con la circolare che di seguito pubblichiamo, l'Inps ha fornito le opportune indicazioni.

► CIRCOLARE Inps n. 76/2007. **Indennità giornaliera di malattia ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

### 1. Premessa

L'art. 1 comma 788 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), ha introdotto a favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, a decorrere dal 1° gennaio 2007, una speciale indennità giornaliera di malattia. A tale riguardo il comma in questione testualmente recita: "a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.

Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori.

Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare.

Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni".

Ai fini dell'attuazione della predetta disposizione legislativa, si forniscono le seguenti istruzioni operative.

### 2. Ambito di applicazione

Il legislatore ha individuato quali destinatari della prestazione i lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla

Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, purché non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano titolari di pensione.

Considerata la formulazione della norma si ritiene che i soggetti destinatari siano, oltre ai collaboratori a progetto di cui all' art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche i collaboratori coordinati e continuativi nonché i collaboratori occasionali, intendendosi per questi ultimi i soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente di durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare ovvero di durata anche inferiore ma con diritto ad un compenso superiore a 5000 euro.

In tal senso si è anche espresso il ministero del Lavoro, interpellato al riguardo.

La nuova tutela trova applicazione per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1° gennaio 2007.

### 3. Certificazione di malattia

A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica ai soggetti individuati al punto 2 la disposizione di cui all'art. 2 del DL n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980 e successive modificazioni, che prevede l'onere di presentare o inviare rispettivamente all'Inps ed al "datore di lavoro" (in tal caso si tratta del committente), entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, il certificato e l'attestato di malattia compilato dal medico curante. In caso di presentazione o invio oltre il termine di legge, dovrà trovare pertanto applicazione la sanzione della perdita dell'intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore. Si fa, infine, presente che il certificato medico Opm-Inps verrà modificato inserendo tra le categorie lavorative a pagamento diretto una specifica dedicata ai lavoratori a progetto ed assimilati.

### 4. Eventi esclusi

Sono esclusi dalla nuova tutela economica gli eventi morbosi di durata inferiore ai 4 giorni. A tal riguardo si precisa che l'esclusione dell'indennizzabilità va limitata ai soli eventi di durata inferiore a quattro giorni e non può essere estesa ad eventi di durata superiore ovvero agli eventi che configurino continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso: entrambi i tipi di evento dovranno quindi essere indennizzati per l'intera durata, compresi i primi tre giorni di malattia.

A tal fine, in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni, il lavoratore deve comunque inviare o presentare entro il termine previsto, rispettivamente all'Inps ed al committente, il certificato e l'attestato di malattia.

### 5. Requisiti contributivi e reddituali

Condizione per il diritto alla prestazione è la sussistenza del requisito contributivo e reddituale previsto dal Dm 12.1.2001 ai fini della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera, a favore dei medesimi soggetti. Pertanto l'indennità di malattia spetta se:

- nei 12 mesi precedenti l'evento risultino attribuiti, cioè accreditati, almeno 3 mesi, anche non continuativi, di contribuzione nella Gestione separata di cui trattasi;

- nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'even-



Welfare

# L'Informatore

giugno 2007

Assistenza

WELFARE

to, il reddito individuale assoggettato a contributo presso la gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 35, valido per lo stesso anno. (1)

Con riguardo al requisito contributivo, l'art. 1 comma 770 della L. 296/2006 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è pari al 23%. Pertanto l'aliquota contributiva complessiva (comprensiva del contributo dello 0,50% istituito dall'art. 59 della L. 449/1997 e successive modificazioni ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità, dell'assegno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia per degenza ospedaliera) è pari, per il 2007, al 23,50%. Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene quindi, per il 2007, applicando l'aliquota del 23,50% sul minimale di reddito di cui all'art. 1 comma 3 della L. 233/90 che è pari, per l'anno 2007, ad euro 13.598. Conseguentemente, il contributo utile è pari ad euro 266,29.

Si ricorda che, invece, il contributo mensile utile per il 2006 era pari ad euro 202,40 (ottenuto applicando sul minimale di reddito di euro 13.345 fissato per il 2006 l'aliquota contributiva del 18,20% prevista per lo stesso anno).

Infine, occorre sottolineare che i periodi di malattia sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca la prognosi contenuta nel certificato medico ed all'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

## 6. Controlli

A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai soggetti individuati al punto 2 si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia. Pertanto, a decorrere da tale data, l'Istituto è abilitato a disporre, d'ufficio o su richiesta del committente, l'effettuazione di visite domiciliari e/o ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa. Al fine di consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, i soggetti di cui trattasi sono tenuti ad indicare sul certificato e sull'attestato di malattia l'esatto e completo indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) ed a comunicare tempestivamente, all'Inps e al committente, ogni eventuale variazione dello stesso.

Eventuali assenze ingiustificate a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, dovranno essere sanzionate secondo i criteri e le modalità già applicati per i lavoratori subordinati aventi diritto all'indennità di malattia.

Si precisa tuttavia che, in caso di eventi di durata inferiore ai quattro giorni, potranno essere disposte visite di controllo solo su eventuale richiesta del committente e non d'ufficio.

(1) Per gli eventi insorti nel 2007 il limite di reddito corrisponde a euro 59.834,6 (= 70% del massimale 2006, pari a euro 85.478,00)

## 7. Misura e durata della prestazione

La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei medesimi soggetti individuati al punto 2. Pertanto l'inden-

nità andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2 comma 18 della L. n.335/1995 valido per l'anno di inizio della malattia.

Conseguentemente, per le malattie iniziate nell'anno 2007, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 87.187,00 l'indennità sarà calcolata su euro 238,87 (euro 87.187 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

- euro 9,55 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- euro 14,33 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- euro 19,11 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

L'evento di malattia è indennizzato per un numero massimo di giornate pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, per almeno 20 giorni. Per "durata complessiva del rapporto di lavoro" deve intendersi il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nell'ambito dei rapporti di collaborazione in essere nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia, lo stesso periodo preso a riferimento per la verifica dei requisiti contributivi e reddituali.

Il numero di giornate indennizzabili per gli eventi di malattia, che si verificano in uno stesso anno solare, non può superare il limite massimo annuale di 61 giorni pari ad 1/6 di 365 (o 366 qualora nel periodo di riferimento sia compreso un anno bisestile). Un limite annuale ridotto di 20 giorni è riconosciuto a coloro che non possono far valere periodi lavorativi superiori a 120 giorni nei 12 mesi precedenti gli eventi dell'anno. L'indennità spetta per tutte le giornate di malattia non sanzionate, comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare.

La prestazione di cui trattasi è autonoma ed aggiuntiva rispetto all'indennità già prevista per i casi di degenza ospedaliera a favore dei medesimi lavoratori iscritti alla gestione separata: con riguardo alla tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera restano fermi i limiti ed i criteri di erogazione indicati nel Dm 12.1.2001 ed illustrati nella circolare n.147 del 2001.

Infine, in considerazione del fatto che l'art. 1 comma 788 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come detto in premessa, ha introdotto un'indennità giornaliera di malattia senza fare alcun riferimento alla tutela specifica prevista per i lavoratori dipendenti, come invece avvenuto per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, per gli eventi indennizzati a tale titolo non verrà accreditata contribuzione figurativa.

## 8. Modello di domanda

Il lavoratore interessato dovrà presentare formale domanda, come da facsimile del nuovo modello MOD.MAL.2/GEST.SEP. appositamente predisposto (prelevabile dal sito internet dell'Istituto-[www.Inps.it](http://www.Inps.it)-sezione modulistica) contenente i seguenti dati:

- durata del/i rapporto/i di lavoro di cui il soggetto richiedente è stato parte nel corso dei 12 mesi precedenti l'insorgenza





della malattia

- ammontare degli emolumenti (lordi) percepiti nell'anno di insorgenza dell'evento morboso ed in quello precedente.

A corredo della domanda, il soggetto richiedente la prestazione dovrà produrre copia del/i contratto/i di lavoro.

Inoltre, laddove gli elementi presenti negli archivi contributivi (estratto-conto lavoratori parasubordinati, EMens, etc.) non siano sufficienti a determinare il diritto alla prestazione e la relativa misura, le sedi provvederanno a richiedere agli interessati copia della documentazione fiscale e contributiva (modelli 770, Cud, F24, etc.) necessaria per determinare la base imponibile ed accertare l'esatto adempimento degli obblighi contributivi.

### **9. Contenzioso**

Competente a decidere in unica istanza i ricorsi inerenti la prestazione in oggetto è il comitato amministratore per la Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 L. 335/1995. L'istruttoria relativa ai medesimi ricorsi dovrà essere curata dalle direzioni regionali territorialmente competenti mediante la procedura "Dica", secondo le disposizioni impartite con la circolare 13 del 2.2.2006.

### **10. Istruzioni procedurali**

I certificati presentati e le visite mediche di controllo disposte debbono essere gestiti utilizzando le specifiche procedure automatizzate. Al fine di individuare i certificati presentati dai lavoratori beneficiari delle prestazioni in oggetto, è stato istituito il codice "8", da immettere nel campo "categoria a pagamento diretto" del certificato, in fase di acquisizione o variazione dello stesso.

Per il pagamento delle indennità di malattia, in attesa della realizzazione e del rilascio della procedura specifica di gestione di tali trattamenti, le sedi debbono utilizzare la procedura dei "pagamenti vari" che è disponibile dalle utenze di modulo base selezionando le opzioni:

02. procedure cobol prestazioni non pensionistiche

10. pagamenti vari.

La procedura consente di corrispondere le indennità agli assicurati e di gestire le ritenute fiscali operate. A riguardo si rammenta che per i collaboratori coordinati e continuativi l'indennità da percepire è assimilabile a reddito da lavoro dipendente e le aliquote da applicare sono quelle previste per i lavoratori dipendenti, con riconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti per il periodo indennizzato.

Per la corretta gestione delle ritenute fiscali è necessario attribuire gli importi negli appropriati campi della collezione, operazione che produce effetti immediati sulla comunicazione che accompagna il pagamento e, successivamente, sulle certificazioni fiscali da rilasciare agli interessati ed al fisco.

La collezione da utilizzare per liquidare le indennità in argomento ha le seguenti caratteristiche:

"Nome" composto dal prefisso "parasubmal" e da altri 2 caratteri che identificano la struttura operativa che effettua il pagamento. Il "nome" è attribuito alla collezione in fase di creazione della stessa (opzione Pf1). Automaticamente la collezione viene così inizializzata :

Nei campi "nomi/conti" sono presenti le seguenti sigle:

"indenap" per l'importo lordo dell'indennità da corrispondere

per periodi di malattia di anni precedenti quello di pagamento;

"irpefap" per l'importo delle ritenute fiscali trattenute sulle indennità da corrispondere per periodi di malattia di anni precedenti quello di pagamento;

"indenac" per l'importo lordo dell'indennità da corrispondere per periodi di malattia dell'anno in corso;

"irpefac" per l'importo delle ritenute fiscali calcolate sulle indennità da corrispondere per periodi di malattia dell'anno in corso;

"dirpeac" per l'importo delle detrazioni fiscali riconosciute per periodi di malattia dell'anno corrente;

i successivi campi sono impostati con i conti di imputazione previsti al successivo punto 11, in modo da utilizzare i totali degli importi ad essi abbinati per la composizione del biglietto contabile:

"par30105" per l'importo delle competenze lorde relative agli anni precedenti (in "dare" del biglietto contabile);

"par30175" per l'importo delle competenze lorde relative agli anni in corso (in "dare" del biglietto contabile);

"gpa27009" per l'importo delle ritenute fiscali operate (in "avere" del biglietto contabile);

"par10030" per l'importo netto corrisposto agli assicurati (in "avere" del biglietto contabile);

come "causale generica" compare la dicitura "indennità di malattia ai lavoratori parasubordinati"

In acquisizione dei dati propri della pratica vanno inseriti obbligatoriamente: l'importo netto da pagare, il periodo indennizzato, la modalità di pagamento della prestazione (con assegno, con accredito bancario o postale, allo sportello) e gli importi accanto alle sigle sopra specificate che consentono di gestire gli aspetti fiscali e contabili della pratica. Infatti il campo "Agg.to archivio fiscale (S/N)" risulta impostato con "S" per far comparire, una volta completata l'acquisizione della pratica, il pannello fiscale precompilato con gli importi acquisiti accanto alle sigle sopra specificate, e, successivamente in fase di elaborazione della collezione, per registrare il pagamento stesso e le ritenute nell'archivio fiscale Pnp.

Nel pannello fiscale i dati relativi alle indennità da corrispondere vengono esposti attribuendo loro il valore rappresentato dalle sigle dei campi di acquisizione. Tali dati debbono essere completati con le date di inizio e fine malattia e con le giornate solari di prestazione e di detrazione, calcolate contando i giorni del periodo indennizzato. Se questo è a cavallo di due anni, il periodo va suddiviso in due sottoperiodi: il primo con termine al 31.12 dell'anno di inizio dell'evento ed il secondo con inizio dall'1.1 dell'anno successivo. Questa suddivisione è necessaria per la corretta attribuzione delle indennità corrisposte ai fini fiscali e contabili.

La procedura può essere utilizzata in tutte le sue funzioni per listare, totalizzare ed elaborare le posizioni contenute nelle collezioni così predisposte.

### **11. Istruzioni contabili**

Ai fini della rilevazione contabile dell'indennità giornaliera di malattia di che trattasi sono stati istituiti i seguenti conti:

Par 30/105 - per l'imputazione dell'indennità giornaliera di malattia di competenza degli anni precedenti;



**Welfare**

# **l'Informatore**

giugno 2007

**Assistenza**

**WELFARE**

Par 30/175 - per l'imputazione dell'indennità giornaliera di malattia di competenza dell'anno in corso.

L'ufficio amministrativo, sulla base della documentazione prodotta dalla procedura "pagamenti vari" di cui al precedente punto 10, provvede a predisporre apposito biglietto contabile di mod. SC 3 contenente la seguente scrittura in Pd:

PAR 30/105 (competenza anni precedenti)	a	PAR 10/030 (debito verso i beneficiari)
PAR 30/175 (competenza anno in corso)		GPA 27/009 (ritenute erariali)
		GPA 2./... (eventuali ritenute addizionali)

Nel momento in cui verrà rilasciata la specifica procedura automatizzata di liquidazione e gestione delle prestazioni in argomento la suddetta scrittura contabile sarà predisposta dalla stessa procedura.

All'atto del pagamento, l'importo da corrispondere ai beneficiari va naturalmente imputato in "dare" del conto par10/030. Eventuali somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate, nell'ambito del partitario del conto gpa10/031, con il codice di bilancio esistente "03041".

Le somme relative alle partite in argomento che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire devono essere imputate al conto esistente par10/033.

Eventuali recuperi devono essere rilevati al conto esistente par24/033. I relativi crediti risultanti alla fine dell'esercizio vanno imputati al conto esistente par00/030 sulla base della ripartizione del saldo del conto gpa00/032 eseguita dalla procedura "recupero crediti per prestazioni".

I crediti divenuti eventualmente inesigibili devono essere evidenziati, nell'ambito del partitario del conto gpa00/069, con il codice di bilancio esistente "01040" - Prestazioni temporanee indebite - par.

## **Rivalutazione degli assegni a carico dei comuni per le famiglie numerose**

Per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, i Comuni corrispondono un assegno di maternità alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno, che non beneficiano dell'indennità di maternità, purché il nucleo familiare non superi determinate soglie di reddito.

► **COMUNICATO** della presidenza del Consiglio dei ministri del 27.3.2007 (Gu n. 72 27.3.2007)

La presidenza del Consiglio ha comunicato i limiti di reddito e gli importi dell'assegno valevoli per il corrente anno. Rivalutazione, per l'anno 2007, della misura degli assegni e

dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità). (Gu n. 72 del 27-3-2007)

L'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) è pari al 2,0 per cento.

(Comunicato ufficiale dell'Istat del 16 gennaio 2007).

Pertanto:

l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2007, se spettante nella misura intera, è pari a euro 122,80; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a euro 22.105,12. (Per nuclei familiari con diversa composizione il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98 - rif. comma 1, art. 65, legge n. 448/1998); l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2007, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 294,52; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a euro 30.701,58.

## **Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni di riferimento per l'anno 2007**

Anche quest'anno l'Inps ha provveduto alla rivalutazione dei trattamenti economici di maternità e malattia/Tbc, nonché dei valori di riferimento per i lavoratori impiegati in taluni rapporti speciali.

► **CIRCOLARE** Inps n. 77 del 17 aprile 2007. **Indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni di riferimento per l'anno 2007. Importi delle prestazioni economiche per il 2007.**

**A) Salari medi e convenzionali ed altre retribuzioni di riferimento per l'anno 2007**

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2007, si



Welfare

portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Si ricorda che, relativamente all'indennità di tubercolosi i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all'indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all'indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate in base alla misura fissa.

**1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto di cui al Dpr 30 aprile 1970, n. 602, art. 4 (malattia, maternità e tubercolosi).**

Come è noto (v. circ. n. 33 del 4.2.2002), in virtù di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del Dlgs n. 423/2001, al 31.12.2006 si è concluso il percorso di graduale innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, finalizzato al superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali. A decorrere dal 1 gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed utile ai fini della liquidazione delle prestazioni in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6 Dlgs n. 314/1997 e art. 1, comma 1, del Dl n.338/1989, convertito in L. n. 389/1989). In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Dl n.338/1989, convertito in L. n. 389/1989, la retribuzione da assumere a base a fini contributivi "non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo."

Pertanto, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2007 - e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2007, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2007, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2007 (1) - sono da liquidare sulla base dei nuovi criteri.

La retribuzione da assumere a riferimento non può comunque essere inferiore al minimale giornaliero di legge che è pari, per il 2007, ad euro 41,43.

**2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità e tubercolosi).**

L'art. 1, comma 5 della L. n. 81/2006, di conversione del Dl n. 2/2006, ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato è quella indicata all'art. 1, comma 1, del Dl n. 338/1989, convertito nella L. 389/1989, e cioè la retribuzione stabilita "dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo". Viene meno quindi la possibilità, prevista dall'art. 4 del Dlgs n. 146/97, di far riferimento, ai fini erogativi di interesse, ai salari convenzionali, laddove gli stessi

non fossero stati superati da quelli contrattuali.

Le disposizioni applicative della norma sopra citata sono state impartite col messaggio n. 16217 del 6 giugno 2006, che integralmente si richiama. Giova, infine, sottolineare, comela retribuzione di riferimento non possa mai essere inferiore ai minimali di legge pari, per il 2007, ad euro 36,86.

**3) Compartecipanti familiari, individuali e piccoli coloni (malattia, maternità e tubercolosi).**

Come già comunicato al punto 5 della circolare n. 72/2007, il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l'art. 01, comma 4 del Dl 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, colono e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'art. 28 del Dpr 488/68 e dall'art. 7 della legge 233/1990, pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.

Con circolare n. 32 del 2.2.2007, è stata data notizia del decreto direttoriale del 10 gennaio 2007 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali col quale sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l'anno 2006 ai fini previdenziali (v. tabella A allegata).

Per quanto si riferisce ai riflessi sull'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e per tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari, individuali e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell'ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall'art. 28 del Dpr n. 488/68 (v. circ. n. 56 del 2.3.2000, paragrafo 2 e messaggio n. 000955 del 19.12.2001). Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell'anno 2006 (in proposito v. circ. n. 134386 Ago del 6 aprile 1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2005 dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.

I salari applicabili per l'anno 2007 saranno comunicati a suo tempo: nel frattempo saranno come consueto utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l'anno 2006.

**4) Lavoratori italiani operanti all'estero, in paesi extracomunitari (malattia, maternità e tubercolosi).**

Con decreto 19 gennaio 2007 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Gu del 30.1.07, n. 24) sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2007 a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero, in paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.

Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e Tbc per



le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all'anno 2007, sono riportate nella circolare n. 45 del 23.2.2007.

### 5) Lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari (maternità).

Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2007, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

Euro 6,06 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 6,83

Euro 6,83 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 6,83 e fino a euro 8,34

Euro 8,34 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,34

Euro 4,41 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

### 6) Lavoratrici autonome: artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali (maternità).

L'indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l'indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.

Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: euro 36,14, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2006 (all. A alla circ. n. 18 dell'8.2.06), con riferimento alle nascite avvenute nel 2007 (anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2006).

Artigiane: euro 36,89, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2007 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (v. tab A allegata alla circolare n. 34 del 6.2.2007), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2007.

Commercianti: euro 32,33, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2007 per la qualifica di impiegato del commercio (v. tab A allegata alla circolare n. 34 del 6.2.07), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2007.

### B) Importi di riferimento per altre prestazioni

#### 1) Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (malattia e maternità).

##### Generalità

L'art. 1 comma 770 della L. 296/2006 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è pari al 23%. Pertanto l'aliquota contributiva complessiva (comprensiva del contributo dello 0,50% istituito dall'art. 59 della L. 449/1997 e successive modificazioni ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità, dell'assegno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia per degenza ospedaliera) è pari, per il 2007, al 23,50%. Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene quindi, per il 2007, applicando l'aliquota del 23,50% sul minimale di reddito di cui all'art. 1 comma 3 della L. 233/90 che è pari, per l'anno 2007, a euro 13.598. Conseguentemente, il contributo mensile utile è

pari ad euro 266,29.

Per gli eventi insorti nel 2007 il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera ed ora, anche dell'indennità di malattia, corrisponde a euro 59834,6 (= 70% del massimale 2006, pari a euro 85.478,00).

#### Indennità di malattia a favore di collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali (art. 1 comma 788 L. 296/2006)

La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto l'indennità andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2 comma 18 della L. n. 335/1995 valido per l'anno di inizio della malattia.

Conseguentemente, per le malattie iniziate nell'anno 2007, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 87.187,00, l'indennità sarà calcolata su euro 238,87 (euro 87.187 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

euro 9,55 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;

euro 14,33 (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

euro 19,11 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

#### Degenza ospedaliera

Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147 del 23.7.2001), l'indennità in questione va calcolata - con percentuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (intero) di cui all'art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento.

Conseguentemente, per le degenze iniziate nell'anno 2007, l'indennità, calcolata su euro 238,87, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

Euro 19,11 in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;

Euro 28,66 in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;

Euro 38,22 in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

#### 2) Assegno di maternità dello Stato.

L'importo dell'assegno di maternità dello Stato, di cui all'art. 75 del Dlgs 151/2001, valevole per le nascite avvenute nel 2007, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2007, è pari a euro 1.813,08 (misura intera), tenuto conto che la variazione dell'indice Istat da applicarsi per il 2007 è, come detto al paragrafo precedente, pari al 2% (2).

#### 3) Limiti di reddito per l'indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall'art. 34, comma 3, del Dlgs 151/2001

In base al decreto del 20.11.2006 (Gu n. 294 del 19.12.2006) che stabilisce nella misura del 2,0% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle



Welfare

pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2007, il valore provvisorio dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2007 è pari a euro 5.669,82.

Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 34 del Dlgs 151/2001 (v. circolari n.109/2000, n. 8 del 17.1.2003 e n. 33 del 17.2.2004), nel senso che il genitore che nel 2007 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2007 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a euro 14.174,55 (= 5669,82 x 2,5).

Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2007, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

## Quintuplicazione delle sanzioni Inail

La Finanziaria 2007 ha previsto la quintuplicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore anteriormente al 1 gennaio 2007. L'Inail osserva che, tra le sanzioni in argomento, vi sono anche quelle relative alla omessa o ritardata denuncia di infortunio e precisa importi e condizioni di applicazione della norma.

► **NOTA Inail del 19 marzo 2007, protocollo n. 1991. Legge Finanziaria per il 2007, art. 1, comma 1177 -**

# L'Informatore

giugno 2007

Assistenza

### Quintuplicazione degli importi delle sanzioni amministrative per violazioni di norme entrate in vigore prima dell'1 gennaio 1999.

Facendo seguito ai numerosi quesiti pervenuti dalle strutture territoriali sull'argomento in oggetto e alla lettera di istruzioni impartite dalla direzione centrale rischi in data 22 febbraio u.s., si forniscono i seguenti chiarimenti.

L'art. 1, comma 1177, della legge Finanziaria per il 2007 sancisce, come noto, la quintuplicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999.

Nell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni rientrano tutte le sanzioni per violazioni formali disciplinate dal Testo unico ivi comprese quelle connesse all'omessa o ritardata denuncia di infortunio e di malattia professionale ai sensi dell'art. 53 Tu.

La nuova misura della sanzione deve essere applicata alle violazioni contestate a decorrere dal 1° gennaio 2007 per cui in caso di violazione del suddetto art. 53 Tu, si dovrà fare riferimento, nell'ipotesi di ritardata denuncia, alla data di presentazione della denuncia tardiva e nell'ipotesi di omessa denuncia, alla data dell'accertamento.

Infatti, come chiarito dalla surrichiamata nota della direzione centrale rischi, "il discrimine temporale è da ricondurre alla data di commissione dell'illecito che coincide con la data di cessazione del comportamento lesivo".

La quintuplicazione dell'importo della sanzione si applica a prescindere dalla misura della sanzione stessa. A titolo di esempio, si chiarisce che, con riferimento alla violazione del citato art. 53 Tu, l'importo quintuplicato della sanzione in misura minima è di euro 1290; quello della sanzione in misura massima è di euro 7745, mentre quello della sanzione in forma ridotta è di euro 2580.



Sicurezza sul lavoro e ambiente

# L'Informatore

giugno 2007

**Ambiente**

## Indice

### AMBIENTE

- Norme in materia ambientale - Deposito temporaneo di rifiuti - Gli aspetti principali nel Codice dell'ambiente Dlgs 152/2006. . . . . **Pag. 45**

**IN  
PRIMO  
PIANO**

### **Norme in materia ambientale Deposito temporaneo di rifiuti Aspetti principali nel Codice dell'ambiente Dlgs 152/2006**

Come abbiamo anticipato con nostro precedente articolo sul tema (cfr. Sicurezza sul Lavoro e Ambiente, Informatore Commercio Turismo Servizi n. 174, Aprile 2007, pag. 51), è nelle intenzioni del Governo emanare un secondo decreto di modifica relativo alle parti terza e quarta del Codice dell'ambiente, che toccherà, tra l'altro, e con ogni probabilità, anche le disposizioni sul deposito temporaneo. In attesa di comunicare le (eventuali) future modifiche, facciamo il punto della disciplina attualmente in vigore. ▼

Già prevista e disciplinata nella formulazione originaria del Dlgs 22/1997, la figura del deposito temporaneo consiste, lo ricordiamo, nel raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti stessi sono prodotti. Come è noto, si tratta di un'attività confinata all'interno del ciclo aziendale, che, in quanto fase preventiva ed autonoma della gestione dei rifiuti, non richiede alcun tipo di autorizzazione, costituendo un'ipotesi derogatoria ed eccezionale rispetto alle forme di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), e che è stata concepita per agevolare soprattutto le piccole imprese caratterizzate dalla produzione di scarsi quantitativi di rifiuti, per le quali l'applicazione delle norme in

tema di gestione ordinaria comporterebbe oneri eccessivi dal punto di vista operativo ed economico.

Il Dlgs 152/2006, pur lasciando l'istituto del deposito temporaneo sostanzialmente immutato, ha introdotto alcuni elementi di novità, relativi:

- a) alle condizioni temporali e quantitative;
- b) all'ipotesi del "deposito temporaneo per conto terzi";
- c) ad una nuova forma di recupero (R14).

Condizioni temporali e quantitative

La nozione di deposito temporaneo data dall'art. 183, comma 1, lett. m) è la seguente:

"il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

2.2) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta di produttore:

3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Rispetto al previgente sistema dettato dal decreto Ronchi viene dunque risolto il contrasto a lungo perpetratosi tra produttori di rifiuti e organi di controllo in merito al superamento dell'u-

**SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE**



**Sicurezza sul lavoro e ambiente**

# **L'Informatore**

giugno 2007

**Ambiente**

na o dell'altra condizione: mentre i primi ritenevano che il rispetto di una sola delle condizioni fosse sufficiente a far risultare ammissibile il deposito temporaneo, gli organi di controllo ritenevano, invece, che il mancato rispetto di una delle condizioni desse luogo a un deposito temporaneo incontrollato. Con il Dlgs 152/2006, il legislatore ha posto fine alla questione attribuendo allo stesso produttore di rifiuti la possibilità di scegliere alternativamente, in base alle proprie esigenze aziendali, come svolgere l'attività di deposito temporaneo: in base ai limiti temporali o in base ai limiti quantitativi. E cioè:

- se accumulare ingenti quantitativi di rifiuti ("indipendentemente dalle quantità in deposito") da conferire a recupero o a smaltimento con una determinata frequenza (massimo 2 mesi per i rifiuti pericolosi; massimo 3 mesi per i rifiuti non pericolosi);

o, in alternativa,

- se mantenere in deposito quantità limitate di rifiuti (massimo 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi, massimo 20 metri cubi per i non pericolosi) per un lasso di tempo superiore, comunque mai superiore ad un anno.

Deposito temporaneo per conto terzi

Una seconda novità riguarda gli articoli 208, comma 17 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti) e 210, comma 5 (Autorizzazioni in ipotesi particolari), i quali prevedono che l'attività di deposito temporaneo possa essere affidata dal produttore ad un altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti.

In particolare, l'art. 208, comma 17 stabilisce che:

"fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'art. 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m). La medesima esclusione opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro 24 ore".

L'art. 210, comma 5 dispone che:

"le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), che è soggetto unicamente agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 ed al divieto di miscelazione di cui all'articolo 187. La medesima esclusione opera anche quando l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. Il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3. In tal caso le annotazioni sia da parte del produttore che dell'affidatario del deposito temporaneo debbono essere effettuate entro ventiquattro ore".

In ordine a tali disposizioni, occorre mettere in luce i seguenti aspetti.

Innanzitutto, circa l'autorizzazione del soggetto affidatario, si ritiene pacificamente che tale soggetto debba essere in possesso di "autorizzazione alla gestione" (e sia pertanto tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali), non essendo sufficiente una mera autorizzazione interna da parte del produttore, sulla base di una generica capacità e idoneità tecnica.

Poi, la previsione secondo cui il conferimento di rifiuti dal produttore al soggetto affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'art. 188, comma 3 (che elenca le ipotesi in cui è esclusa la responsabilità del produttore) ha il significato che qualora il produttore dei rifiuti affidi l'attività in questione ad un soggetto in possesso del necessario provvedimento autorizzatorio, è quest'ultimo il soggetto da individuare come responsabile per eventuali irregolarità nella gestione medesima, salva la corresponsabilità del produttore ai sensi dell'art. 178, comma 3.

Mentre non ne discende, è bene chiarirlo, la legittimazione di un'ipotesi di deposito temporaneo in luogo diverso da quello di produzione; la disposizione va esclusivamente intesa nel senso che è possibile affidare la corretta gestione del deposito temporaneo ad un altro soggetto, con tutte le conseguenze a carico di costui derivanti da una gestione irregolare.

Si demandano a successive circolari gli approfondimenti in tema di deposito temporaneo per conto terzi nonché l'analisi relativa alla nuova tipologia di operazione di recupero (R14).



## Indice

### IMPOSTE INDIRECTE

- ▶ Iva - Invio telematico dei corrispettivi - Comunicato stampa dell' Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2007..... **Pag. 47**
- ▶ Iva - Auto - Rimborsi - Approvazione modello - Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 22 febbraio 2007 - Proroga presentazione - Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5 aprile 2007..... **Pag. 48**
- ▶ Iva - Detrazione credito Iva - Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 74 del 19 aprile 2007..... **Pag. 48**

### IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Reddito di lavoro assimilato a lavoro dipendente - Veicoli concessi in uso promiscuo - Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 21 del 17 aprile 2007. **Pag. 50**
- ▶ Detrazione per acquisto frigoriferi classe "A+" - Comunicato stampa dell' Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2007. .... **Pag. 50**

### IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

- ▶ Studi di settore - Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio - Decreto del ministero dell' Economia e delle finanze 20 marzo 2007..... **Pag. 51**
- ▶ Studi di settore - Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi - Decreto del ministero dell' Economia e delle finanze 20 marzo 2007..... **Pag. 53**
- ▶ Studi di settore - Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle attività professionali - Decreto del ministero dell' Economia e delle finanze 20 marzo 2007. .... **Pag. 55**

### VARIE

- ▶ Approvazione di specifici indicatori di normalità economica - Decreto del ministero dell' Economia e delle finanze 20 marzo 2007. .... **Pag. 57**

## IN PRIMO PIANO

### Iva Invio telematico dei corrispettivi Comunicato stampa dell' Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2007

L' Agenzia delle Entrate ha pubblicato il comunicato stampa datato 30 aprile 2007, recante: "Invio telematico dei corrispettivi a partire dagli incassi di luglio 2007 per gdo primo invio entro il 25 settembre, per i piccoli 25 marzo 2008".

Con il provvedimento in esame vengono forniti chiarimenti, qui di seguito indicati, in materia di invio telematico dei corrispettivi.

L'invio telematico dei corrispettivi all' Anagrafe tributaria da parte dei contribuenti che esercitano attività commerciali riguarderà le operazioni effettuate a partire dal prossimo primo luglio.

Partirà per prima la grande distribuzione con il primo invio entro il 25 settembre, seguita dai soggetti di grande dimensione.

Mentre per i più piccoli il primo invio è previsto entro il 25 marzo 2008.

La comunicazione dovrà contenere il codice fiscale, il numero identificativo del punto vendita e l' ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Per specifiche categorie di contribuenti (esempio enti con personalità giuridica di diritto pubblico, banche, assicurazioni, Poste italiane), le date a decorrere dalle quali diventeranno efficaci le disposizioni sull' invio saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate.

Nel dettaglio, il provvedimento sulle modalità tecniche stabilisce che i soggetti obbligati dovranno comunicare, a regime, l' ammontare complessivo, per punto vendita, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inclusi quelli per i quali è stata emessa fattura.

La comunicazione va fatta anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi.

Non dovranno, invece, essere trasmessi i corrispettivi conseguiti a seguito di cessione di immobili e beni strumentali, in quanto afferenti a operazioni "straordinarie".

Per trasmettere le informazioni, i contribuenti potranno utilizzare il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) oppure gli ulteriori canali di trasmissione per i quali, con successi-





Tributario

# **L'Informatore**

giugno 2007

## **Imposte indirette**

vo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, saranno definite le relative modalità tecniche e le procedure. La predisposizione del file da trasmettere dovrà essere realizzata utilizzando i software di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate e rispettando le specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame.

Per l'adempimento di tale obbligo, il contribuente potrà avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Il termine entro il quale effettuare, a regime, la trasmissione delle informazioni è stato correlato ai termini previsti per la liquidazione periodica dell'Iva ed è stato fissato per il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento ovvero del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.

Per la grande distribuzione, la trasmissione sarà effettuata con cadenza settimanale.

Il primo invio sarà quindi effettuato dai soggetti operanti nel settore della grande distribuzione ed è stato previsto entro il 25 settembre 2007.

Per chi non opera nel settore della grande distribuzione, si è previsto un invio frazionato nel tempo legato al totale dei corrispettivi conseguiti nell'anno solare antecedente a quello di emanazione del provvedimento: entro il 25 ottobre 2007, per i soggetti con corrispettivi 2006 superiori a 6 milioni di euro; entro il 25 novembre 2007, per i soggetti con corrispettivi compresi tra 600mila un euro e 6 milioni di euro; entro il 25 marzo 2008, per i soggetti con corrispettivi 2006 fino a 600mila euro (sia per i soggetti che effettuano la liquidazione mensile, sia per i soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'Iva); entro il 25 marzo 2008, per chi comincia l'attività nel corso dell'anno solare 2007.

Per tutti i soggetti interessati, i dati da trasmettere telematicamente saranno quelli relativi ai corrispettivi conseguiti dal 1° luglio 2007 all'ultimo giorno utile del periodo di riferimento dell'invio: per esempio, chi deve effettuare la prima trasmissione il 25 novembre 2007, invierà l'importo complessivo dei corrispettivi conseguiti tra il 1° luglio e il 30 ottobre 2007.

I dati relativi al mese di novembre saranno inviati, a regime, con la comunicazione da effettuarsi entro il 25 dicembre 2007.

## **Iva - Auto - Rimborsi**

### **Approvazione modello**

### **Provvedimento**

### **dell'Agenzia delle Entrate**

### **del 22 febbraio 2007**

### **Proroga presentazione**

### **Dpcm del 5 aprile 2007**

Sul Supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta ufficiale n. 69 del 23 marzo 2007 è stato pubblicato il provvedimento 22 febbraio 2007 recante: "Modalità per la richiesta di rimborso dell'Iva pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui

all'articolo 19-bis1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentata ai sensi del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278".

Con il provvedimento in oggetto è stato approvato il modello, che deve essere utilizzato da parte dei soggetti passivi che intendono presentare apposita istanza di rimborso dell'Iva detraibile per le autovetture.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 85 del 12 aprile 2007 è stato pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5 aprile 2007 recante: "Differimento al 20 settembre 2007 del termine per la presentazione dell'istanza del rimborso forfetario dell'Iva detraibile, relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, nonché di spese accessorie".

Con il provvedimento in esame il termine del 15 aprile 2007, per la presentazione dell'istanza del rimborso forfetario dell'Iva detraibile relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, nonché delle spese accessorie, effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, è prorogato al 20 settembre 2007.

Il rinvio è stato deciso su proposta del viceministro dell'Economia Vincenzo Visco per venire incontro alle difficoltà dei contribuenti interessati, per consentire una corretta presentazione dell'istanza ed un adeguato tempo per reperire i dati necessari per la determinazione dell'imposta da chiedere in rimborso.

## **Detrazione credito Iva**

### **Risoluzione n. 74**

### **dell'Agenzia delle Entrate**

### **del 19 aprile 2007**

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 74 data 19 aprile 2007, recante: "Decadenza dal diritto alla detrazione credito Iva nel caso di mancato riporto del credito nelle dichiarazioni annuali successive, ovvero nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale".

Con il provvedimento in esame vengono forniti dei chiarimenti, qui di seguito riportati, in ordine alla possibilità di computare in detrazione l'eccedenza di credito Iva, correttamente esposta nella dichiarazione annuale relativa all'anno in cui la stessa è maturata e non riportata nelle dichiarazioni successive, perché omesse.

Inoltre, il provvedimento di cui all'oggetto contiene indicazioni concernenti l'eccedenza di credito Iva, maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale Iva risulta omessa.

**Crediti Iva non riportati nelle dichiarazioni annuali successive a quella in cui sono maturati**

È consolidato il principio, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, "(...) in forza del quale, ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all'anno successivo non perde il



Tributario

# L'Informatore

giugno 2007

## Imposte indirette

TRIBUTARIO

diritto alla detrazione (...)” (cfr. sentenza n. 12012 del 29 marzo 2006, dep. il 22 maggio 2006), “(...) in quanto la decadenza (n.d.r. “del diritto alla detrazione”) è comminata dalla norma (cfr. articolo 28 del Dpr n. 633/1972 allora vigente) soltanto nel caso in cui il credito o l’eccedenza di imposta versata non venga riportata nella prima dichiarazione utile” (cfr. sentenza n. 523 del 3 luglio 2001, dep. 18 gennaio 2002).

A supporto di tale tesi è utile richiamare i principi contenuti nell’articolo 1, comma 2, del Dpr n. 443/1997, recante norme in materia di rimborsi Iva, che prevede la possibilità di utilizzazione di crediti chiesti a rimborso e denegati dall’ufficio perché non riportati dal contribuente nelle dichiarazioni degli anni successivi, ciò significando che il credito, se correttamente maturato ed indicato nella prima dichiarazione utile, non va perduto (cfr. circolare 28 maggio 1998, n. 134).

Alle medesime conclusioni si può giungere nel caso in cui la dichiarazione dell’annualità successiva sia stata omessa.

Si deve ritenere che l’inottemperanza all’obbligo della dichiarazione annuale espone il contribuente all’accertamento induttivo e gli preclude la facoltà di portare in deduzione l’Iva versata nel relativo periodo su acquisti di beni o servizi, se non registrata nelle liquidazioni mensili o trimestrali, ma non lo priva del diritto di scomputare dalle somme dovute in base a tale accertamento il credito che ha maturato nel periodo anteriore e per il quale ha chiesto la successiva detrazione.

Se, ad esempio, il contribuente nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2003 ha optato per il computo in detrazione del credito d’imposta nell’anno successivo e poi ha omesso di presentare le dichiarazioni Iva relative agli anni 2004 e 2005 (ovvero le ha trasmesse oltre 90 giorni dal termine ultimo di presentazione), il credito medesimo potrà essere detratto nelle liquidazioni periodiche degli anni successivi e l’eventuale eccedenza residua potrà essere indicata nella dichiarazione Iva relativa all’anno 2006; ciò a condizione che il predetto credito sia stato correttamente utilizzato nelle liquidazioni periodiche Iva ovvero nel modello F24, se utilizzato in compensazione con altre imposte o contributi.

### **Crediti Iva emergenti da dichiarazioni annuali omesse o tardive oltre i termini**

Una considerazione a parte richiedono i crediti, maturati nel corso degli anni per i quali la relativa dichiarazione annuale Iva è stata omessa o è da considerarsi omessa perché presentata oltre i novanta giorni, crediti poi indicati nella prima dichiarazione annuale correttamente presentata.

La decadenza del diritto alla detrazione ricorre soltanto nel caso in cui il medesimo non è esercitato “al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che la decadenza “(...) si verifica, secondo quanto dispone il quarto comma dell’art. 28 del Dpr n. 633/1972, solo quando la detrazione non venga computata nel mese di competenza e non venga poi recuperata nella dichiarazione annuale. E il concorso di entrambe le circostanze (...) si giustifica col

rilievo che la decadenza consegue al mancato esercizio del diritto di recupero, in sede di dichiarazione annuale, dei crediti d’imposta che avrebbero dovuto essere indicati nei mesi di competenza.

La sanzione della decadenza non può essere estesa alla diversa fattispecie in cui la detrazione sia stata regolarmente operata nel mese di competenza e non risultata, invece, dalla dichiarazione annuale, della quale sia stata omessa la presentazione, poiché, nel caso di accertamento induttivo, l’Ufficio Iva deve computare in detrazione non solo i versamenti eseguiti dal contribuente, ma anche le imposte detraibili, risultanti dalle dichiarazioni mensili, come prescrive l’art. 55 del Dpr n. 633/1972, sicché il diritto alla detrazione viene meno solo per i crediti d’imposta relativi a operazioni non registrate o, comunque, non risultanti dalle liquidazioni periodiche” (cfr. sentenza n. 544 del 27 settembre 1996, dep. il 20 gennaio 1997).

Occorre, tuttavia, chiarire che il diritto alla detrazione è, in ogni caso, subordinato all’accertamento dell’esistenza del credito relativo all’anno per il quale la dichiarazione Iva risulta omessa.

Il diritto alla detrazione è ammesso, purché l’esistenza del credito Iva sia accertata dall’ufficio a seguito dell’attività di controllo dell’annualità per la quale la dichiarazione è stata omessa.

Si osserva, peraltro, che tale interpretazione non è in contrasto con la sentenza della Corte di Cassazione n. 16477 del 20 agosto 2004, che “nell’ipotesi di omessa dichiarazione annuale dell’Iva” esclude che “il credito Iva possa essere recuperato attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo di imposta successivo” e lascia al contribuente solo la possibilità di richiedere il rimborso cd “anomalo”.

Una volta scaduto il termine entro cui poter esercitare il diritto alla detrazione del credito (ossia con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto), il contribuente ha la possibilità di recuperare il credito Iva solo attraverso il procedimento del c.d. rimborso anomalo ai sensi dell’art. 21 del Dlgs n. 546/1992.

Come chiarito dalla Suprema Corte, infine, “il termine decadenza per la presentazione della domanda di restituzione dell’Iva risultante a credito non toglie, poi, che, ove si formi il silenzio rifiuto sulla domanda impeditivi della decadenza, inizi a decorrere, dalla data della sua formazione, cioè dalla scadenza del termine di 90 giorni, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (cfr. sentenza n. 16477 del 20 agosto 2004). L’eccedenza di credito Iva maturata in un anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa potrà essere computata in detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto - fermo restando il potere/dovere dell’ufficio, nell’ambito del programma annuale dell’attività di controllo, di accertare l’esistenza del credito medesimo maturato nell’anno in cui la dichiarazione annuale è stata omessa.

Il contribuente avrà, comunque, sempre la possibilità di richiedere la restituzione del credito Iva attraverso la procedura di rimborso, entro i termini previsti.



Tributario

## **Reddito di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente Veicoli concessi in uso promiscuo Circolare n. 21 dell'Agencia delle Entrate del 17 aprile 2007**

L'Agencia delle Entrate ha diramato la circolare n. 21 datata 17 aprile 2007, recante: "Reddito di lavoro dipendente, veicoli concessi in uso promiscuo - Ritenute effettuate dal sostituto sulla base della disposizioni di cui all'art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir".

Come noto, l'articolo 2, comma 71, lettera a), del decreto-legge n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, ha modificato l'art. 51, comma 4, lettera a), del Tuir, in tema di valutazione della componente in natura del reddito imponibile di lavoro dipendente (fringe benefit), derivante dalla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di un veicolo impiegato dal dipendente non solo per l'attività di lavoro ma anche per fini personali (così detto uso promiscuo).

In particolare, la citata disposizione ha previsto che nella determinazione del reddito in natura del dipendente si deve assumere non più il 30 per cento, come previsto dalla precedente formulazione dell'art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir, bensì il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall'Aci.

Il decreto-legge n. 262/2006 ha stabilito, inoltre, che lo stesso valore costituisce il costo fiscalmente riconosciuto in sede di determinazione del reddito d'impresa.

L'art. 2, comma 72, del citato decreto n. 262/2006 aveva inizialmente previsto che le nuove disposizioni dovessero trovare applicazione già a partire dal periodo di imposta 2006.

Successivamente, l'articolo 1, comma 324, della legge finanziaria 2007 ha stabilito che, ai soli fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'aumento del coefficiente forfetario dal 30 al 50 per cento deve essere applicato a partire dall'anno 2007.

Con la circolare n. 1 del 2007 è stato chiarito che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, la componente in natura derivante dalla concessione in uso promiscuo al dipendente di un veicolo deve essere calcolata prendendo in considerazione, per l'anno 2007, la nuova percentuale del 50 per cento, da applicare all'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall'Aci.

Ai soli fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, relative al 2006 e ai periodi d'imposta successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni più favorevoli.

Tale previsione non ha subito modifiche ad opera delle dispo-

# **l'Informatore**

giugno 2007

## **Imposte dirette**

sizioni contenute nella legge Finanziaria 2007.

In considerazione della ratio perseguita dal legislatore, si ritiene che la previsione agevolativa, che consente di effettuare il versamento degli acconti considerando il coefficiente inferiore del 30 per cento, debba trovare applicazione anche nei confronti dei percettori di reddito di lavoro dipendente ed assimilato.

Il termine "acconto", ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, deve necessariamente intendersi riferito alle ritenute applicate dal sostituto d'imposta in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche.

Pertanto, il sostituto d'imposta deve calcolare le ritenute relative all'anno 2007 considerando il precedente coefficiente del 30 per cento da applicare all'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall'Aci.

Le maggiori ritenute eventualmente effettuate nei primi mesi del 2007 (calcolate applicando il coefficiente del 50 per cento) possono essere recuperate nel corso del 2007, ovvero, qualora ciò comporti difficoltà operative per il sostituto d'imposta, in sede di conguaglio di fine anno.

Anche con riferimento ai soggetti cessati in corso dell'anno 2007, ma prima che siano intervenute le suddette determinazioni, il sostituto d'imposta effettuerà il conguaglio utilizzando il coefficiente del 30 per cento.

Nelle annotazioni al Cud, dovranno essere riportati distintamente il valore del reddito in natura riferito all'utilizzo promiscuo del veicolo e le modalità di valorizzazione.

## **Detrazione per acquisto di frigoriferi classe "A+" Comunicato stampa dell'Agencia delle Entrate del 27 aprile 2007**

L'Agencia delle Entrate ha emanato il comunicato stampa datato 27 aprile 2007, recante: "Sconto Irpef per chi rottama frigorifero con apparecchio a maggior risparmio energetico. Conservare fattura, scontrino e documentazione smaltimento". Come noto, la legge Finanziaria per l'anno 2007 ha previsto la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad "A+".

Con il provvedimento in esame l'Agencia delle Entrate fornisce dei chiarimenti, qui di seguito indicati.

Sarà necessario conservare scontrini e ricevute e una autodichiarazione da cui risulti lo smaltimento del vecchio elettrodomestico.

L'Agencia delle Entrate nella circolare n. 24/2007 detta le regole per usufruire dello sconto introdotto dalla Finanziaria 2007.

La detrazione, prevista per il solo periodo d'imposta 2007, è



Tributario

riconosciuta per una quota pari al 20 per cento dei costi sostenuti entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimasti a carico del contribuente, fino alla soglia massima di detrazione pari a 200 euro per ciascun apparecchio.

Ai fini del riconoscimento della detrazione, il contribuente dovrà conservare la fattura o lo scontrino recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica non inferiore ad "A+" dell'elettrodomestico acquistato, la data di acquisto e una ulteriore documentazione da cui si possa evincere l'avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico.

A tal fine, il contribuente è tenuto a redigere apposita autodichiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell'Agenzia delle Entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc.) e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso.

La certificazione dovrà recare l'indicazione dell'impresa o dell'ente cui è stato conferito l'apparecchio o che abbia prov-

veduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso.

I contribuenti che, anteriormente alla data del 27 aprile 2007 (data di emanazione della circolare) abbiano già provveduto alla sostituzione del proprio apparecchio con uno di classe energetica non inferiore ad "A+", per poter fruire della detrazione, devono essere in possesso della fattura o scontrino parlante attestante l'acquisto e dell'autodichiarazione sullo smaltimento del vecchio.

La circolare in esame precisa che possono essere considerati, ai fini della determinazione dell'importo concretamente detraibili, anche i costi di trasporto e le eventuali spese connesse allo smaltimento dell'apparecchiatura dismessa, purché debitamente documentati dal percettore dei corrispettivi.

Il testo completo della circolare n. 24/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) - all'interno della sezione Documentazione tributaria - "Circolari, risoluzioni, comunicati" e sul sito [www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it).

TRIBUTARIO

## Imposte dirette e indirette

### Studi di settore Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007

Sul Supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 20 marzo 2007 recante: "Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio".

#### Approvazione degli studi di settore

Sono approvati gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore del commercio:

- Studio di settore SM87U Grandi magazzini, codice attività 52.12.1; Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, codice attività 52.12.2; Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n. c.a., codice attività 52.48.E; Commercio al dettaglio di libri usati, codice attività 52.50.1; Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati, codice attività 52.50.3;
- Studio di settore SM88U Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a., codice attività 51.47.9; Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate, codice attività 51.56.1; Commercio all'ingrosso

di altri prodotti intermedi, codice attività 51.56.2; Commercio all'ingrosso di altri prodotti, codice attività 51.90.0;

c) Studio di settore TM13U (che sostituisce lo studio di settore SM13U) - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, codice attività 52.47.2;

d) Studio di settore TM23U (che sostituisce lo studio di settore SM23U) - Commercio all'ingrosso di medicinali, codice attività 51.46.1; Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici, codice attività 51.46.2;

e) Studio di settore TM24U (che sostituisce lo studio di settore SM24U) - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, codice attività 51.47.2;

f) Studio di settore TM31U (che sostituisce lo studio di settore SM31U) Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria, codice attività 51.47.5;

g) Studio di settore TM33U (che sostituisce lo studio di settore SM33U) - Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria), codice attività 51.24.1; Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria, codice attività 51.24.2; Commercio all'ingrosso di pellicce, codice attività 51.42.2;

h) Studio di settore TM34U (che sostituisce lo studio di settore SM34U) - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori, codice attività 51.42.4; Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio, codice attività 51.47.8;

i) Studio di settore TM39U (che sostituisce lo studio di settore SM39U) Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento, codice attività 52.48.D;

j) Studio di settore TM40B (che sostituisce lo studio di settore SM40B) - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di fiori, piante e sementi, codice attività 52.62.A; Commercio al dettaglio ambulante itinerante di fiori, piante e sementi,



Tributario

codice attività 52.63.A;

k) Studio di settore TM42U (che sostituisce lo studio di settore SM42U) - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici, codice attività 52.32.0;

l) Studio di settore TM43U (che sostituisce lo studio di settore SM43U) Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio, codice attività 52.46.4;

m) Studio di settore TM44U (che sostituisce lo studio di settore SM44U) - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio, codice attività 52.48.1;

n) Studio di settore TM45U (che sostituisce lo studio di settore SM45U) Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato, codice attività 52.50.2;

o) Studio di settore TM46U (che sostituisce lo studio di settore SM46U) Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici, codice attività 51.47.4;

p) Studio di settore TM48U (che sostituisce lo studio di settore SM48U) - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, codice attività 52.48.B.

Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore sopra indicati sono determinati sulla base delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati al provvedimento in esame qui di seguito elencati:

- 1, per lo studio di settore SM87U;
- 2, per lo studio di settore SM88U;
- 3, per lo studio di settore TM13U;
- 4, per lo studio di settore TM23U;
- 5, per lo studio di settore TM24U;
- 6, per lo studio di settore TM31U;
- 7, per lo studio di settore TM33U;
- 8, per lo studio di settore TM34U;
- 9, per lo studio di settore TM39U;
- 10, per lo studio di settore TM40B;
- 11, per lo studio di settore TM42U;
- 12, per lo studio di settore TM43U;
- 13, per lo studio di settore TM44U;
- 14, per lo studio di settore TM45U;
- 15, per lo studio di settore TM46U;
- 16, per lo studio di settore TM48U.

Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore ed individua altresì, tenuto conto di specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza, ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel provvedimento in esame, nonché ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attività per le quali abbiano tenuto contabilità separata.

# L'Informatore

giugno 2007

## Imposte dirette e indirette

In caso di esercizio di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta l'annotazione separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità di ricavi.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, per lo studio di settore TM04U - Farmacie, codice attività 52.31.0, approvato in evoluzione con apposito decreto, sono stati aggiornati i fattori di adattamento, le cui modalità applicative sono specificate nella nota tecnica e metodologica (allegato n. 17 del provvedimento in esame).

Gli studi di settore approvati con il provvedimento in esame, si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

### Categorye di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore

Gli studi di settore approvati con il provvedimento in esame non si applicano:

a) in caso di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Tale disposizione non si applica allo studio di settore TM13U; b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi derivanti da attività di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Tuir, di ammontare superiore a euro 5.164.569;

c) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

d) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

### Variabili delle imprese

L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TM13U, TM23U, TM24U, TM31U, TM33U, TM34U, TM39U, TM40B, TM42U, TM43U, TM44U, TM45U, TM46U e TM48U, approvati con il provvedimento in esame, è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SM13U, SM23U, SM24U, SM31U, SM33U, SM34U, SM39U, SM40B, SM42U, SM43U, SM44U, SM45U, SM46U e SM48U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 e approvati con apposito provvedimento.

L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore SM87U e SM88U, approvati con il provvedimento in esame, è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei questionari approvati con apposito provvedimento.

### Determinazione del reddito imponibile

Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi derivanti dall'esercizio di attività di cui all'art. 85, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo del Tuir.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammonta-



Tributario

re dei ricavi sopra descritti è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del Tuir, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili.

Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili suindicate devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4, del Tuir.

#### **Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

## **Studi di settore Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007**

Sul Supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 20 marzo 2007 recante: "Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi".

#### **Approvazione degli studi di settore**

Sono approvati gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore dei servizi:

- a) Studio di settore SG98U Riparazioni di altri beni di consumo, codice attività 52.74.0;
- b) Studio di settore SG99U Altre attività di servizi alle imprese n. c.a., codice attività 74.87.8; Altri servizi alle famiglie, codice attività 93.05.0;
- c) Studio di settore TG38U (che sostituisce lo studio di settore SG38U) Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio, codice attività 52.71.0;
- d) Studio di settore TG40U (che sostituisce lo studio di settore SG40U) Valorizzazione e promozione immobiliare, codice attività 70.11.0; Compravendita di beni immobili, codice attività 70.12.0; Locazione di beni immobili, codice attività 70.20.0;

# **L'Informatore**

giugno 2007

## **Imposte dirette e indirette**

e) Studio di settore TG42U (che sostituisce lo studio di settore SG42U) Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari, codice attività 74.40.2;

f) Studio di settore TG48U (che sostituisce lo studio di settore SG48U) - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa, codice attività 52.72.0;

g) Studio di settore TG52U (che sostituisce lo studio di settore SG52U) - Confezionamento di generi alimentari, codice attività

74.82.1; Confezionamento di generi non alimentari, codice attività 74.82.2;

h) Studio di settore TG53U (che sostituisce lo studio di settore SG53U) - Traduzioni e interpretariato, codice attività 74.85.2; Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni, codice attività 74.87.6;

i) Studio di settore TG54U (che sostituisce lo studio di settore SG54U) - Sale giochi e biliardi, codice attività 92.72.2;

j) Studio di settore TG69U (che sostituisce lo studio di settore SG69U) - Demolizione di edifici e sistemazione del terreno, codice attività 45.11.0; Trivellazioni e perforazioni, codice attività 45.12.0; Lavori generali di costruzione di edifici, codice attività 45.21.1; Lavori di ingegneria civile, codice attività 45.21.2; Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici, codice attività 45.22.0; Costruzione di autostrade, strade, campi di

aviazione e impianti sportivi, codice attività 45.23.0; Costruzione di opere idrauliche, codice attività 45.24.0; Altri lavori speciali di costruzione, codice attività 45.25.0;

k) Studio di settore TG73A (che sostituisce lo studio di settore SG73A) - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari, codice attività 63.11.3; Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri, codice attività 63.11.4; Magazzini di custodia e deposito per conto terzi, codice attività 63.12.1;

l) Studio di settore TG73B (che sostituisce lo studio di settore SG73B) - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, codice attività 63.40.1; Intermediari dei trasporti, codice attività 63.40.2; Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali, codice attività 64.12.0;

m) Studio di settore TG76U (che sostituisce lo studio di settore SG76U) - Mense, codice attività 55.51.0; Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting), codice attività 55.52.0;

n) Studio di settore TG77U (che sostituisce lo studio di settore SG77U) - Trasporti marittimi e costieri, codice attività 61.10.0; Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari), codice attività 61.20.0; Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua, codice attività 63.22.0;

o) Studio di settore TG78U (che sostituisce lo studio di settore SG78U) - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator, codice attività 63.30.1;

p) Studio di settore TG79U (che sostituisce lo studio di settore SG79U) - Noleggio di autovetture, codice attività 71.10.0; Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri, codice attività 71.21.0; Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali, codice attività 71.22.0;

q) Studio di settore TG81U (che sostituisce lo studio di settore SG81U) - Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore, codice attività

TRIBUTARIO



Tributario

45.50.0, Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile, codice attività 71.32.0;

r) Studio di settore TG82U (che sostituisce lo studio di settore SG82U) - Pubbliche relazioni, codice attività 74.14.5; Studi di promozione pubblicitaria, codice attività 74.40.1;

s) Studio di settore TG83U (che sostituisce lo studio di settore SG83U) Gestione di piscine, codice attività 92.61.2; Gestione di

campi da tennis, codice attività 92.61.3; Gestione di impianti polivalenti, codice attività 92.61.4; Gestione di palestre sportive, codice attività 92.61.5; Gestione di altri impianti sportivi n.c.a., codice attività 92.61.6;

t) Studio di settore TG85U (che sostituisce lo studio di settore SG85U) Sale da ballo e simili, codice attività 92.34.1;

u) Studio di settore TG87U (che sostituisce lo studio di settore SG87U) - Consulenza finanziaria, codice attività 74.14.1; Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, codice attività 74.14.4; Agenzie di informazioni commerciali, codice attività 74.14.6;

v) Studio di settore TG88U (che sostituisce lo studio di settore SG88U) Richiesta certificati e disbrigo pratiche, codice attività 74.85.3; Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, codice attività 80.41.0;

w) Studio di settore TG89U (che sostituisce lo studio di settore SG89U) Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura, codice attività 74.85.1.

Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi o dei compensi relativi agli studi di settore sopraindicati sono determinati sulla base delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

- 1, per lo studio di settore SG98U;
- 2, per lo studio di settore SG99U;
- 3, per lo studio di settore TG38U;
- 4, per lo studio di settore TG40U;
- 5, per lo studio di settore TG42U;
- 6, per lo studio di settore TG48U;
- 7, per lo studio di settore TG52U;
- 8, per lo studio di settore TG53U;
- 9, per lo studio di settore TG54U;
- 10, per lo studio di settore TG69U;
- 11, per lo studio di settore TG73A;
- 12, per lo studio di settore TG73B;
- 13, per lo studio di settore TG76U;
- 14, per lo studio di settore TG77U;
- 15, per lo studio di settore TG78U;
- 16, per lo studio di settore TG79U;
- 17, per lo studio di settore TG81U;
- 18, per lo studio di settore TG82U;
- 19, per lo studio di settore TG83U;
- 20, per lo studio di settore TG85U;
- 21, per lo studio di settore TG87U;
- 22, per lo studio di settore TG88U;
- 23, per lo studio di settore TG89U.

Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza eco-

# L'Informatore

giugno 2007

## Imposte dirette e indirette

nomica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore ed individua, altresì, tenuto conto di specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza, ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni, che svolgono in maniera prevalente le attività suindicate, nonché ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attività per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando quanto previsto per i contribuenti ai quali non si applicano gli studi di settore.

In caso di esercizio di più attività professionali ovvero di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta l'annotazione separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità, rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.

Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, per gli studi di settore TG68U e TG72B, approvati in evoluzione con apposito provvedimento, è stato effettuato l'aggiornamento del fattore di adattamento che incide sulla stima dei ricavi, come specificato nelle rispettive note tecniche e metodologiche (allegati n. 24 e n. 25 al provvedimento in esame).

Le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui allo studio di settore TG77U sono escluse dall'applicazione del predetto studio approvato con il decreto in esame.

Gli studi di settore approvati con il decreto in esame si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

### Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore

Gli studi di settore approvati con il decreto in oggetto non si applicano:

a) in caso di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta l'annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi derivanti da attività di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir, di ammontare superiore a euro 5.164.569;

c) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

d) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Per gli studi di settore TG40U e TG69U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, previsti per i contribuenti di cui alla lettera b) sopra indicata, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli



Tributario

articoli 92 e 93 del Tuir.

#### **Variabili delle imprese o delle attività professionali**

L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TG38U, TG42U, TG48U, TG52U, TG53U, TG69U, TG76U, TG79U, TG81U, TG82U, TG83U, TG85U, TG88U, TG89U approvati con il provvedimento in esame, è stata effettuata sulla base delle informazioni rispettivamente contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SG38U, SG42U, SG48U, SG52U, SG53U, SG69U, SG76U, SG79U, SG81U, SG82U, SG83U, SG85U, SG88U, SG89U costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005.

L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TG54U, SG98U e SG99U approvati con il provvedimento in esame è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute rispettivamente nel questionario ESG54, approvato con apposito provvedimento, nonché nei questionari SG98 e SG99, approvati con appositi provvedimenti.

L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TG40U, TG73A, TG73B, TG77U, TG78U e TG87U approvati con il provvedimento in esame è stata effettuata sulla base delle informazioni rispettivamente contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SG40U, SG73A, SG73B, SG77U, SG78U costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 e approvati con apposito provvedimento, nonché sulla scorta delle informazioni contenute nei questionari ESG40, ESG73, ESG77, ESG78, ESG87 approvati con apposito provvedimento.

#### **Determinazione del reddito imponibile**

Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi derivanti dall'esercizio di attività di cui all'art. 85 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo ovvero i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi suindicati è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del Tuir ed è ridotto dei componenti negativi deducibili.

Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili suindicate devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi suindicati è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili.

Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili del provvedimento in esame devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali

# **L'Informatore**

giugno 2007

## **Imposte dirette e indirette**

e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4, del Tuir.

#### **Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

### **Studi di settore Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle attività professionali Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007**

Sul Supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 20 marzo 2007 recante: "Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle attività professionali".

#### **Approvazione degli studi di settore**

Sono approvati gli studi di settore relativi alle seguenti attività professionali:

- a) Studio di settore SK30U - Attività di aerofotogrammetria e cartografia, codice attività 74.20.3; Altre attività tecniche, codice attività 74.20.D;
- b) Studio di settore TK23U (che sostituisce lo studio di settore SK23U) - Servizi di ingegneria integrata, codice attività 74.20.2;
- c) Studio di settore TK24U (che sostituisce lo studio di settore SK24U) - Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari, codice attività 74.14.B;
- d) Studio di settore TK25U (che sostituisce lo studio di settore SK25U) - Consulenze fornite da agronomi, codice attività 74.14.A;
- e) Studio di settore UK03U, (che sostituisce lo studio di settore TK03U) - Attività tecniche svolte da geometri, codice attività 74.20.A;
- f) Studio di settore UK04U (che sostituisce lo studio di settore TK04U) - Attività degli studi legali, codice attività 74.11.1;
- g) Studio di settore UK05U (che sostituisce lo studio di settore TK05U) - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attività 74.12.A; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attività 74.12.B; Consulenza del lavoro, codice attività 74.14.2;
- h) Studio di settore UK18U (che sostituisce lo studio di settore TK18U) - Studi di architettura, codice attività 74.20.E;

TRIBUTARIO





Tributario

i) Studio di settore UK21U (che sostituisce lo studio di settore TK21U) - Servizi degli studi odontoiatrici, codice attività 85.13.0.

Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi o dei ricavi relativi agli studi di settore sopraindicati sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:

- 1, per lo studio di settore SK30U;
- 2, per lo studio di settore TK23U;
- 3, per lo studio di settore TK24U;
- 4, per lo studio di settore TK25U;
- 5, per lo studio di settore UK03U;
- 6, per lo studio di settore UK04U;
- 7, per lo studio di settore UK05U;
- 8, per lo studio di settore UK18U;
- 9, per lo studio di settore UK21U.

Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore ed individua, altresì, tenuto conto di specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza, ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attività d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività suindicate.

Gli studi di settore si applicano altresì ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero attività d'impresa, che svolgono in maniera secondaria le predette attività per le quali abbiano tenuto annotazione separata.

In caso di esercizio di più attività professionali ovvero di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta l'annotazione separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità, rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.

#### **Applicazione monitorata degli studi di settore**

Gli studi di settore TK23U, TK24U, TK25U, UK03U, UK04U, UK05U ed UK18U, approvati con il provvedimento in esame, applicabili per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate, che si avvale anche della Commissione degli esperti e sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

I contribuenti che per il periodo d'imposta 2006 dichiarano compensi di cui all'art. 54, comma 1 ovvero ricavi derivanti da attività di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e), ed f) del Tuir, di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento sulla base dei maggiori compensi o ricavi determinati a seguito della applicazione degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2008.

# **L'Informatore**

giugno 2007

## **Imposte dirette e indirette**

Gli studi sopra elencati verranno approvati con carattere definitivo sulla base del monitoraggio effettuato utilizzando i dati comunicati con i modelli per l'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2006 e le informazioni derivanti dall'attività di controllo effettuata dall'amministrazione finanziaria, sentito il parere della commissione degli esperti sopraccitata.

Gli studi definitivi, fatto salvo per le esclusioni sopraindicate, avranno valenza ai fini dell'accertamento anche per i periodi d'imposta precedenti.

#### **Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore**

Gli studi di settore approvati con il decreto in oggetto non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi derivanti da attività di cui all'art. 54, comma 1 ovvero ricavi derivanti da attività di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), ed e), del Tuir, di ammontare superiore a euro 5.164.569.

Per lo studio di settore TK23U - Servizi di ingegneria integrata - ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del Tuir.

#### **Variabili delle attività professionali o delle imprese**

L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TK23U, TK24U e TK25U è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SK23U, SK24U e SK25U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 ed approvati con apposito provvedimento.

L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione dello studio di settore SK30U è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nel questionario SK30, approvato con apposito provvedimento.

L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore UK03U, UK04U, UK05U, UK18U, UK21U e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore TK03U, TK04U, TK05U, TK18U, TK21U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 ed approvati con apposito provvedimento nonché sulla base degli esiti del monitoraggio sugli stessi.

#### **Determinazione del reddito imponibile**

Sulla base dello studio di settore sono determinati presuntivamente i compensi derivanti dall'esercizio di attività di cui all'art. 54, comma 1 del Tuir ovvero i ricavi derivanti dall'esercizio di attività di cui all'art. 85, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 85 del Tuir. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi suindicati è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili indicati nel provvedimento in esame devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.



Tributario

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, l'ammontare dei ricavi sopraindicati è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del Tuir ed è ridotto dei componenti negativi deducibili.

Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili indicate nel provvedimento in esame devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4, del Tuir.

#### **Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

#### **Proroga dell'applicazione monitorata degli studi di settore**

Gli studi di settore TK02U (Studi di ingegneria), TK06U (Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri

## **Approvazione di specifici indicatori di normalità economica Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007**

Sul Supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 20 marzo 2007, recante: "Approvazione di specifici indicatori di normalità economica, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta".

#### **Approvazione degli indicatori di normalità economica**

Come noto la legge finanziaria per il 2007 modifica parzialmente la disciplina degli studi di settore, introducendo specifici indicatori di normalità economica.

Con il provvedimento in esame vengono approvati gli specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica atti-

# **L'Informatore**

giugno 2007

## **Imposte dirette e indirette**

oggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi) e TK17U (Attività tecniche svolte da periti industriali), approvati in evoluzione con apposito provvedimento, sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

Gli stessi studi saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2008.

#### **Applicazione definitiva degli studi di settore monitorati**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, gli studi di settore SK29U (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia; Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria), TK01U (Attività degli studi notarili), TK08U (Attività tecniche svolte da disegnatori), TK10U (Studi medici generici convenzionati o meno con il SSN; Studi di radiologia e radioterapia; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi; Altri studi medici e poliambulatori specialistici); TK16U (Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi); TK19U (Attività professionali paramediche indipendenti); TK20U (Attività professionale svolta da psicologi); TK22U (Servizi veterinari); TK56U (Laboratori di Analisi Cliniche); UK21U (Servizi degli studi odontoiatrici) sono approvati in via definitiva.

## **Varie**

vità svolta (art. 1, comma 14, della legge n. 296/2006).

#### **Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attività di impresa**

Gli specifici indicatori di normalità economica per i contribuenti esercenti attività di impresa, cui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:

- a) rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;
- b) rotazione del magazzino;
- c) durata delle scorte;
- d) valore aggiunto per addetto;
- e) redditività dei beni mobili strumentali.

Gli specifici indicatori di normalità economica per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa ovvero una o più attività di impresa in diverse unità di produzione o di vendita, cui si rendono applicabili gli studi di settore secondo i criteri previsti da apposito decreto, sono i seguenti:

- a) valore aggiunto per addetto;
- b) redditività dei beni strumentali mobili.

La definizione degli indicatori sopra citati, i criteri seguiti per la relativa elaborazione e le modalità di applicazione degli stessi sono descritte nella nota metodologica contenuta nell'Allegato 1 al provvedimento in esame.

#### **Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attività di lavoro autonomo**

Gli specifici indicatori di normalità economica per i contribuenti esercenti attività di lavoro autonomo, cui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:



Tributario

- a) rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;
- b) resa oraria per addetto;
- c) resa oraria del professionista.

La definizione dei suddetti indicatori, i criteri seguiti per la relativa elaborazione e le modalità di applicazione degli stessi sono descritte nella nota metodologica contenuta nell'Allegato 2 al provvedimento stesso.

**Determinazione dei ricavi e compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica**

Gli indicatori di normalità economica, approvati con il provvedimento in esame, sono utilizzati per la determinazione dei ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di set-

tore sia ai fini degli accertamenti che ai fini dell'adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

Gli indicatori di normalità economica sono, altresì, utilizzati per la determinazione dei ricavi o compensi minimi di riferimento per il regime fiscale delle attività marginali, dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità.

**Ambito applicativo e decorrenza**

Le disposizioni sopra illustrate si applicano con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e con riferimento agli studi di settore in vigore per il medesimo periodo d'imposta, fino alla revisione degli studi che tenga conto degli indicatori di coerenza.

**L'Informatore**

giugno 2007

**Varie**



Legale

# L'Informatore

giugno 2007

In primo piano

LEGALE

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Legge 2 aprile 2007, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. . . . . **Pag. 59**

### LEGGI E PROVVEDIMENTI

- ▶ **Commercio**  
Chiarimenti sull'applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 "Conversione in legge con modificazione del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale" e sulla Lr 27 febbraio 2007 n. 5 - Collegato ordinamentale 2007. . . . **Pag. 61**
- ▶ **Disciplina igienico sanitaria**  
Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato - Lr 2.4.2007 n. 8 . . . . . **Pag. 62**

### VARIE

- ▶ Legge regionale 3 marzo 2006, n. 6 - norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa. circolare esplicativa . . . . . **Pag. 63**

liberalizzazioni) è stato convertito, con marginali modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, pubblicata nel supplemento ordinario (n. 91/L) alla Gu n. 77 del 2 aprile 2007. ▼

### Misure immediate per la tutela dei consumatori

Ricarica nei servizi di telefonia mobile e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet. Tra le novità introdotte vi è l'estensione anche agli operatori di reti televisive e di comunicazioni elettroniche del divieto di applicare costi fissi e contributi per la ricarica di carte prepagate in aggiunta rispetto al costo del servizio richiesto. Come per il traffico telefonico anche il servizio acquistato non potrà più avere una scadenza temporale (oggi è generalmente pari a 12 mesi).

Viene inserita la disposizione per cui ogni clausola difforme è nulla e non comporta nullità del contratto fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore.

Viene eliminato il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto entro il quale gli operatori della telefonia avrebbero dovuto evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta commerciale.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le modalità per consentire all'utente al momento della chiamata, da un numero fisso o cellulare, di conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato senza alcun addebito.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sarà competente per l'erogazione delle sanzioni in caso di inosservanza e sulle modalità attuative delle disposizioni.

### Data di scadenza dei prodotti alimentari

L'informazione sulla data di scadenza o sul termine minimo di conservazione del prodotto alimentare deve essere apposta in un punto evidente della confezione o dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile, indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.

Resta fermo il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento il termine per l'adeguamento alle prescrizioni.

Viene introdotta la possibilità che i prodotti confezionati in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto siano immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte.

### Servizi assicurativi

I divieti delle clausole anticoncorrenziali di cui alla legge n. 248/06, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, fatta salva la facoltà di adeguare i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione, entro il 1° gennaio 2008.

**IN PRIMO PIANO** **Legge n. 40 del 2 aprile 2007 Conversione in legge, con modificazioni, del Dl n. 7 del 31.1.07**

**Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese**

Si informano le aziende che il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, (Decreto-legge sulle



Legale

# L'Informatore

giugno 2007

In primo piano

In caso di cessazione del rischio assicurativo o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni.

L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Ne consegue che la verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale.

E, in ogni caso, fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

Infine, il primo comma dell'art. 1899 del codice civile viene integrato con la disposizione in base alla quale, in caso di durata pluriennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza onere e con preavviso di sessanta giorni.

## **Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari**

L'articolo semplifica il procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari, rendendo non più necessaria l'autentica notarile.

Il legislatore ha inteso cancellare in questo modo un aggravio procedimentale e finanziario, salvaguardando le esigenze di pubblica fede e certezza giuridica.

In particolare, viene stabilito che, se il creditore è un soggetto esercente attività bancaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi 30 giorni dall'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.

L'avvenuta estinzione deve essere comunicata dal creditore, sia alla Conservatoria, che al debitore.

Ricevuta quest'ultima dichiarazione, il conservatore deve procedere d'ufficio, entro il giorno successivo, alla sua annotazione, a margine dell'iscrizione dell'ipoteca.

La norma prevede anche però che, in presenza di giustificato motivo ostativo, il creditore possa presentare alla Conservatoria apposita dichiarazione di permanenza dell'ipoteca.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della nuova norma, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali con esse incompatibili.

## **Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali**

Per i mutui stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, l'acquirente persona fisica di unità immobiliari adibite ad abitazione, ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, potrà ottenere l'e-

stinzione anticipata o parziale del mutuo stesso senza pagare alcuna penale.

Ogni clausola contraria sarà nulla di diritto.

Per i mutui già in essere alla data di entrata in vigore della nuova norma, invece, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori dovranno definire congiuntamente, entro 3 mesi, le regole generali per "riconduzione a equità i contratti di mutuo in essere".

In ogni caso, non potrà essere rifiutata la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della entrata in vigore delle nuove disposizioni, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti concordati tra Abi e associazioni dei consumatori o, in assenza di accordo tra questi soggetti, fissati dalla Banca d'Italia.

## **Portabilità del mutuo e surrogazione**

La norma intende favorire la possibilità del debitore di sostituire i mutui bancari, le aperture di credito o altri contratti di finanziamento erogati da banche o intermediari finanziari, con operazioni stipulate con altri soggetti finanziatori, semplificando anche il trasferimento delle garanzie personali e reali. Nell'ipotesi di surrogazione, infatti, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.

La surrogazione per volontà del debitore non comporta il venir meno dei benefici fiscali, inclusi quelli previsti per i mutui prima casa.

Inoltre, la surrogazione effettuata ai sensi di questo articolo non comporta l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del Dpr 29 settembre 1973, n. 601, né delle altre imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.

## **Disposizioni a tutela dei cittadini utenti**

Nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari, con riferimento a quanto previsto nei precedenti articoli 5 (misure per la concorrenza nei servizi assicurativi), 6 (in materia di cancellazione dell'ipoteca), 7 (estinzione anticipata dei mutui immobiliari) e 8 (portabilità del mutuo e surrogazione), è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese di predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, di comunicazioni relative alle fattispecie previste da tali articoli.

## **Misure immediate per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza**

### **Comunicazione unica per la nascita dell'impresa**

La comunicazione unica dovrà essere presentata all'Ufficio del registro delle imprese esclusivamente per via telematica o su supporto informatico.

Viene precisato che l'Ufficio del registro delle imprese rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.

La disciplina troverà applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto adottato dal ministro dello Sviluppo economico (da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge) al quale compete individuare il modello di comunicazione unica.



Legale

# L'Informatore

giugno 2007

In primo piano

## Liberalizzazione di alcune attività economiche

Tra le novità introdotte la dichiarazione di inizio di attività per esercitare l'attività di acconciatore e di estetista dovrà essere presentata allo sportello unico del comune, laddove esiste o al comune territorialmente competente.

Per l'esercizio delle sole attività di facchinaggio non sono richiesti i requisiti di capacità economico-finanziaria.

L'attività di guida turistica non potrà essere subordinata all'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche sul territorio di riferimento. Le regioni promuovono, al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio, sistemi di accreditamento non vincolanti per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano oggetto del corso di studi non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente.

I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.

### Disposizioni in materia di autoscuole

Per quanto riguarda l'attività di autoscuola, la versione finale del provvedimento ha introdotto alcune modifiche di rilievo. Fermo restando il principio del superamento dell'autorizzazione per l'avvio dell'attività, in favore della semplice dichiara-

zione di inizio attività, è stato introdotto, quale requisito soggettivo per poter effettuare tale dichiarazione, l'obbligo di un'esperienza almeno biennale come istruttore di guida.

In caso di avvio dell'attività da parte di persone giuridiche, il possesso dei previsti requisiti morali e professionali dovrà essere necessariamente posseduto dal loro rappresentante legale, senza possibilità di delega ad altra persona.

Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, viene richiesta, per ciascuna sede, la dimostrazione del possesso dei previsti requisiti morali e professionali, ad eccezione della capacità finanziaria che dovrà essere dimostrata per una sola sede, e la nomina di un responsabile didattico, dotato dell'idoneità tecnica.

In caso di revoca dell'esercizio dell'autoscuola per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo sarà, parimenti, revocata l'idoneità tecnica, che potrà essere nuovamente conseguita trascorsi almeno 5 anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

Vengono, inoltre, previsti corsi di formazione iniziale e periodica per gli insegnanti e gli istruttori di guida, la cui frequenza diverrà obbligatoria per poter accedere ai relativi esami di abilitazione.

Il pacchetto delle novità include anche norme più severe per l'esercizio abusivo dell'attività di autoscuola, la previsione di futuri interventi ministeriali per rivedere le prescrizioni sui locali e sugli orari delle attività, nonché per introdurre un modello unificato per informare l'utenza sulle tariffe praticate dalle autoscuole.

LEGALE

## **Chiarimenti sull'applicazione della legge n. 248 del 4.8.2006 Conversione in legge con modificazione del DL n. 223 del 4.7.2006 con disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale E sulla Lr n. 5 del 27.2.2007 Collegato ordinamentale 2007**

Si pubblica la circolare esplicativa che la Regione Lombardia ha fornito relativamente all'argomento in oggetto.

► CIRCOLARE Regione Lombardia del 27/3/2007 prot. n. 4486. **Chiarimenti sull'applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale" e sulla Lr 27 feb-**

## **Leggi e provvedimenti**

braio 2007 n. 5 - Collegato ordinamentale 2007.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 del decreto legge 4 luglio 2005 n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, molti comuni hanno chiesto alla scrivente direzione di chiarire se le commissioni di cui all'art. 20 della Lr n. 30/2003 debbano considerarsi ancora validamente costituite o se, invece, siano state eliminate automaticamente dalle nuove disposizioni.

L'art. 11 delle nuove disposizioni statali stabilisce che sono soppresse le commissioni istituite dall'art. 6 della legge 25 agosto 1991 n. 287 e che le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.

La legge sopra indicata disciplina la materia dei pubblici esercizi nelle Regioni che non hanno ancora emanato leggi proprie, mentre in Lombardia è in vigore la legge regionale 24 dicembre 2003 n. 30 che ha superato tout court la disciplina statale.

In particolare modo l'art. 20 della legge sopra indicata prevede che i comuni o le unioni di comuni sostituiscono una commissione consultiva, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori nel



Legale

# **L'Informatore**

giugno 2007

## **Leggi e provvedimenti**

settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle Cciaa. La commissione esprime parere obbligatorio in merito a:

- programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;
- definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
- determinazione degli orari di esercizio dell'attività ed ai programmi di apertura durante il periodo estivo.

Si ritiene che le commissioni di cui all'art. 20 non costituiscono un aggravio delle procedure autorizzative in quanto tali organismi hanno un ruolo completamente diverso da quello delineato nell'art. 6 comma 6 della legge n. 287/91 che prevedeva l'espressione di un loro parere su ogni singola richiesta di autorizzazione.

La Lr n. 30/2003 ha infatti assegnato alle commissioni in esame un ruolo meramente consultivo in ordine a scelte di programmazione sulla rete di vendita dei pubblici esercizi che il comune assume liberamente, seguendo le indicazioni generali fornite dalla Regione con Dgr 17 maggio 2004 n. VII/17516.

Se anche le commissioni di cui all'art. 20 fossero abolite, per la ratio complessiva della Lr n. 30/2003 e suoi provvedimenti attuativi, i comuni non potrebbero adottare provvedimenti sulla programmazione e sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi, senza, comunque, aver preventivamente sentito le associazioni di categoria.

In relazione a quanto sopra, pertanto, in assenza di una abrogazione legislativa in Regione Lombardia dell'art. 20 della Lr 30/2003, le commissioni per i pubblici esercizi continuano ad operare e a svolgere la loro attività consultiva in ordine alla programmazione comunale sui pubblici esercizi.

Si segnala inoltre che in data 20/2/2007 il Consiglio regionale ha approvato la Lr n. 5 del 27 febbraio 2007 "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative", pubblicata sul Burl del 5 marzo 2007, nella quale all'art. 2 viene modificato l'art. 6 comma 1 nonché la lettera b) dello stesso comma della Lr n. 30/2003.

Le modifiche sopra indicate hanno natura tecnica e di semplificazione amministrativa verso le imprese che operano nel settore dei pubblici esercizi.

La modifica dell'art. 6 comma 1 della Lr n. 30/2003 è volto a chiarire che anche le ditte individuali possono nominare dei delegati all'esercizio dell'attività ai soli fini del possesso dei requisiti professionali richiesti dallo stesso articolo e non solo le società, come già indicato dalla scrivente direzione, in via interpretativa, sin dall'entrata in vigore della legge.

Il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 della Lr n. 30/2003 deve essere accertato dal comune sia in capo al titolare della ditta individuale che in capo all'eventuale delegato/preposto.

Eventuali applicazioni della normativa regionale difformi da quanto sopra indicato si pongono in contrasto con la ratio dell'art. 5 citato e con l'intero impianto di rendere maggiormen-

te qualificato il settore dei pubblici esercizi perseguito dalla Lr n. 30/2003.

La modifica dell'art. 6, comma 1, lettera b) invece abolisce gli esami da privatisti presso le Camere di Commercio per le persone che lavorano nel settore dei pubblici esercizi in qualità di dipendenti e costituisce adeguamento della Lr n. 30/2003 al Dl n. 223/2006, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, art. 3, comma 1, lettera a).

I soggetti sopra indicati, qualora la loro posizione lavorativa sia comprovata anche dall'iscrizione all'Inps, indipendentemente dal livello contrattuale di assunzione e dal fatto che il rapporto di lavoro sia stato a tempo pieno o parziale, sono automaticamente in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 comma 1 e non devono frequentare il corso professionale riconosciuto da Regione Lombardia e disciplinato dalla Dgr 23 dicembre 2004 n. VII/20117.

## **Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie Collegato - Lr n. 8 del 2.4.2007**

Sul Burl, 1° Supplemento ordinario al n. 14, del 6.4.2007, è stata pubblicata la legge n. 8, del 2.4.2007, relativa all'argomento in oggetto.

Si segnala, anzitutto, che la finalità del detto provvedimento è costituita dalla semplificazione degli adempimenti connessi alla tutela della salute ed una più elevata tutela della salute dei cittadini.

L'art. 2 della legge abolisce i certificati di cui all'allegato A alla legge stessa, cui si rimanda per una analitica elencazione.

Si evidenzia, altresì, che nel Piano socio sanitario regionale 2007-2009, approvato con delibera del Consiglio regionale n. VIII/257, del 26.10.2005 - sono inseriti nel paragrafo 5.5.3 i contenuti formativi, di cui all'art. 4, 1° comma, della Lr 12/2003.

Va, inoltre, precisato, che viene abolito il nulla osta all'esercizio di attività lavorativa e depositi, di cui al paragrafo 3.1.9. del Regolamento di igiene tipo e sostituito da una dichiarazione di inizio di attività.

L'art. 5 abolisce l'autorizzazione sanitaria e gli adempimenti indicati all'allegato B, alla cui lettura si rimanda; in particolare si citano l'autorizzazione sanitaria alla vendita e al commercio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari; l'autorizzazione sanitaria per gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata ed, infine, l'autorizzazione sanitaria per la produzione e la vendita di sostanze alimentari e bevande.

(Il testo della legge regionale è pubblicato nella sezione Sindacale di questo stesso numero dell'Informatore, a pag. 3)



Legale

# L'Informatore

giugno 2007

Varie

## Legge regionale n. 6 del 3 marzo 2006 Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa Circolare esplicativa

I numerosi quesiti pervenuti alla Direzione generale Commercio fiere e mercati della Regione Lombardia, in ordine alla legge in oggetto, hanno indotto, quest'ultima, a fornire idonee precisazioni al fine di chiarire i dubbi interpretativi più frequenti e rilevanti.

Pubblichiamo il testo della circolare, organizzata sotto il profilo sistematico, per agevolarne la lettura, per grandi temi.

► CIRCOLARE Regione Lombardia del 21/3/2007 prot. n. 4272. **Legge regionale 3 marzo 2006, n. 6. Circolare esplicativa.**

In ragione dei numerosi quesiti pervenuti a questa direzione generale sia dalle amministrazioni pubbliche interessate, sia direttamente dagli operatori del settore, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni, al fine di dare completa attuazione di disposti della legge, nonché a chiarire i dubbi interpretativi più rilevanti.

La presente circolare nasce, quindi, dalle risposte date a quesiti specifici che si ritiene possano avere portata generale e coinvolgere così tutti i soggetti interessati. Tali quesiti, per facilitarne la lettura, sono stati suddivisi per grandi temi.

### Attività promiscue:

**1. D.** Nel locale dove si esercita attività di phone center è possibile utilizzare internet?

**R.** Sì, in quanto tramite tale strumento è anche possibile effettuare telefonate.

**2. D.** Nel locale dove si esercita attività di phone center è possibile vendere anche prodotti alimentari?

**R.** No, l'articolo 2 della legge esclude la compresenza di attività diverse da quelle indicate. È comunque possibile l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti in materia.

**3. D.** Si chiede di conoscere se in base alla legge regionale 6/2006 le attività esercitate di solo internet point debbano essere oggetto di autorizzazione comunale.

**R.** Le attività di solo internet point non sono soggette ai disposti della Lr 6/06.

**4. D.** È possibile vendere schede telefoniche all'interno del phone center ed effettuare l'attività di ricarica dei cellulari mediante terminali?

**R.** La vendita di schede telefoniche e l'attività di ricarica dei cellulari mediante terminali è consentita all'interno dei phone center.

### Localizzazione:

**1. D.** I comuni sono obbligati ad effettuare la localizzazione

dei centri di telefonia ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale?

**R.** I comuni devono individuare gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e devono definire la disciplina urbanistica e procedimentale amministrativa cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento.

**2. D.** Qualora il comune non individuasse aree nelle quali attualmente già insistono centri di telefonia, gli esistenti avranno comunque il diritto di esercitare l'attività?

**R.** Sì, fermo restando l'obbligo di adeguamento degli esercizi esistenti nei tempi indicati.

**3. D.** Qualora un locale non possa essere adeguato ai disposti della legge regionale, è possibile trasferire l'attività in altro luogo?

**R.** L'articolo 7 prevede che i comuni individuino gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e definiscano la disciplina urbanistica cui è in ogni caso subordinato il loro insediamento. All'interno di tali ambiti (una volta individuati dai comuni stessi) è sempre possibile la rilocalizzazione di centri preesistenti.

**4. D.** Nel caso in cui un centro di telefonia non risulti rispondente ai requisiti dell'articolo 8 della legge regionale n. 6, al 23 marzo 2007, è possibile comunque effettuare un trasferimento all'interno della medesima zona anche se il comune ha localizzato le zone di insediamento escludendo la medesima?

**R.** È possibile la rilocalizzazione di un centro di telefonia all'interno della medesima zona, solo qualora il comune l'abbia appositamente individuata nel piano di localizzazione.

### Prescrizioni igienico-sanitarie:

**1. D.** Il servizio igienico in uso esclusivo del personale deve essere realizzato nel locale dove si svolge l'attività di phone center?

**R.** Si ritiene che tale servizio igienico possa essere realizzato, anche all'esterno e con wc chimico, ma in prossimità del locale, nei limiti previsti dai regimi civilistici e dalla effettiva disponibilità dell'area. Qualora non sia oggettivamente possibile realizzare il suddetto servizio, anche all'esterno, il titolare del phone center deve, comunque, garantire l'utilizzo di altri servizi prossimi al locale medesimo.

### Orari:

**1. D.** Nel corso del mese di dicembre, anche le attività di phone center possono derogare all'obbligo di chiusura settimanale, come previsto per le attività commerciali?

**R.** La legge regionale 6/2006 detta una disciplina "speciale" applicabile solo alle attività di cessione al pubblico di servizi telefonici, pertanto la disciplina valevole in generale per le attività commerciali si applica solo per ciò che non è espressamente disciplinato dalla legge regionale in questione. Gli orari di apertura al pubblico dei centri di telefonia sono regolamentati dall'articolo 6 della Lr 6/2006, il quale, al comma 3, prevede l'obbligo di chiusura in una giornata settimanale (che non necessariamente deve coincidere con la domenica), senza deroga alcuna.

**2. D.** Può il comune individuare fasce orarie di apertura e chiusura dei phone center anche diverse da quella indicata in legge?

LEGALE





**Legale**

# **L'Informatore**

giugno 2007

**Varie**

**R.** Le amministrazioni comunali, nell'ambito delle loro competenze in tema di determinazione degli orari, potranno, qualora lo ritenessero opportuno sulla base di particolari e motivate esigenze comunali, stabilire una fascia di apertura dei centri anche diversa da quella individuata in modo specifico dalla legge, purché non eccedente gli orari indicati. Si ritiene comunque utile precisare che la ratio della norma relativa alla disciplina degli orari è quella di dare a tutti i fruitori del servizio di telefonia la possibilità di comunicare con il resto del mondo con le minori difficoltà possibili in tema di fusi orari.

**3. D.** Può il comune imporre una giornata di chiusura settimanale ugualmente per tutti i phone center?

**R.** No. L'individuazione della giornata di chiusura infrasettimanale dei centri di telefonia è rimessa alla libera determinazione degli esercenti.

**4. D.** Nel caso di phone center inserito in un centro commerciale, c'è l'obbligo di seguire gli orari di apertura e chiusura del centro stesso?

**R.** Nel caso il phone center sia inserito in un centro commerciale dovrà osservare gli orari e il giorno di chiusura previsti per quest'ultimo, ciò in considerazione del fatto che il centro commerciale è una struttura unitaria e come tale garantisce tutti i servizi ivi presenti solo durante il periodo di apertura dello stesso.

#### **Revoca dell'autorizzazione:**

**1. D.** Cosa succede se il titolare di un centro di telefonia non

ha adempiuto agli obblighi di legge entro i termini di cui all'articolo 12 (un anno dall'entrata in vigore della legge)?

**R.** Alla scadenza del termine indicato, il comune verificherà l'ottemperanza all'obbligo di adeguamento ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. In esito a tale accertamento, qualora il titolare del phone center non si sia messo in regola, il comune avvia il procedimento di revoca dell'autorizzazione o di inibizione dell'attività, concedendo un termine per la presentazione di controdeduzioni. Dalla presentazione di tale atto, il comune potrà determinare un tempo congruo per la conclusione del procedimento a seconda delle ragioni addotte dal titolare. Potrà essere previsto, ad esempio, un termine fino a 180 giorni nel caso in cui il mancato adeguamento sia dovuto all'assenza di un piano di localizzazione comunale.

#### **Requisiti morali:**

**1. D.** Posso autocertificare al comune i requisiti morali?

**R.** È possibile che la certificazione dei requisiti morali sia sostituita da una dichiarazione ai sensi del Dpr 445/2000.

#### **Sicurezza luoghi di lavoro:**

**1. D.** Chi deve presentare l'autocertificazione di conformità alla prescrizioni concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui all'art. 4 della Lr 6/06?

**R.** L'autocertificazione di conformità alle prescrizioni concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro deve essere presentata solo dai soggetti titolari di attività che impieghino lavoratori dipendenti o comunque con vincolo di subordinazione.



Formazione

# L'Informatore

giugno 2007

In primo piano

## Indice

**IN PRIMO PIANO**

► Progetti quadro di formazione continua **Pag. 65**

\* lo sviluppo e il sostegno della nuova imprenditorialità (Misura D3)  
\* miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (Misura D4). ▼

**FORMAZIONE**

**IN  
PRIMO  
PIANO**

### Progetti quadro di formazione continua

La Regione Lombardia, utilizzando le diverse linee di finanziamento relative ai residui della programmazione del Fondo sociale europeo 2000 - 2006, ha emanato un dispositivo che mette a disposizione otto milioni di euro per progetti di formazione (con data di presentazione il 21 maggio scorso) riferiti ai seguenti obiettivi:

\* lo sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese (Misura D1)

In questo ambito, le associazioni di rappresentanza di imprese tra le quali anche l'Unione regionale lombarda per le aziende del Commercio del Turismo e dei Servizi, hanno presentato alla Regione dei progetti quadro di formazione continua rivolti a lavoratori subordinati, collaboratori a progetto, operatori con partita Iva, collaboratori familiari, imprenditori e aspiranti imprenditori.

I corsi inseriti nei progetti quadro, ciascuno della durata minima di 16 ore, rispondono alle esigenze formative espresse dalle imprese, raccolte e sistematizzate anche attraverso la collaborazione con le Associazioni di categoria e le Ascom di tutto il territorio regionale.

Le attività formative potranno iniziare non appena la Regione pubblicherà gli esiti della valutazione dei progetti e dovranno concludersi entro il 30 giugno 2008.

Il gruppo classe per ciascun corso deve essere formato da almeno 12 partecipanti, che potranno provenire da una stessa azienda (corso aziendale) o da più imprese (corso interaziendale), qualora il fabbisogno formativo di una singola realtà aziendale non fosse sufficiente per raggiungere il numero minimo di partecipanti previsto.

Per eventuali informazioni e chiarimenti relativi alle possibilità di partecipare alle attività previste nell'ambito dei progetti quadro è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi dell'Unione telefonando al numero 02.76.39.28.17

# l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 176 giugno 2007  
anno LI

**Organo d'informazione  
e documentazione  
dell'Unione del commercio  
del turismo, dei servizi  
e delle professioni  
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Gianroberto Costa**

REDAZIONE  
**Federico Sozzani**  
Corso Venezia 49  
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)  
**Edicom Srl**  
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO  
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ  
**Unione del commercio del turismo  
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE  
**Promo Ter Unione**  
sede e amministrazione  
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA  
**Amilcare Pizzi Spa**  
Via Amilcare Pizzi, 14  
20092 Cinisello Balsamo  
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.  
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)  
- art. 1, comma 1 DCB Milano  
Una copia euro 0,568



**Promo.Ter** Unione  
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO  
DI COMMERCIO TURISMO E SERVIZI



**Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

## INNANZITUTTO... LA SICUREZZA!

CONTATTANDO I NOSTRI UFFICI AVRETE A VOSTRA DISPOSIZIONE SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA SU...

### CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE  
SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO**  
(D.Lgs. 626/94)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE  
IGIENE DEGLI ALIMENTI**  
(H.A.C.C.P. D.Lgs 155/97)  
Tel. 02-76.00.63.96  
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE  
PRIVACY**  
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.privacy@unione.milano.it

### CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE  
QUALITA'**  
(Sistemi gestione qualità aziendali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE  
ENERGIA & AMBIENTE**  
(Risparmio Energetico-  
Servizi Ambientali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER  
BASILEA 2**  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.basilea2@unione.milano.it

**I nostri uffici: Via Serbelloni, 7 - 20122 Milano - Fax 02-76.01.76.77**



## Bandi e finanziamenti

# L'Informatore

giugno 2007

## In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Comune di Milano - Bando per la sicurezza anticrimine. Ultimi giorni **Pag. 67**

### FINANZIAMENTI

- ▶ Decreto legislativo n. 185 del 21/4/2000. incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego **Pag. 67**
- ▶ Bando metano per autotrazione **Pag. 67**
- ▶ Lr 36/88 - Incentivi all'ammodernamento e riqualificazione delle strutture ricettive **Pag. 68**
- ▶ Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento **Pag. 68**
- ▶ Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale **Pag. 68**
- ▶ Contributi per check up finanziari, check up gestionali e analisi di rating **Pag. 68**

1° gennaio 2006, fino a un massimo di 3.000 €, per l'acquisto e installazione di beni e attrezzature di protezione attiva (telecamere) e passiva (casseforti a tempo, inferriate, porte blindate, vetri antisfondamento, etc.) comprese le opere murarie necessarie all'installazione; di rilevazione incendi; di protezione merci e valori dai furti. Le domande dovranno essere presentate al Comune a partire dal 15 giugno 2007 e fino al 28 settembre 2007.

## Finanziamenti

### Decreto legislativo n. 185 del 21/4/2000 Incentivi a favore d'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego Scadenza ad esaurimento fondi

Il decreto legislativo 185 del 21/04/2000 favorisce lo sviluppo dell'autoimprenditorialità giovanile (Titolo I del decreto) e dell'autoimpiego (Titolo II del decreto) nelle aree economicamente svantaggiate del Paese. Sono 4 le misure di intervento per l'autoimprenditorialità: 1) produzione di beni e servizi alle imprese; 2) fornitura di servizi; 3) subentro in agricoltura; 4) cooperative sociali; sono 3 le misure di intervento per l'autoimpiego: 1) lavoro autonomo; 2) microimpresa; 3) franchising. Possono concorrere agli incentivi le persone fisiche e giuridiche variamente identificate dalle 7 misure, localizzate nei territori dei nuovi obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.c (Trattato Ce), e nelle aree svantaggiate di cui al Dm n. 138 del 14/3/1995. Gli incentivi, gestiti da Sviluppo Italia spa, possono essere: contributi a fondo perduto e mutui agevolati; contributi a fondo perduto in conto gestione; assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti; attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali.

BANDI E FINANZIAMENTI

**IN PRIMO PIANO**

### Comune di Milano Bando per la sicurezza anticrimine

#### Al via le domande

Bisogna presentare a partire dal 15 giugno le domande per il bando del Comune di Milano che assegna contributi in conto capitale finalizzati all'acquisto e all'installazione di impianti di sicurezza anticrimine, per cui è previsto uno stanziamento di 1.800.000 €.

Possono accedere al bando le imprese operanti nel Comune di Milano, con non più di 15 dipendenti, appartenenti alle categorie del commercio al dettaglio e all'ingrosso (comprese le edicole, le farmacie, gli impianti di distribuzione carburante, le tabaccherie), della somministrazione in sede fissa, le imprese operanti nel settore del turismo, e dei servizi fronte strada e di accesso al pubblico. E' prevista l'assegnazione di un contributo pari al 50% delle spese affrontate a partire dal

### Bando metano per autotrazione Scadenza ad esaurimento fondi

Publicato il bando regionale a sostegno dello sviluppo delle reti di distribuzione del metano per autotrazione ad uso pubblico, ai sensi della Lr n. 24/2004 "Disciplina per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti". Possono partecipare al bando enti pubblici e imprese commerciali intenzionati a realizzare impianti di distribu-



## Bandi e finanziamenti

zione ad uso pubblico del metano per autotrazione che effettuano spese di acquisto e installazione di serbatoio criogenico per impianti a biogas; di acquisto ed installazione di apparecchiature di misura, di erogazione, di unità di compressione di miscelazione con altri gas (idrogeno ecc.) di unità di vaporizzazione in pressione e apparecchiature di asservimento relative all'impianto; di messa in sicurezza dell'impianto; etc. La dotazione finanziaria del bando assomma complessivamente a € 3.000.000,00 e l'entità massima del contributo riconoscibile per ogni operatore non potrà superare il 50% dell'investimento ammissibile, con un limite massimo di 200.000€.

### **Lr 36/88 - Incentivi all'ammodernamento e alla riqualificazione delle strutture ricettive Scadenza ad esaurimento fondi**

Attualmente attivo il Titolo IV della Lr 36/88 che prevede la concessione di contributi in conto capitale per l'abbattimento degli interessi su finanziamenti concessi da Istituti di credito convenzionati con la Regione Lombardia a imprese turistiche. Tre le tipologie di intervento proponibili: 1) Acquisto, costruzione, adattamento di immobili da destinarsi ad uso di albergo, motels, villaggi-albergo, etc.; 2) Acquisto, costruzione, adattamento di strutture e infrastrutture complementari o sussidiarie all'attività turistico-ricettiva; 3) Acquisto di attrezzature per servizi centralizzati e di nuove tecnologie per la gestione delle strutture turistiche. Possono usufruirne piccole e medie imprese regolarmente iscritte nel registro delle imprese, in quanto soggetti proprietari o gestori dei beni oggetto degli interventi.

### **Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi d'investimento Scadenza 15 febbraio 2008**

La Camera di commercio di Milano pubblica il nuovo bando per agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o operativa nella Provincia di Milano. Il bando prevede uno stanziamento di 1.000.000 di

# **L'Informatore**

giugno 2007

## **Finanziamenti**

euro per contributi in conto abbattimento di 1,5 punti % (2 punti % per le nuove imprese) del costo del finanziamento o del leasing garantito dal Consorzio/Cooperativa Fidi a fronte della realizzazione di investimenti, quali: acquisto, rinnovo di immobili, impianti, attrezzature, acquisizione di aziende, marchi e brevetti, etc.

### **Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale Scadenza 31 gennaio 2008**

E' aperto il nuovo bando camerale finalizzato a promuovere operazioni di patrimonializzazione aziendale. I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese con sede legale in provincia di Milano che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007 provvedano, per un importo compreso tra 25.000 euro e 300.000 euro, alla realizzazione di uno dei tre interventi di patrimonializzazione: aumento di capitale sociale; emissione di prestito obbligazionario convertibile; versamento soci in conto capitale. Il beneficio consiste nell'abbattimento di 1,5 punti % (elevato a 2,25 punti % in caso di aumento di capitale sociale) del costo del finanziamento bancario garantito dai consorzi/cooperative fidi.

### **Contributi per check up finanziari, check up gestionali e analisi di rating Scadenza 31 dicembre 2007**

La Camera di commercio di Milano stanziava 200.000€ per promuovere la realizzazione di percorsi di analisi orientati a migliorare la propria performance economico-finanziaria-gestionale e all'ottenimento del rating. Possono partecipare al bando le micro-Pmi aventi sede legale nella Provincia di Milano che effettuano 3 tipologie di intervento: 1) check up economico-finanziario; 2) check up gestionale; 3) analisi per l'ottenimento del rating. Il contributo per ciascuna impresa è del 50% delle spese ammissibili sino ai seguenti massimali: 2.500€ per gli interventi 1 e 2; 1.500€ per l'intervento 3; 4.00€ per le combinazioni di interventi 1+2 o 1+3.



Commercio estero

# L'Informatore

giugno 2007

In primo piano

COMMERCIO ESTERO

## Indice

### IN PRIMO PIANO

► Provvigioni ..... **Pag. 69**

### LEGISLAZIONE COMUNITARIA

► Rettifica della decisione n. 2/2006 del Consiglio di associazione Ue-Bulgaria - Definizione della nozione di "prodotti originari" ..... **Pag. 70**

► Nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune. .... **Pag. 70**

► Rettifica della direttiva 2007/19/Ce della Commissione del 30 marzo 2007, che modifica la direttiva 2002/72/Ce e la direttiva 85/572/Cee del Consiglio. Materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari .... **Pag. 71**

► Accendini a prova di bambino ..... **Pag. 72**

**IN PRIMO PIANO**

## Provvigioni

Il legislatore nazionale con il comma 325 dell'unico articolo che compone la legge finanziaria per l'anno 2007, ha recepito le nuove disposizioni in tema di rilevanza territoriale, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi di intermediazione, dettate dalla direttiva comunitaria numero 2006/112/Ce, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha raccolto e unificato le norme contenute nella seconda e sesta direttiva comunitaria, rispettivamente rappresentate dai documenti nn. 67/227/Cee e 77/388/Cee. ►

La vigente direttiva 2006/112/Ce, all'articolo 44, dispone in sostanza che la territorialità delle operazioni di intermediazio-

ne diverse da quelle relative alle operazioni di trasporto intracomunitario di beni, e di quelle accessorie ai trasporti intracomunitari di beni, e delle prestazioni di servizio elencate nell'articolo 56, va individuata:

nel luogo dove risulta effettuata ai fini Iva l'operazione intermedia

ovvero

se il committente del servizio di intermediazione risulta in possesso di un numero di identificazione Iva attribuito da uno Stato appartenente all'Unione europea, in tale ultimo Stato membro. Il Dpr 633/72 con l'aggiunta della lettera f-quinquies) all'articolo 7, comma 4 stabilisce che le prestazioni di intermediazione diverse da quelle afferenti le operazioni elencate nella lettera d) dell'articolo 7, comma 4, del Dpr 633/72, le operazioni di trasporto intracomunitario di beni, di cui all'articolo 40, comma 5, del Dl 331/93 e le operazioni accessorie ai trasporti intracomunitari di beni, di cui al successivo comma 6, si considerano effettuate in Italia qualora le operazioni oggetto di intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che il committente non sia un soggetto passivo in uno Stato appartenente all'Unione europea. Precisa inoltre che i servizi in commento si considerano comunque effettuati in Italia se il committente è ivi soggetto passivo Iva.

Presentiamo alcuni esempi di intermediazione. Dal 2007 devono essere autofatturate (art. 17 c.3) le fatture di intermediazione (provvigioni) di un agente extra-comunitario verso un'azienda italiana.

Esempi

1. Committente Italiano - agente Svizzero - beni da Italia a Svizzera.

Nel 2006 queste operazioni erano fuori campo Iva art. 7

Nel 2007 è necessario fare una autofattura non imponibile art. 9

2. Committente italiano - agente svizzero - beni da Svizzera alla Russia

Nel 2006 era una operazione fuori campo Iva art. 7

Nel 2007 si procede con autofattura con Iva 20%. (art. 17 c. 3)

Dal 2007 le prestazioni e di intermediazione (provvigioni) diverse da quelle indicate all'art. 7 c.4 lett. D) e da quelle intracomunitarie, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è nello stato soggetto passivo d'imposta.

Nessuna modifica è intervenuta per le altre prestazioni di intermediazione:

Esempi:

1. Committente italiano - agente Ue - beni da Italia a Ue

L'italiano integra la fattura con Iva 20%

2. Committente italiano - agente Ue - beni da Italiano a extra-Ue

L'italiano integra la fattura non imponibile art. 9

3. Committente italiano - agente italiano - beni da Italia a Ue

L'italiano riceve da agente italiano fattura con Iva 20%

4. Committente italiano - agente italiano - beni da Italia a Svizzera

L'italiano riceve da agente italiano fattura non imponibile art. 9



Commercio estero

## Rettifica della decisione n. 2/2006 del Consiglio di associazione Ue-Bulgaria Definizione della nozione di "prodotti originari"

► DECISIONE n. 2/2006 del Consiglio di associazione Ue-Bulgaria del 1° novembre 2006. **Modifica al protocollo n. 4 dell'accordo europeo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

Il Consiglio di associazione, visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, di seguito "l'accordo", firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, in particolare l'articolo 38 del protocollo n. 4, considerando quanto segue:

1. Il protocollo n. 4 dell'accordo prevede il cumulo dell'origine tra la Comunità e la Bulgaria, l'Islanda, la Norvegia, la Romania, la Svizzera (compreso il Liechtenstein) e la Turchia.
2. È opportuno ampliare il sistema del cumulo per consentire l'uso di materiali originari della Comunità, della Bulgaria, della Romania, dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein), delle isole Færøer, della Turchia o di qualsiasi altro paese del partenariato euromediterraneo, basato sulla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, al fine di sviluppare il commercio e di promuovere l'integrazione regionale.
3. Per garantire che il sistema di cumulo ampliato venga applicato solo tra i paesi che soddisfano i necessari requisiti ed evitare l'elusione dei dazi doganali, occorre adottare nuove disposizioni sulla certificazione dell'origine.
4. Alle merci in transito o in deposito il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione devono applicarsi disposizioni transitorie che permettano loro di beneficiare del sistema di cumulo ampliato.
5. I motivi che hanno giustificato l'esclusione dal sistema del cumulo diagonale dei prodotti agricoli originari della Turchia non sussistono più.
6. La dichiarazione comune riguardante il riesame dei cambiamenti delle norme di origine a seguito di modifiche del sistema armonizzato poteva essere applicata fino al 31 dicembre 2004, per cui non occorre mantenerla nel protocollo dopo tale data.
7. Sono necessarie alcune modifiche tecniche per correggere le anomalie presenti nelle diverse versioni linguistiche del testo e le discordanze fra di esse.
8. Per garantire il buon funzionamento dell'accordo e agevolare al tempo stesso il lavoro degli utenti e delle amministrazioni doganali, è quindi opportuno inglobare in un nuovo testo del protocollo n. 4 tutte le disposizioni in questione.

### Articolo 1

Il protocollo n. 4 dell'accordo, relativo alla definizione della

# L'Informatore

giugno 2007

## Legislazione comunitaria

nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo allegato, con le dichiarazioni comuni pertinenti.

### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione.

## Nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune

► REGOLAMENTO (Ce) n. 301/2007 del Consiglio del 19 marzo 2007. **Modifica all'allegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune.**

1. Nella nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87 i codici NC per i videomonitor sono 8528 51 00, 8528 59 10 e 8528 59 90.
2. Il regolamento (Ce) n. 493/2005 del Consiglio, del 16 marzo 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha sospeso totalmente, per un periodo limitato, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per i videomonitor a cristalli liquidi con diagonale dello schermo non superiore a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4, classificabili nel codice NC 8528 21 90.
3. Questa misura di sospensione è scaduta il 31 dicembre 2006.
4. In considerazione dei vantaggi di cui godrebbero i consumatori e tenuto conto della necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione ed un'espansione del consumo sul territorio comunitario nonché di promuovere gli scambi tra Stati membri e paesi terzi, è nell'interesse della Comunità prorogare di altri due anni, a partire dal 1° gennaio 2007, la sospensione dei dazi autonomi per taluni tipi di videomonitor classificati nel codice NC 8528 59 90.
5. A seguito delle modifiche della nomenclatura che figurano in un allegato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, accettate ai sensi della raccomandazione del 26 giugno 2004 del Consiglio di Cooperazione doganale, e dell'adeguamento della nomenclatura combinata nel sistema armonizzato 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i prodotti del codice NC 8528 21 90 saranno classificati nel codice NC 8528 59 90 della nomenclatura combinata.
6. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (Cee) n. 2658/87.
7. Poiché la sospensione introdotta dal presente regolamento è una proroga di una sospensione introdotta dal regolamento (Ce) n. 493/2005, che è scaduta il 31 dicembre 2006, e dal momento che non è nell'interesse della Comunità che vi sia



Commercio estero

# L'Informatore

giugno 2007

## Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

un'interruzione del trattamento tariffario dei videomonitor interessati da tale sospensione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente e applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

### Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (Cee) N. 2658/87, il testo di cui alla parte seconda (Tabella dei dazi), sezione XVI, capitolo 85, colonna 3, relativo al codice NC 8528 59 90, è sostituito dal seguente:

"14 (\*)

(\*) Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2008, per i videomonitor con diagonale di schermo non superiore a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4 (codice Taric 8528 59 90 30)".

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

## Rettifica della direttiva 2007/19/Ce della Commissione Materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

► **RETTIFICA** della direttiva 2007/19/Ce della Commissione del 30 marzo 2007. **Modifica alla direttiva 2002/72/ Ce relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/Cee del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari** (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 91 del 31 marzo 2007).

La direttiva 2007/19/Ce va letta come segue:

► **DIRETTIVA 2007/19/Ce della Commissione del 2 aprile 2007. Modifica alla direttiva 2002/72/Ce relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/Cee del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.**

1. La direttiva 2002/72/Ce della Commissione è una direttiva specifica, ai sensi del regolamento quadro (Ce) n.

1935/2004, che armonizza le norme relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

2. La direttiva 2002/72/Ce istituisce un elenco di sostanze autorizzate che possono essere impiegate nella fabbricazione di questi materiali e oggetti, in particolare additivi e monomeri, disciplina le restrizioni al loro impiego, la loro etichettatura e le informazioni da fornire al consumatore o all'operatore dell'industria alimentare in merito all'impiego corretto di tali materiali e oggetti.

3. Le informazioni fornite alla Commissione hanno dimostrato che i plastificanti, impiegati ad esempio nelle guarnizioni in cloruro di polivinile (Pvc) dei coperchi, possono migrare negli alimenti grassi in quantità tali da poter rappresentare un pericolo per la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti. È pertanto opportuno chiarire che le guarnizioni rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/72/Ce, anche se, ad esempio, fanno parte di coperchi metallici. Allo stesso tempo si devono stabilire norme specifiche per quanto concerne l'impiego di additivi nella produzione di dette guarnizioni. È opportuno tener conto del fatto che i produttori di coperchi hanno bisogno di un tempo sufficiente per adattarsi ad alcune disposizioni della direttiva 2002/72/Ce. Considerati, in particolare, i tempi di preparazione di una domanda di valutazione degli additivi specifici impiegati nella fabbricazione delle guarnizioni dei coperchi, non è ancora possibile fissare un calendario per la loro valutazione. Pertanto, in una prima fase, non è opportuno applicare alla fabbricazione delle guarnizioni dei coperchi l'elenco positivo degli additivi autorizzato che verrà adottato per i materiali e gli oggetti di materia plastica; in tal modo continuerà a essere ammesso l'impiego di altri additivi, nel rispetto della legislazione nazionale. In una fase successiva occorrerà valutare nuovamente la situazione.

4. È opportuno aggiornare la direttiva 2002/72/Ce tenendo conto dei nuovi dati inerenti alla valutazione di rischio delle sostanze che l'Autorità ha esaminato e dell'esigenza di adattare al progresso tecnico le vigenti norme in materia di calcolo della migrazione. Per motivi di chiarezza vanno introdotte le definizioni dei termini tecnici utilizzati.

5. Le norme applicabili alla migrazione globale e alla migrazione specifica devono fondersi su uno stesso principio e vanno quindi uniformate.

6. È opportuno introdurre norme specifiche ai fini di una migliore tutela dei lattanti, in quanto l'ingestione di cibo riportata al peso corporeo è maggiore nei lattanti rispetto a quanto avvenga negli adulti.

7. Per gli additivi dell'allegato III, sezione B, della direttiva 2002/72/Ce è opportuno che la verifica della conformità ai limiti di migrazione specifica (Lms) nel simulante D sia applicata contemporaneamente alle altre disposizioni in materia di calcolo della migrazione introdotte dalla presente direttiva, affinché possa essere stimata più accuratamente l'esposizione reale dei consumatori a tali additivi. È quindi opportuno prorogare i termini per l'applicazione della suddetta verifica di conformità.





Commercio estero

## Accendini a prova di bambino

► **DECISIONE della Commissione del 12 aprile 2007. Modifica della decisione 2006/502/Ce che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.**

1. La decisione 2006/502/Ce della Commissione prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.
2. La decisione 2006/502/Ce è applicabile per soli 12 mesi decorrenti dalla data di notifica. La decisione può tuttavia essere prolungata per periodi addizionali in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/Ce.
3. Alla luce dell'esperienza maturata fino ad oggi e della mancanza di un atto comunitario permanente riguardo alla sicurezza degli accendini è opportuno confermare la validità della decisione per ulteriori 12 mesi.
4. La decisione 2006/502/Ce proibisce la commercializzazione di accendini non a prova di bambino e di accendini fantasia a decorrere dall'11 marzo 2007. Successivamente a tale data gli accendini non sicuri a prova di bambino e gli accendini fantasia possono tuttavia essere forniti ai consumatori fino all'esaurimento delle scorte. Giacché gli accendini non a prova di bambino gli accendini fantasia rappresentano un serio rischio, la fornitura di simili accendini ai consumatori dovrebbe essere proibita.
5. Per l'applicazione delle misure stabilite dalla presente decisione si dovrebbero concedere periodi di transizione quanto più brevi possibile, in linea con la necessità di prevenire ulteriori incidenti pur tenendo conto dei vincoli tecnici e della

# L'Informatore

giugno 2007

## Legislazione comunitaria

necessità di assicurare la proporzionalità. Periodi di transizione sono inoltre richiesti dagli Stati membri per assicurare che le disposizioni siano applicate in modo efficace. Di conseguenza il divieto di fornire ai consumatori accendini non a prova di bambino e accendini fantasia dovrebbe applicarsi un anno dopo l'entrata in vigore del divieto di commercializzare tali prodotti.

6. Occorre dunque modificare in questo senso la decisione 2006/502/Ce.

7. Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/Ce.

### Articolo 1

La decisione 2006/502/Ce è modificata come segue:

1) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

"3. Gli Stati membri assicurano che esclusivamente accendini a prova di bambino vengano forniti ai consumatori a decorrere dall'11 marzo 2008.

4. Gli Stati membri proibiscono la fornitura di accendini fantasia ai consumatori a decorrere dall'11 marzo 2008".

2) all'articolo 6 il paragrafo 2 è sostituito dalla dicitura seguente:


"2. La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2008".

### Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2007 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.



Economico

# L'Informatore

giugno 2007

Economia

ECONOMICO

## Indice

### ECONOMIA

► Nuova provincia di Monza: un'economia con vocazione alla crescita . . . . . **Pag. 73**

### INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. . . . . **Pag. 79**  
 ► Indice delle vendite al dettaglio . . . . . **Pag. 80**

## IN PRIMO PIANO

### Nuova provincia di Monza: un'economia con vocazione alla crescita

Questo articolo affronta il tema dell'identità economica della nuova provincia di Monza e della Brianza quale premessa di una pianificazione urbanistica particolarmente attenta all'obiettivo di favorire la crescita. Il disegno di una stretta relazione tra i servizi e l'industria trova nella realtà di questo territorio ampie opportunità di applicazione e il terziario stesso trae beneficio dalla vivacità del tessuto produttivo, che crea occasioni per una nuova stagione di investimenti nei servizi. Gli spazi edificabili non vanno sprecati per usi che replicano le risorse esistenti, ma per privilegiare gli insediamenti di attività specializzate nella formazione, nella tecnologia e nei servizi di consulenza per il marketing. Solo all'interno di questa logica di pianificazione il terziario potrà sostenere il rilancio della funzione produttiva e innescare un moltiplicatore dello sviluppo. ▼

### Nuova provincia di Monza: un'economia con vocazione alla crescita

Un lungo iter legislativo ha contraddistinto la nascita della nuova provincia di Monza e della Brianza: l'idea di separar-

si da Milano nasce nel 1978 ad un convegno alla Villa Reale, ma diviene disegno di legge solo nel 1990.

Il progetto prende avvio con la nascita nel 1993 del Comitato Pro Brianza Provincia che raccoglie l'adesione di 35 comuni, più della metà di quelli necessari.

Nel 1997 anche il Consiglio Regionale esprime parere favorevole all'autonomia istituzionale della Brianza, dando inizio al percorso di approvazione parlamentare, culminato nella decisione del Senato della Repubblica dell'11 giugno 2004.

La provincia di Monza si completerà solo nel 2009, nel frattempo un commissario, nominato dal ministero degli Interni, provvederà ad organizzare l'ente fino alla data delle elezioni del presidente e del Consiglio provinciale.

Diversi importanti uffici saranno attivati nel capoluogo della nuova provincia: oltre alla prefettura e alla questura, l'Ufficio provinciale delle entrate, la Camera di commercio, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, gli ordini professionali e le associazioni imprenditoriali.

In aspetti essenziali della vita economica, sociale, culturale delle famiglie e delle imprese brianzole, l'interlocutore non sarà più Milano, ma Monza.

Il nuovo corpo amministrativo potrà concentrare la sua attenzione sul territorio della Brianza, definendo in maniera più chiara gli obiettivi della politica economica ed adottando strumenti più efficaci.

Il principale strumento di indirizzo di questa politica è la pianificazione urbanistica e il successo della riforma sarà garantito solo a condizione che l'onere dei maggiori costi dell'investimento pubblico possano essere assorbiti nel medio e lungo periodo da una maggiore produttività e innovazione dei fattori.

Gli obiettivi di questa strategia dipendono dalla capacità di analisi del sistema, dall'attitudine a riconoscere la sua identità e i suoi punti di forza, dalla volontà di ascoltare gli interessi delle parti sociali, accogliendo il loro contributo al disegno di qualificazione del capitale tecnologico e umano di Monza e della Brianza.


In questa riflessione sull'identità economica del territorio, l'attenzione di Confcommercio è rivolta, soprattutto, al terziario, nella prospettiva di valorizzare l'attività delle imprese di questo settore è indispensabile adottare una visione globale, che concepisca lo sviluppo quale frutto della stretta interrelazione tra servizi e industria.

Il territorio disponibile deve essere destinato prevalentemente a strutture che possano sostenere le imprese industriali e di servizi nello sforzo di essere più competitive, trovare nuovi sbocchi di mercato, adottare innovazioni che favoriscano l'aumento delle vendite e riducano i costi di gestione.

Le azioni idonee a suscitare questi cambiamenti si concentrano nella conoscenza, nella tecnologia e nel marketing e le associazioni imprenditoriali, in particolare quelle dell'industria, hanno il dovere di promuovere la collaborazione fra imprese per creare infrastrutture comuni che favoriscano gli investimenti delle Pmi in queste basilari funzioni della strategia aziendale.

### Conoscenza

Il sistema d'istruzione degli studenti e di formazione dei lavo-



## Economico

ratori costituisce la base di partenza su cui costruire il valore del "made in Italy", rendendolo più competitivo. Le istituzioni scolastiche non bastano a realizzare questo fine, devono essere le imprese ad adottare il modello della formazione permanente, che in collaborazione con l'università e i suoi centri di ricerca permetta di assorbire le nuove conoscenze, applicarle al mercato, verificarne l'efficacia.

### Tecnologia

Gli investimenti nel capitale umano sono sterili se non si traducono nella tecnologia e nelle applicazioni produttive e commerciali, una condizione che si realizza solo se la conoscenza dispone di attrezzature e servizi di consulenza per esplora-

rare nuovi prodotti e processi, testarli, diffonderli.

### Marketing


Esplorare nuovi mercati, favorire la partnership con le imprese straniere dell'industria e del terziario avanzato, spianare la strada all'esportazione di prodotti e servizi significa rivoluzionare la funzione di marketing con l'outsourcing di consulenza nell'analisi dei mercati, nel commercio estero, nella finanza e assicurazioni, nell'area legale e tecnica.

Coordinare queste attività e queste competenze è fondamentale per migliorare la capacità delle aziende di operare sui mercati esteri.

In questa prospettiva le economie di agglomerazione, l'oppor-

Tab. 1 Struttura industriale

Ateco 91 2 cifre	Industria provincia di Monza	1991		2001		Delta numero imprese	Delta numero addetti	Quota addetti	
		numero	addetti	numero	addetti			1991	2001
15	Industrie alimentari e bevande	378	4.754	397	3.547	5,0	-25,4	3,9	2,9
17	Industrie tessili	527	8.590	441	6.015	-16,3	-30,0	7,1	5,0
18	Confezione articoli di vestiario	734	6.834	558	4.130	-24,0	-39,6	5,6	3,4
19	Fabbricazione articoli da viaggio, borse e calzature	112	807	72	333	-35,7	-58,7	0,7	0,3
20	Industria del legno	825	3.667	681	2.959	-17,5	-19,3	3,0	2,5
21	Fabbricazione della carta	141	2.729	122	1.928	-13,5	-29,4	2,3	1,6
22	Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati	380	2.703	442	2.611	16,3	-3,4	2,2	2,2
23	Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio	7	129	4	44	-42,9	-65,9	0,1	0,0
24	Fabbricazione di prodotti chimici	149	9.634	169	9.960	13,4	3,4	7,9	8,3
25	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	496	5.928	482	5.490	-2,8	-7,4	4,9	4,6
26	Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metal	298	2.972	271	2.301	-9,1	-22,6	2,5	1,9
27	Produzione di metalli e loro leghe	85	2.936	75	1.745	-11,8	-40,6	2,4	1,4
28	Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo	1.897	16.538	2.108	17.232	11,1	4,2	13,6	14,3
29	Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici	854	16.142	1.085	17.405	27,0	7,8	13,3	14,5
30	Fabbricazione di macchine per ufficio	2	18	35	2.778	1.650,0	15.333,3	0,0	2,3
31	Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici N.C.A.	445	3.970	515	3.681	15,7	-7,3	3,3	3,1
32	Fabbricazione di apparecchi Radiotelevisivi e comunicazioni	254	7.804	216	17.555	-15,0	124,9	6,4	14,6
33	Fabbricazione di apparecchi medicali	427	3.081	489	2.887	14,5	-6,3	2,5	2,4
34	Fabbricazione di autoveicoli	42	2.580	36	1.167	-14,3	-54,8	2,1	1,0
35	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	49	428	50	1.321	2,0	208,6	0,4	1,1
36	Fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere	3.251	18.967	2.564	15.130	-21,1	-20,2	15,6	12,6
37	Recupero	13	48	25	127	92,3	164,6	0,0	0,1
Totale industria		11.366	121.259	10.837	120.346	-4,7	-0,8	100,0	100,0



## Economico

tunità di localizzare i servizi avanzati negli stessi spazi comuni, possono favorire questo coordinamento e liberare l'impresa dal costo di dover lei stessa operare una sintesi delle conoscenze multidisciplinari necessarie per arricchire di valore i suoi prodotti e servizi.

Gli investimenti nella conoscenza, nella tecnologia e nel marketing sono destinati a consumare spazi edificabili per la creazione e ristrutturazione di fabbriche moderne, per la nascita e il potenziamento di nuove attività del terziario.

Il territorio non può essere più usato per insediare solo centri commerciali, alberghi, multisale, format caratterizzati da redditività decrescente, che ci allontanano dall'obiettivo dello sviluppo.

Il territorio deve essere usato per correggere gli squilibri, potenziare le infrastrutture della mobilità, aumentare la dotazione di verde e, soprattutto, creare nuovi centri di formazione per l'impresa, parchi tecnologici, sedi direzionali per i servizi avanzati.

Se questo è il disegno di sviluppo quali sono i punti di forza dell'economia brianzola, quali i suoi assi nella manica?

### L'industria

L'apparato produttivo brianzolo è vitale, nel periodo 1991-2001 il numero degli occupati dell'industria nei 50 comuni della nuova provincia è diminuito solo dello 0,8% a fronte di una flessione della stessa variabile del 13,7% sull'intero territorio regionale.

Al trend negativo dei settori tradizionali del "made in Italy" ha fatto riscontro la crescita dell'industria metalmeccanica, delle

macchine utensili, delle comunicazioni e delle attività di recupero, ambiti caratterizzati da buone prospettive di sviluppo. Negli ultimi quattro anni i dati del Registro delle Imprese restituiscono l'immagine di un settore industriale che prosegue nello sforzo di ridurre la frammentazione del capitale ed accrescere la produttività della forza lavoro.

Nella comparazione tra regione Lombardia e provincia di Monza l'identità di quest'ultima si delinea per il maggior peso dell'industria (36,0 contro 31,8) rispetto al settore primario (1,9 contro 7,5), mentre nella quota dei servizi non si configura un divario netto.

### Il terziario Confcommercio

La struttura del terziario, quale può apparire dalla lettura dei dati del Registro delle Imprese, si distingue rispetto alla Lombardia per il maggior apporto del Commercio e delle Riparazioni (26,9% contro 25,1%) e dei Servizi di Consulenza (19,0% contro 17,5%).


Questo riscontro quantitativo, circoscritto al numero delle imprese, suggerisce l'ipotesi che il territorio della Brianza non sia avvantaggiato solo da un sistema produttivo vitale e in fase di modernizzazione, ma possa avvalersi anche di un'offerta distributiva completa e di una rete di servizi coerenti alle esigenze di innovazione ed orientamento al mercato estero dell'industria.

Nel commercio al dettaglio alimentare non si riconoscono differenze nella composizione per tipologia distributiva della dotazione complessiva dell'area di vendita.

Al contrario nel settore non alimentare Monza e la Brianza pre-

Tab. 2 Dinamica delle imprese

Attività economiche	Delta 2001 2005		Quota % 2005	
	Provincia di Monza	Regione Lombardia	Provincia di Monza	Regione Lombardia
Agricoltura caccia e silvicoltura	7,4	-2,2	1,9	7,4
Pesca piscicoltura e servizi connessi	0,0	-2,3	0,0	0,0
Estrazione di minerali	-12,5	-8,0	0,0	0,1
Attività manifatturiere	-5,4	-3,9	18,8	15,6
Prod. e distrib. energ. elettr. gas e acqua	-2,9	26,6	0,1	0,1
Costruzioni	17,6	17,4	17,1	16,1
Comm. ingr. e dett. rip. beni pers. e per la casa	2,4	1,2	26,9	25,1
Alberghi e ristoranti	9,7	8,7	3,4	4,8
Trasporti magazzinaggio e comunicaz.	11,0	11,8	4,0	4,5
Intermed. monetaria e finanziaria	8,3	1,5	2,4	2,5
Attiv. immob. noleggio informatica e ricerca	17,4	17,4	19,0	17,5
Pubbl. amm. e difesa; assic. sociale obbligatoria	-88,2	-73,0	0,0	0,0
Istruzione	17,7	18,0	0,3	0,3
Sanità e altri servizi sociali	25,8	30,1	0,6	0,5
Altri servizi pubblici sociali e personali	4,7	5,1	4,2	4,7
Serv. Domestici presso famiglie e conv.	-100,0	-87,5	0,0	0,0
Imprese non classificate	9,4	12,9	1,3	1,0
<b>Totale</b>	<b>6,8</b>	<b>6,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



**Economico**

**l'Informatore**

giugno 2007

**Economia**

**Tab. 3 Struttura distributiva alimentare**

Tipologie distributive	Provincia di Monza		Lombardia	
	Superficie di vendita	Superficie di vendita	Superficie di vendita	Superficie di vendita
Vicinato AP	18.515	8,6	283.428	9,1
Vicinato SF	65.766	30,7	934.792	30,1
Media Distribuzione	76.112	35,5	1.086.331	35,0
Grande Distribuzione	53.769	25,1	801.167	25,8
<b>Totale</b>	<b>214.162</b>	<b>100,0</b>	<b>3.105.718</b>	<b>100,0</b>

*FONTE: elaborazioni Scuola Superiore CTSP su dati Regione Lombardia (superficie di vendita) e stime TradeLab, Istat (consumi e produttività)*

**Tab. 4 Struttura distributiva non alimentare**

Tipologie distributive	Provincia di Monza		Lombardia	
	Superficie di vendita	Superficie di vendita	Superficie di vendita	Superficie di vendita
Vicinato AP	48.280	4,7	703.233	5,5
Vicinato SF	447.751	43,5	6.139.138	47,7
Media Distribuzione	394.086	38,3	3.621.153	28,2
Grande Distribuzione	138.732	13,5	2.398.408	18,6
<b>Totale</b>	<b>1.028.849</b>	<b>100,0</b>	<b>12.861.932</b>	<b>100,0</b>

*FONTE: elaborazioni Scuola Superiore CTSP su dati Regione Lombardia (superficie di vendita) e stime TradeLab, Istat (consumi e produttività)*

sentano una loro specifica articolazione per format della rete di vendita. Rispetto alla Lombardia il baricentro dell'offerta è la media distribuzione, gli esercizi con superficie di vendita superiore a 150mq nei comuni con meno di 10mila abitanti e a 250mq nei comuni con più di 10mila abitanti. Di conseguenza l'apporto degli altri due canali di vendita, vicinato e grande distribuzione, è inferiore a quello del quadro regionale.

La ragione di questo positivo connotato della rete commerciale risiede nell'armatura urbana di Monza e della Brianza.


Su 50 comuni ben 12 hanno una popolazione superiore a 20.000 ed inferiore a 50.000 abitanti e, quindi, accolgono il 46% della popolazione complessiva contro il modesto 16% della Lombardia nel suo insieme.


Nel territorio della nuova provincia vi sono, quindi, condizioni più favorevoli all'insediamento di unità di media dimensione, format che riescono a coniugare l'efficienza gestionale e l'integrazione con i negozi di vicinato.

Comuni come Seveso, Meda, Giussano, Vimercate, Villasanta, Cesano Maderno, Desio, Seregno e, naturalmente, Monza costituiscono ambiente ideale per la riqualificazione del tessuto distributivo del centro storico e per una proficua interazione tra il centro commerciale naturale e le medie superfici specializzate.

Nel sistema dell'ospitalità e della ristorazione risultano attive 2.005 imprese che rappresentano il 3,4% del nuovo comples-

so di aziende contro una quota di 4,8% della Lombardia. Questo divario è dovuto alla vocazione manifatturiera del-






## Economico

# L'Informatore

giugno 2007  
**Economia**

**ECONOMICO**

**Popolazione Provincia di Monza e Brianza per ampiezza dei comuni**



l'economia brianzola che riduce inevitabilmente l'apporto delle altre componenti dell'offerta.

L'offerta ricettiva mostra inoltre una dinamica più favorevole di quella regionale tanto nella componente alberghiera quanto in quella extralberghiera: nel periodo 1991-2001 gli esercizi sono, infatti, passati da 37 a 51 per gli alberghi, da 8 a 17 per le strutture extralberghiere.

Ad investimenti più elevati del settore corrisponde una struttura orientata verso standard di confort superiori alla clientela, i posti letto si concentrano infatti nelle strutture a tre e quattro stelle molto di più di quanto non avvenga per la Regione nel suo insieme.

È lecito ipotizzare che questo fenomeno dipenda dallo sforzo di adeguare l'offerta alla domanda del turismo d'affari, meno sensibile alle ragioni della convenienza economica, che gli alberghi a due e a tre stelle possono garantire alle famiglie.

La crescita dell'industria alberghiera nella provincia di Monza è quindi stata più vivace e più orientata ai prodotti di fascia alta per la stretta interrelazione che questo segmento intrattiene con il business dell'industria e, quindi, il rilancio della funzione produttiva non può che rappresentare un'opportunità di sviluppo per le nostre imprese dell'ospitalità.

Anche nella ristorazione il numero dei punti vendita e degli addetti aumenta più che nella media regionale.


Nel periodo per il quale sono disponibili i dati del censimento, 1991-2001, i ristoranti passano da 420 a 668 con un incremento percentuale degli occupati del 37,6% a fronte del più contenuto 25,1% della Lombardia.

Il numero dei bar, da 1.035 a 1.240, esprime un tasso di crescita del 19,8% contro il +8,4% della Regione con una dinamica leggermente più contenuta in termini di addetti (+5,3% Monza e provincia, +7,5% Lombardia).


### Conclusioni

Il tessuto commerciale si è sviluppato nel territorio in maniera

**Dinamica offerta ricettiva alberghiera**



**Dinamica offerta ricettiva extralberghiera**



coerente ai connotati dell'armatura urbana della nuova provincia, che ha favorito l'insediamento delle medie strutture e la nascita dei centri commerciali naturali.

La dinamica delle strutture ricettive e della ristorazione mostra che anche questo segmento è vitale, concorre alla crescita del prodotto, trae beneficio dall'espansione del business dell'industria.

Questo configurazione dell'offerta di servizi alle famiglie è un patrimonio da difendere, perché qualifica lo spazio urbano e favorisce la localizzazione delle famiglie sensibili ai vantaggi di questo genere di ambiente.


Se per un'economia votata all'innovazione è un'esigenza primaria attrarre risorse umane di alto profilo intellettuale e scientifico l'ambiente urbano della Brianza con i suoi quartieri residenziali e i suoi centri storici ha un'identità coerente a questo obiettivo.

L'altro essenziale pilastro del terziario, i servizi alle imprese, merita un'analisi più approfondita di quella condotta su dati del Registro delle imprese.

È indubbio che perduri la crescita quantitativa del settore, ma non è chiaro fino a che punto tale sviluppo si traduca in un'offerta di consulenza vicina ai bisogni dei clienti.

Rimane valido l'assunto che la pianificazione urbanistica debba svolgere un ruolo preminente nel qualificare l'offerta del terziario avanzato.

La Provincia in fieri, di concerto con le amministrazioni municipali di Monza e della Brianza, dovrà progettare e realizzare una pianificazione del territorio, che trasformi in crescita reale le potenzialità del suo tessuto economico.



## Economico

L'industria è vitale, i servizi alle famiglie qualificano l'ambiente urbano, ma la partita si gioca sul terreno del terziario alle imprese.

Gli spazi edificabili non vanno sprecati per usi che replicano le risorse esistenti, ma per privilegiare gli insediamenti di atti-


# L'Informatore

giugno 2007

**Economia**

vità specializzate nella formazione, nella tecnologia e nei servizi di consulenza per il marketing.

Solo all'interno di questa logica di pianificazione il terziario potrà sostenere il rilancio della funzione produttiva e innescare un moltiplicatore dello sviluppo.



Economico

# L'Informatore

giugno 2007

## Indicatori statistici

### Il costo della vita in Italia


Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

#### NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 2000 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Maggio 2003	118,7	135,8	123,7	128,7	117,4	119,3	120,4	94,5	115,6	123,5	128,2	122,8	120,5	2,4	1,80
Giugno	119,1	135,9	123,8	128,6	117,5	119,4	120,0	92,7	115,8	123,5	128,7	122,9	120,6	2,3	1,73
Luglio	119,2	136,1	123,8	128,8	117,5	119,4	120,5	93,9	115,9	123,5	129,3	122,9	120,9	2,5	1,88
Agosto	119,4	136,1	123,8	128,9	117,7	119,6	121,4	93,8	116,0	123,7	130,0	123,2	121,1	2,5	1,88
Settembre	120,2	136,2	124,2	129,1	117,8	119,7	121,6	93,6	116,3	125,0	129,7	123,4	121,4	2,5	1,88
Ottobre	120,9	136,3	125,1	129,2	117,9	119,9	120,7	91,2	116,7	125,4	130,0	123,7	121,5	2,4	1,80
Novembre	121,1	137,0	125,4	129,3	118,4	120,0	121,2	90,7	116,9	125,5	130,1	124,0	121,8	2,5	1,88
Dicembre	121,3	138,2	125,7	129,4	118,5	120,2	121,2	90,2	116,9	125,6	130,2	124,0	121,8	2,5	1,88
Media anno	119,2	134,3	114,8	128,7	117,4	119,5	120,7	93,3	116,0	124,1	128,7	123,0	120,8	2,4	1,80
Gennaio 2004	121,8	138,2	125,7	129,9	118,5	120,6	121,1	90,3	117,5	125,7	130,5	124,6	122,0	2,0	1,50
Febbraio	121,9	138,3	125,8	129,9	119,2	121,0	122,0	89,9	117,4	125,9	130,9	124,9	122,4	2,2	1,65
Marzo	121,9	145,1	126,1	129,9	119,2	121,3	122,7	88,4	117,6	125,9	131,2	125,1	122,5	1,9	1,43
Aprile	122,0	145,5	126,2	130,3	119,3	121,4	123,5	87,7	117,8	125,9	131,8	125,2	122,8	2,0	1,50
Maggio	122,3	145,8	126,6	130,4	119,8	121,8	124,1	87,2	117,7	126,0	132,3	125,4	123,0	2,1	1,58
Giugno	122,3	145,8	126,6	130,8	119,9	121,8	124,7	86,7	117,8	126,0	132,5	126,1	123,3	2,2	1,65
Luglio	121,9	145,9	126,7	131,2	119,9	121,9	124,8	86,5	118,7	126,0	133,3	126,1	123,4	2,1	1,58
Agosto	121,5	145,9	126,7	131,3	120,3	121,8	126,0	86,0	118,9	126,0	134,0	126,4	123,6	2,1	1,58
Settembre	121,4	146,1	127,0	131,6	120,3	121,8	125,7	86,1	118,9	127,2	134,4	126,5	123,6	1,8	1,35
Ottobre	121,2	146,5	127,7	132,6	120,3	120,6	125,7	85,5	118,3	129,7	133,8	126,6	123,6	1,7	1,28
Novembre	120,9	146,5	127,8	132,9	121,0	120,0	126,4	85,1	118,3	130,1	133,8	127,2	123,9	1,7	1,28
Dicembre	121,1	153,7	128,0	133,0	121,0	120,1	127,0	84,8	118,1	130,1	133,6	127,2	123,9	1,7	1,28
Media anno	121,7	145,3	126,7	131,2	119,9	121,2	124,5	87,0	118,1	127,0	132,7	125,9	123,2	2,0	1,80
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13

ECONOMICO





Economico

# 'Informatore

giugno 2007  
Indicatori statistici

## INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all'ultimo dato disponibile

### CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
<b>2003</b>						
Agosto	79,9	74,9	77,9	94,3	101,4	86,2
Settembre	101,7	101,1	97,6	104,6	110,9	104,0
Ottobre	106,2	111,9	115,7	108,9	128,5	114,9
Novembre	111,5	114,1	109,1	103,6	114,0	111,5
Dicembre	150,0	147,3	137,9	150,6	168,6	153,2
<b>2004</b>						
Gennaio	84,4	89,0	111,5	99,0	110,7	97,4
Febbraio	82,6	86,6	93,5	93,0	113,8	94,5
Marzo	90,8	96,3	107,3	98,9	116,2	101,8
Aprile	101,2	102,6	109,8	109,9	119,1	108,4
Maggio	110,1	108,6	102,4	101,1	107,9	107,3
Giugno	93,2	102,6	106,8	105,7	123,7	106,6
Luglio	100,9	100,5	106,5	110,8	110,0	105,1
Agosto	78,2	74,3	75,4	89,9	100,7	84,6
Settembre	98,4	98,7	94,2	102,3	111,0	101,9
Ottobre	102,0	108,0	110,7	106,8	127,4	111,8
Novembre	108,7	115,4	109,5	101,8	114,5	111,0
Dicembre	146,7	146,0	137,0	150,0	171,1	152,5
<b>2005</b>						
Gennaio	6,7	7,1	9,2	7,9	9,3	7,9
Febbraio	80,7	85,0	110,1	94,5	111,2	95,0
Marzo	83,6	85,8	94,5	91,4	115,6	95,1
Aprile	90,4	96,2	110,3	102,3	122,0	104,0
Maggio	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Giugno	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Luglio	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Agosto	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Settembre	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Ottobre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Novembre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Dicembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
<b>2006</b>						
Gennaio	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
Febbraio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Marzo	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Aprile	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Maggio	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Giugno	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Luglio	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Agosto	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Settembre	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Ottobre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Novembre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Dicembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
<b>2007</b>						
Gennaio	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
Febbraio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Marzo	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9